

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 29 aprile 2024

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE


<u>Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (24CE1192).....</u>	Pag. 1
<u>Regolamento (UE) 2024/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce lo strumento per l'Ucraina (24CE1193).....</u>	Pag. 28
<u>Regolamento (UE, EURATOM) 2024/765 del Consiglio, del 29 febbraio 2024, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (24CE1194)...</u>	Pag. 75
<u>Regolamento delegato (UE) 2024/204 della Commissione, del 18 dicembre 2023, che integra il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) (24CE1195)</u>	Pag. 84
<u>Regolamento delegato (UE) 2024/205 della Commissione, del 18 dicembre 2023, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento delegato (UE) 2015/1971 della Commissione (24CE1196).....</u>	Pag. 89
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2024/203 della Commissione, del 18 dicembre 2023, che stabilisce il formato da utilizzare per la segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) a norma del regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio (24CE1197).....</u>	Pag. 95
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2024/206 della Commissione, del 18 dicembre 2023, che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) a norma del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1975 della Commissione (24CE1198).....</u>	Pag. 98



<u>Decisione (UE) 2024/784 del Consiglio, del 26 febbraio 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite riguardo alle proposte di modifica dei regolamenti ONU n. 10, 13, 37, 45, 46, 48, 53, 54, 55, 79, 106, 107, 128, 130, 140, 148, 149, 150, 158 e 167 e alla proposta concernente un nuovo regolamento ONU sul sistema di assistenza al controllo del conducente (DCAS) (24CE1199).....</u>	<i>Pag.</i> 101
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2024/776 del Consiglio, del 26 febbraio 2024, che autorizza la Polonia ad applicare aliquote di accisa ridotte all'olio combustibile pesante, al gas naturale, al carbone e al coke utilizzati come combustibili per riscaldamento in applicazione dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE (24CE1200).....</u>	<i>Pag.</i> 107
<u>Decisione (UE) 2024/807 della Commissione, del 29 febbraio 2024, che conferma la partecipazione della Polonia alla cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (24CE1201).....</u>	<i>Pag.</i> 109
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2024/734 della Commissione, del 27 febbraio 2024, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione delle sostanze brodifacoum, bromadiolone, clorofacinone, cumatetralil, difenacum, difetialone e flocoumafen ai fini del loro uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (24CE1202).....</u>	<i>Pag.</i> 112
<u>Decisione del Comitato Misto SEE n. 313/2021, del 29 ottobre 2021, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2024/520] (24CE1203).....</u>	<i>Pag.</i> 115
<u>La decisione del Comitato misto SEE n. 314/2021 (24CE1204).....</u>	<i>Pag.</i> 117
<u>Decisione del Comitato Misto SEE n. 318/2021, del 29 ottobre 2021, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2024/522] (24CE1205).....</u>	<i>Pag.</i> 118
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 309/2021, del 29 ottobre 2021, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2024/523] (24CE1206).....</u>	<i>Pag.</i> 120
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 312/2021, del 29 ottobre 2021, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2024/524] (24CE1207).....</u>	<i>Pag.</i> 121
<u>La Decisione del Comitato misto SEE n. 315/2021 (24CE1208).....</u>	<i>Pag.</i> 122
<u>Decisione del Comitato Misto SEE n. 319/2021, del 29 ottobre 2021, che modifica il protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà e il protocollo 37 contenente l'elenco di cui all'articolo 101 dell'accordo SEE, [2024/526] (24CE1209).....</u>	<i>Pag.</i> 123
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 310/2021, del 29 ottobre 2021, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2024/527] (24CE1210).....</u>	<i>Pag.</i> 126
<u>Decisione del Comitato Misto SEE n. 297/2021, del 29 ottobre 2021, che modifica l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE [2024/529] (24CE1211).....</u>	<i>Pag.</i> 127
<u>Decisione del Comitato Misto SEE n. 278/2021, del 29 ottobre 2021, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2024/530] (24CE1212).....</u>	<i>Pag.</i> 129
<u>Decisione del Comitato Misto SEE n. 301/2021, del 29 ottobre 2021, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2024/531] (24CE1213).....</u>	<i>Pag.</i> 131
<u>Decisione del Comitato Misto SEE n. 279/2021, del 29 ottobre 2021, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2024/532] (24CE1214).....</u>	<i>Pag.</i> 136
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 280/2021, del 29 ottobre 2021, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/533] (24CE1215).....</u>	<i>Pag.</i> 138



<u>Decisione del Comitato Misto SEE n. 283/2021, del 29 ottobre 2021, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/534] (24CE1216).....</u>	<i>Pag.</i> 140
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 285/2021, del 29 ottobre 2021, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/535] (24CE1217).....</u>	<i>Pag.</i> 142
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 281/2021, del 29 ottobre 2021, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/536] (24CE1218).....</u>	<i>Pag.</i> 143
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 289/2021, del 29 ottobre 2021, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/537] (24CE1219).....</u>	<i>Pag.</i> 145
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 286/2021, del 29 ottobre 2021, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/538] (24CE1220).....</u>	<i>Pag.</i> 147
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 290/2021, del 29 ottobre 2021, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/540] (24CE1221).....</u>	<i>Pag.</i> 148
<u>La Decisione del Comitato misto SEE n. 303/2021 (24CE1222).....</u>	<i>Pag.</i> 150
<u>Decisione del Comitato Misto SEE n. 295/2021, del 29 ottobre 2021, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/542] (24CE1223).....</u>	<i>Pag.</i> 151
<u>La decisione del Comitato misto SEE n. 304/2021 (24CE1224).....</u>	<i>Pag.</i> 152
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 311/2021, del 29 ottobre 2021, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2024/544] (24CE1225).....</u>	<i>Pag.</i> 153
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 299/2021, del 29 ottobre 2021, che modifica l'allegato VII (Riconoscimento delle qualifiche professionali) dell'accordo SEE [2024/545] (24CE1226).....</u>	<i>Pag.</i> 154
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 307/2021, del 29 ottobre 2021, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2024/546] (24CE1227).....</u>	<i>Pag.</i> 155
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 287/2021, del 29 ottobre 2021, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/547] (24CE1228).....</u>	<i>Pag.</i> 157
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 308/2021, del 29 ottobre 2021, che modifica l'allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell'accordo SEE [2024/548] (24CE1229).....</u>	<i>Pag.</i> 158
<u>La decisione del Comitato misto SEE n. 316/2021 (24CE1230).....</u>	<i>Pag.</i> 160
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 294/2021, del 29 ottobre 2021, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/550] (24CE1231).....</u>	<i>Pag.</i> 161
<u>Decisione del Comitato Misto SEE n. 282/2021, del 29 ottobre 2021, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/551] (24CE1232).....</u>	<i>Pag.</i> 162
<u>Decisione del Comitato Misto SEE n. 291/2021, del 29 ottobre 2021, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/552] (24CE1233).....</u>	<i>Pag.</i> 163
<u>La decisione del Comitato misto SEE n. 300/2021 (24CE1234).....</u>	<i>Pag.</i> 164



<u>Decisione del Comitato Misto SEE n. 284/2021, del 29 ottobre 2021, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/554] (24CE1235).....</u>	<i>Pag.</i> 165
<u>Decisione del Comitato Misto SEE n. 292/2021, del 29 ottobre 2021, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/555] (24CE1236).....</u>	<i>Pag.</i> 166
<u>Decisione del Comitato Misto SEE n. 293/2021, del 29 ottobre 2021, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/556] (24CE1237).....</u>	<i>Pag.</i> 168
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 288/2021, del 29 ottobre 2021, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/557] (24CE1238).....</u>	<i>Pag.</i> 170
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 296/2021, del 29 ottobre 2021, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/558] (24CE1239).....</u>	<i>Pag.</i> 171
<u>Decisione del Comitato Misto SEE n. 298/2021, del 29 ottobre 2021, che modifica l'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) e l'allegato VIII (Diritto di stabilimento) dell'accordo SEE [2024/559] (24CE1240).....</u>	<i>Pag.</i> 172
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 306/2021, del 29 ottobre 2021, che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2024/561] (24CE1241).....</u>	<i>Pag.</i> 175
<u>La decisione del Comitato misto SEE n. 305/2021 (24CE1242).....</u>	<i>Pag.</i> 176
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 302/2021, del 29 ottobre 2021, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2024/563] (24CE1243).....</u>	<i>Pag.</i> 177
<u>La decisione del Comitato misto SEE n. 317/2021 (24CE1244).....</u>	<i>Pag.</i> 178

Publicati il 29 febbraio 2024

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO (UE) 2024/795 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 febbraio 2024

che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 164 e 173, l'articolo 175, terzo comma, gli articoli 176, 177 e 178, l'articolo 182, paragrafo 1, e l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il rafforzamento della competitività e della resilienza dell'economia europea attraverso la duplice trasformazione verde e digitale è stato la bussola dell'Unione negli ultimi anni. Le transizioni verde e digitale fondate sul Green Deal europeo, istituito dalla comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019, dal titolo "Il Green Deal europeo", e fondate sul programma strategico per il decennio digitale 2030 stabilito dalla decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, stimolano la crescita e l'ammodernamento dell'economia dell'Unione, offrendo nuove opportunità commerciali e contribuendo affinché l'Unione ottenga un vantaggio competitivo nei mercati globali. Il Green Deal europeo stabilisce la tabella di marcia per rendere l'economia dell'Unione climaticamente neutra e sostenibile in modo equo e inclusivo, affrontando le sfide legate al clima e all'ambiente. Il programma strategico per il decennio digitale 2030 stabilisce una direzione chiara per la trasformazione digitale dell'Unione e per il conseguimento degli obiettivi digitali a livello di Unione entro il 2030, in particolare per quanto riguarda le competenze digitali, le infrastrutture digitali, la trasformazione digitale delle imprese e la digitalizzazione dei servizi pubblici.
- (2) L'industria dell'Unione ha dimostrato di essere intrinsecamente resiliente, ma occorre altresì garantirne la competitività in futuro. L'elevata inflazione, la carenza di manodopera, le interruzioni delle catene di approvvigionamento post-COVID, la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, l'aumento dei tassi di interesse, l'aumento dei costi dell'energia e dei prezzi dei fattori produttivi incidono sulla competitività dell'industria dell'Unione e hanno messo in evidenza l'importanza, per l'Unione, di garantire la propria autonomia strategica e ridurre la propria dipendenza strategica dai paesi terzi in diversi settori. Tali pressioni sull'industria dell'Unione sono associate a una concorrenza forte, ma non sempre leale, in un mercato globale frammentato. L'Unione ha già presentato diverse iniziative a sostegno della sua industria, quali il piano industriale del Green Deal, delineato nella comunicazione della Commissione del 1 febbraio 2023 dal titolo «Un piano industriale del Green Deal per l'era a zero emissioni nette», un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche (il «regolamento sulle materie prime

⁽¹⁾ GU C, C/2023/866, 8.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2023/866/oj>.

⁽²⁾ GU C, C/2023/1331, 22.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2023/1331/oj>.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 27 febbraio 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 febbraio 2024.

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030 (GU L 323 del 19.12.2022, pag. 4).




critiche»), un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette (il «regolamento sull'industria a zero emissioni nette»), il nuovo quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti di Stato stabilito nella comunicazione della Commissione del 17 marzo 2023 dal titolo «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», lo strumento dell'Unione europea per la ripresa stabilito dal regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio ⁽⁵⁾ e il regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾. Sebbene queste soluzioni forniscano un sostegno rapido, mirato e, in alcuni casi, temporaneo, l'Unione ha bisogno di una risposta più strutturale alle esigenze di investimento delle sue industrie, per salvaguardare la coesione, creare posti di lavoro di qualità e la parità di condizioni nel mercato interno e agevolare al contempo l'accesso ai finanziamenti. L'Unione dovrebbe adoperarsi per prevenire la delocalizzazione, ritrasferire gli impianti di produzione di tecnologie critiche dai paesi terzi e attrarre nuovi impianti al fine di evitare dipendenze strategiche.

- (3) Il mercato interno ha portato notevoli vantaggi economici, sociali e politici all'intera Unione, compresi i suoi cittadini e le sue imprese. Sebbene tali vantaggi siano ampiamente riconosciuti, è imperativo continuare a trovare soluzioni per sfruttarne ulteriormente le potenzialità sociali inutilizzate. Il mercato interno deve rimanere adattabile dinanzi all'evoluzione delle dinamiche geopolitiche, ai progressi tecnologici e alle transizioni verde e digitale, promuovendo nel contempo la resilienza del sistema sanitario all'invecchiamento della popolazione e contribuendo a migliorare la competitività e la produttività a lungo termine dell'Unione.
- (4) La diffusione e l'espansione nell'Unione delle tecnologie digitali e delle innovazioni delle tecnologie deep tech, delle tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse e delle biotecnologie saranno essenziali per ridurre le dipendenze strategiche dell'Unione, cogliere le opportunità e conseguire gli obiettivi delle transizioni verde e digitale, garantendo così la sovranità e l'autonomia strategica dell'Unione, nonché promuovendo la competitività e la sostenibilità dell'industria dell'Unione. È pertanto necessaria un'azione immediata per sostenere lo sviluppo e la fabbricazione nell'Unione di tecnologie critiche, che costituiscono le principali carenze strategiche dell'Unione. Lo sviluppo e la fabbricazione di tecnologie critiche si basano sulle catene del valore composte da attori economici interconnessi, che operano a livello intersettoriale, transfrontaliero e nell'ambito di imprese di diverse dimensioni, comprese le piccole e medie imprese (PMI). Pertanto, l'Unione dovrebbe anche salvaguardare e rafforzare le catene del valore di tali tecnologie critiche e dei relativi servizi essenziali e specifici per le attività di sviluppo o fabbricazione di tali tecnologie critiche, in modo da ridurre le dipendenze strategiche dell'Unione e preservando l'integrità del mercato interno, e dovrebbe affrontare le attuali carenze di manodopera e di competenze in tali settori, grazie a progetti di apprendimento permanente, istruzione, formazione e apprendistati e alla creazione di posti di lavoro attraenti e di qualità accessibili a tutti.
- (5) Per essere considerate critiche, è necessario che le tecnologie conferiscano al mercato interno un elemento innovativo con un potenziale significativo oppure contribuiscano a ridurre o prevenire le dipendenze strategiche dell'Unione. Nel valutare il potenziale economico delle tecnologie critiche per il mercato interno, si dovrebbe tenere conto del fatto che le misure attuate in uno Stato membro possono avere effetti di ricaduta in altri Stati membri. Nel valutare se una tecnologia contribuisca a ridurre o prevenire le dipendenze strategiche dell'Unione, è opportuno tenere conto dell'analisi effettuata a livello dell'Unione per individuare i rischi che possono avere effetti potenziali sull'intera Unione. La Commissione dovrebbe emanare orientamenti sui criteri in base ai quali le tecnologie nei tre


⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE (GU L 63 del 28.2.2023, pag. 1).



settori rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento possono essere considerate critiche, nonché sulle condizioni sulla base delle quali tali tecnologie possono essere considerate tecnologie critiche, al fine di promuovere un'interpretazione comune dei progetti, delle imprese e dei settori da sostenere nell'ambito dei programmi pertinenti alla luce degli obiettivi strategici comuni dei programmi pertinenti e del presente regolamento. Inoltre, in tali orientamenti la Commissione dovrebbe chiarire il concetto di catena del valore e relativi servizi che sono critici e specifici per lo sviluppo o la fabbricazione di tali prodotti finali. Tali orientamenti non dovrebbero pregiudicare altri orientamenti relativi a programmi specifici.

- (6) È necessario sostenere le tecnologie critiche nei seguenti settori: tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie deep tech, tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse e biotecnologie. Con innovazioni delle tecnologie deep tech si dovrebbe intendere le innovazioni che hanno il potenziale di offrire soluzioni trasformative, radicate nella scienza, nella tecnologia e nell'ingegneria d'avanguardia, comprese le innovazioni che uniscono i progressi nella sfera della fisica, della biologia e del digitale. Le tecnologie digitali dovrebbero includere, in particolare, quelle che contribuiscono ai traguardi e agli obiettivi del programma strategico per il decennio digitale 2030, nonché i progetti multinazionali quali definiti nella decisione (UE) 2022/2481. Le tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse dovrebbero includere, in particolare, le tecnologie a zero emissioni nette quali definite nel regolamento sull'industria a zero emissioni nette. Le biotecnologie dovrebbero essere intese come l'applicazione della scienza e della tecnologia agli organismi viventi, nonché a loro parti, prodotti e modelli, al fine di alterare materiali viventi o non viventi per produrre conoscenze, beni e servizi, comprese le tecnologie di cui alla definizione statistica di biotecnologia dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e l'elenco dell'Unione dei medicinali critici di cui alla comunicazione della Commissione del 24 ottobre 2023 dal titolo «Addressing medicine shortages in the EU» (Affrontare la carenza di medicinali nell'Unione europea) e dei loro componenti. I progetti riconosciuti strategici conformemente al regolamento sull'industria a zero emissioni nette, qualora tali progetti soddisfino i criteri di resilienza e competitività definiti nel regolamento sull'industria a zero emissioni nette, e nel regolamento sulle materie prime critiche dovrebbero essere automaticamente considerati atti a contribuire agli obiettivi del presente regolamento. Le tecnologie digitali e l'innovazione delle tecnologie deep tech, le tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse e le biotecnologie che sono oggetto di un importante progetto di comune interesse europeo (important project of common European interest - IPCEI) approvato dalla Commissione a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), dovrebbero essere considerate critiche e i singoli progetti che rientrano nell'ambito di applicazione di tale IPCEI dovrebbero essere ammissibili al finanziamento, conformemente alle norme del programma pertinente, nella misura in cui il deficit di finanziamento individuato e i costi ammissibili non siano stati ancora completamente coperti.
- (7) Non sarà possibile rafforzare la capacità di sviluppo e di fabbricazione di tecnologie nell'Unione senza un'ampia forza lavoro altamente qualificata. Le carenze di manodopera e di competenze, che si sono tuttavia acuitizzate in tutti i settori, compresi quelli considerati fondamentali per le transizioni verde e digitale, dovrebbero aumentare ulteriormente alla luce dei cambiamenti demografici e compromettere la diffusione delle tecnologie nei pertinenti settori individuati a norma del presente regolamento. È pertanto necessario promuovere la partecipazione nel mercato del lavoro di un maggior numero di persone per i settori pertinenti, in particolare attraverso investimenti nella formazione e nell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, il miglioramento delle competenze pertinenti, e la creazione di posti di lavoro di qualità e di apprendistati per i giovani e le persone svantaggiate che non lavorano né seguono un percorso scolastico o formativo. Tale sostegno andrà a integrare una serie di altre azioni che mirano a soddisfare il fabbisogno di competenze che deriva dalle transizioni verde e digitale, descritte nell'agenda per le competenze dell'UE stabilita nella comunicazione della Commissione dell'1 luglio 2020 dal titolo "Un'agenda per le competenze per l'Europa per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza" Tali azioni svolgono un ruolo importante nel promuovere ulteriormente una mentalità basata sul miglioramento delle competenze e sulla riqualificazione, nel promuovere la competitività delle imprese dell'Unione, in particolare delle PMI, e nel contribuire alla creazione di posti di lavoro di qualità al fine di realizzare appieno il potenziale delle transizioni verde e digitale in modo socialmente equo, inclusivo e giusto.
- (8) L'entità degli investimenti necessari per le transizioni verde e digitale richiede la piena mobilitazione dei finanziamenti disponibili nell'ambito dei programmi dell'Unione esistenti, compresi quelli che prevedono una garanzia di bilancio per le operazioni di finanziamento e di investimento e l'attuazione di strumenti finanziari e operazioni di finanziamento misto. Tali finanziamenti dovrebbero essere impiegati in modo più flessibile, al fine di fornire un sostegno tempestivo e mirato alle tecnologie critiche nei settori strategici. Una piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) dovrebbe pertanto essere istituita al fine di aiutare a fornire una risposta




alle esigenze di investimento dell'Unione, contribuendo a convogliare meglio gli attuali fondi dell'Unione verso investimenti critici, anche in progetti a livello dell'intera Unione e transfrontalieri, che mirano a sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche in settori strategici, preservando nel contempo condizioni di parità nel mercato interno, salvaguardando la coesione e che mirano a raggiungere una distribuzione geograficamente equilibrata dei progetti finanziati nell'ambito di STEP conformemente ai rispettivi mandati di programma.

- (9) Nell'attuare i programmi e le attività di cui al presente regolamento, la Commissione e gli Stati membri sono incoraggiati a promuovere e dare la priorità ai progetti nei distretti di accelerazione per le tecnologie a zero emissioni nette, come definiti dal regolamento sull'industria a zero emissioni nette, e ai progetti nei territori inclusi nei piani territoriali per una transizione giusta di cui al regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾ e nelle regioni meno sviluppate e in transizione, nonché nelle regioni più sviluppate degli Stati membri il cui PIL medio pro capite è inferiore alla media dell'UE-27 misurata in standard di potere d'acquisto e calcolata sulla base dei dati dell'Unione per il periodo dal 2015 al 2017.
- (10) La STEP dovrebbe mobilitare le risorse nell'ambito dei programmi dell'Unione esistenti, tra cui InvestEU, istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾, Orizzonte Europa, istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾, il Fondo europeo per la difesa, istituito dal regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾, e il Fondo per l'innovazione, istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾, il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo di coesione, istituiti dal regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾, il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), istituito dal regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾,


il Fondo per una transizione giusta (JTF), istituito dal regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁴⁾, il dispositivo per la ripresa e la resilienza, istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁵⁾, il programma UE per la salute (EU4Health), istituito dal regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁶⁾, e il programma Europa digitale, istituito dal regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁷⁾. Le risorse mobilitate nell'ambito di tali programmi dell'Unione dovrebbero essere accompagnate da finanziamenti supplementari di 1,5 miliardi di EUR per il Fondo europeo per la difesa, da destinare a progetti che contribuiscono agli obiettivi STEP.

- ⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1).
- ⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).
- ⁽⁹⁾ Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).
- ⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149).
- ⁽¹¹⁾ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
- ⁽¹²⁾ Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60).
- ⁽¹³⁾ Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21).
- ⁽¹⁴⁾ Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1).
- ⁽¹⁵⁾ Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).
- ⁽¹⁶⁾ Regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 («programma UE per la salute») (EU4Health) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 1).
- ⁽¹⁷⁾ Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1).



- (11) Dovrebbe essere assegnato un marchio di sovranità ai progetti che contribuiscono agli obiettivi STEP, a condizione che il progetto sia stato valutato e sia conforme ai requisiti minimi di qualità, in particolare i criteri di ammissibilità, esclusione e assegnazione, previsti da inviti a presentare proposte nell'ambito di Orizzonte Europa, del Fondo europeo per la difesa del Fondo per l'innovazione, del programma UE per la salute (EU4Health) o del programma Europa digitale, indipendentemente dal fatto che il progetto abbia ricevuto finanziamenti nell'ambito di uno di tali strumenti. Tali requisiti minimi di qualità sono stabiliti nell'ottica di individuare i progetti di qualità elevata. Il marchio di sovranità dovrebbe essere assegnato in linea con gli specifici criteri di ammissibilità definiti negli inviti a presentare proposte nell'ambito dei programmi interessati, che possono includere limitazioni geografiche, se del caso e se previsto nei rispettivi atti legislativi che disciplinano tali programmi. Nel preparare l'ambito di applicazione degli inviti a presentare proposte cui potrebbe essere assegnato un marchio di sovranità, la Commissione dovrebbe prevedere, se del caso, l'obbligo di indicare in che modo si prevede che le proposte di progetti contribuiscano al rafforzamento e alla strutturazione delle reti locali di attori industriali e alla creazione di posti di lavoro. Ove possibile e opportuno, tali inviti a presentare proposte dovrebbero essere costantemente aperti. Il marchio di sovranità dovrebbe essere utilizzato come marchio di qualità per aiutare i progetti ad attrarre investimenti pubblici e privati certificandone il contributo agli obiettivi STEP. Il marchio di sovranità dovrebbe promuovere inoltre un migliore accesso ai finanziamenti dell'Unione, in particolare agevolando i finanziamenti cumulativi o combinati provenienti da diversi strumenti dell'Unione. Occorre inoltre incoraggiare gli Stati membri a tenere conto del marchio di sovranità nel momento in cui concedono un sostegno finanziario mediante i loro programmi.
- (12) A tal fine dovrebbe essere possibile basarsi sulle valutazioni effettuate per altri programmi dell'Unione conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁸⁾, così da ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari dei fondi dell'Unione e incoraggiare gli investimenti in tecnologie prioritarie. A condizione che si conformino alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/241, gli Stati membri dovrebbero considerare la possibilità di includere progetti cui è stato assegnato il marchio di sovranità nel rivedere i loro piani per la ripresa e la resilienza e dovrebbero essere in grado di considerare la possibilità di includere progetti nel decidere in merito ai progetti di investimento da finanziare a titolo della loro quota del Fondo per la modernizzazione stabilito dalla direttiva 2003/87/CE. Il marchio di sovranità dovrebbe inoltre essere preso in considerazione dalla Commissione nel contesto della procedura di cui all'articolo 19 del protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti allegato al Trattato sull'Unione europea (TUE) e al TFUE ("statuto della BEI") e della verifica della conformità di cui al regolamento (UE) 2021/523. I partner esecutivi dovrebbero inoltre esaminare i progetti ai quali è stato assegnato il marchio di sovranità ove rientrino nel loro ambito geografico e di attività, conformemente a tale regolamento. Le autorità responsabili dei programmi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di sostenere progetti strategici riconosciuti in conformità del regolamento sull'industria a zero emissioni nette e del regolamento sulle materie prime critiche che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento e per i quali potrebbero applicarsi norme sul finanziamento cumulativo.
- (13) La STEP dovrebbe essere attuata in modo effettivo, efficiente, equo e trasparente. In tale ottica, la Commissione dovrebbe essere responsabile dell'assegnazione e della promozione del marchio di sovranità, della gestione di un nuovo sito web accessibile al pubblico ("portale sulla sovranità") e dell'interazione con le autorità competenti e i portatori di interessi pertinenti per il conseguimento degli obiettivi STEP. La Commissione dovrebbe inoltre promuovere l'uniformità, la coerenza, la sinergia e la complementarità tra i programmi dell'Unione per sostenere i progetti che contribuiscono agli obiettivi STEP.
- (14) Il portale della sovranità dovrebbe essere creato dalla Commissione per fornire informazioni sul sostegno disponibile per i progetti che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi STEP. Per rispondere alle esigenze di imprese e promotori di progetti alla ricerca di fondi per progetti STEP nell'ambito dei programmi di finanziamento dell'Unione, il portale della sovranità dovrebbe mostrare, in modo accessibile e facilmente consultabile, le opportunità di finanziamento per gli investimenti STEP disponibili a titolo del bilancio dell'Unione. Dovrebbe includere informazioni sui programmi a gestione diretta dell'Unione, quali Orizzonte Europa, il Fondo europeo per la difesa, il Fondo per l'innovazione, il programma UE per la salute (EU4Health), il programma Europa digitale e altre


⁽¹⁸⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).



fonti di finanziamento dell'Unione, quali InvestEU, il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il FESR il Fondo di coesione, il FSE+ e il JTF. Il portale della sovranità dovrebbe inoltre contribuire ad aumentare la visibilità degli investimenti STEP presso gli investitori indicando i progetti cui è stato assegnato un marchio di sovranità. Il portale della sovranità dovrebbe altresì fornire un elenco di autorità nazionali competenti che fungono da punti di contatto per l'attuazione di STEP a livello nazionale. La Commissione dovrebbe garantire che il portale della sovranità sia complementare a piattaforme analoghe ed evitare un eccesso di regolamentazione e oneri amministrativi.

- (15) La Commissione dovrebbe monitorare l'attuazione degli obiettivi STEP per seguire i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi strategici dell'Unione. Tale monitoraggio dovrebbe essere effettuato in modo tale da essere mirato e proporzionato alle attività svolte nell'ambito della STEP onde evitare un eccesso di regolamentazione e oneri amministrativi, in particolare per i beneficiari dei finanziamenti. Al fine di assicurare l'assunzione di responsabilità nei confronti dei cittadini dell'Unione, la Commissione dovrebbe riferire annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi STEP nell'ambito dei programmi, alla spesa complessiva di STEP disaggregata per programma, e alla performance di STEP sulla base degli indicatori di prestazione di cui a tali programmi. Se disponibili, dovrebbero essere fornite informazioni sul contributo qualitativo e quantitativo della piattaforma ai progetti transfrontalieri e ai progetti realizzati da ciascuno Stato membro.
- (16) Sebbene si fondi sulla riprogrammazione e sul rafforzamento dei programmi esistenti per sostenere investimenti strategici e per ridurre le dipendenze strategiche dell'Unione, la STEP costituisce anche un importante elemento per verificare la fattibilità e la preparazione di eventuali nuovi interventi al fine di sostenere la sovranità e la competitività in settori strategici e di rafforzare la politica industriale dell'Unione. La STEP dovrebbe in particolare servire da base per considerare eventuali azioni simili, come un Fondo per la sovranità europea.
- (17) La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione intermedia del presente regolamento, in cui dovrebbe esaminare la pertinenza delle azioni intraprese a norma del presente regolamento al fine di ridurre le dipendenze strategiche dell'Unione e di rafforzare la sua autonomia. Nella valutazione intermedia si dovrebbe inoltre valutare la fattibilità di un ampliamento del portale della sovranità inteso a riunire in un unico portale tutti i siti web esistenti disponibili al pubblico e a fornire informazioni sui programmi dell'Unione in regime di gestione diretta, concorrente e indiretta come pure la fattibilità di creare un simulatore rapido per fornire ai promotori di progetti orientamenti sui programmi e sui fondi dell'Unione per i quali il loro progetto specifico potrebbe essere ammissibile.
- (18) Il Fondo per l'innovazione sostiene gli investimenti nelle tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio, che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Il Fondo per l'innovazione sarà pertanto essenziale per sostenere lo sviluppo o la fabbricazione nell'Unione di tecnologie pulite critiche ed efficienti sotto il profilo delle risorse. Nell'elaborazione e nell'attuazione di inviti a presentare proposte o di procedure competitive nel quadro del Fondo per l'innovazione, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione i progetti riconosciuti come strategici in conformità del regolamento sull'industria a zero emissioni nette, che sono considerati idonei a contribuire agli obiettivi STEP.
- (19) Al fine di ampliare le possibilità di sostegno per gli investimenti volti a rafforzare lo sviluppo industriale e le catene del valore nei settori strategici, è opportuno estendere l'ambito di intervento del FESR prevedendo al suo interno nuovi obiettivi specifici, fatte salve le norme in materia di ammissibilità delle spese e di spesa per il clima di cui al regolamento (UE) 2021/1058 e al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁹⁾. Nei settori strategici dovrebbe inoltre essere possibile sostenere investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, pur mantenendo una particolare attenzione alle PMI, che possano coadiuvare in modo sostanziale lo sviluppo delle regioni meno sviluppate e in transizione, nonché di quelle più sviluppate degli Stati membri con PIL pro capite

⁽¹⁹⁾ Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).




inferiore alla media UE-27. Le autorità di gestione sono incoraggiate a promuovere la collaborazione tra le grandi imprese e le PMI locali, le catene di approvvigionamento e gli ecosistemi tecnologici e di innovazione. Ciò consentirebbe di accrescere la capacità complessiva dell'Europa di rafforzare la propria posizione in questi settori fornendo accesso a tutti gli Stati membri a tali investimenti, contrastando così il rischio di un aumento delle disparità. Le risorse programmate per questi nuovi obiettivi specifici dovrebbero limitarsi a un massimo del 20 % della dotazione nazionale iniziale del FESR, conformemente al regolamento (UE) 2021/1060.

- (20) Al fine di mantenere un elevato livello di ambizione per il conseguimento degli obiettivi climatici nella politica di coesione, consentendo al contempo la flessibilità tra il Fondo di coesione e il FESR, l'importo del contributo del Fondo di coesione all'azione per il clima che supera il 37 % della sua dotazione totale dovrebbe poter essere preso in considerazione nel calcolo del contributo del FESR all'azione per il clima da un lato e l'importo del contributo del FESR all'azione per il clima che supera il 30 % della sua dotazione totale dovrebbe poter essere preso in considerazione nel calcolo del contributo del Fondo di coesione all'azione per il clima dall'altro lato.
- (21) L'ambito di intervento del JTF dovrebbe essere esteso anche agli investimenti nelle tecnologie contemplate dal presente regolamento e all'affrontare le carenze di manodopera e di competenze che sono necessarie a realizzare tali investimenti, che contribuiscono agli obiettivi STEP effettuati dalle grandi imprese, pur mantenendo una particolare attenzione alle PMI, a condizione che tali investimenti siano compatibili con il contributo previsto alla transizione verso la neutralità climatica stabilito nei piani territoriali per una transizione giusta conformemente al regolamento (UE) 2021/1056. Per fornire sostegno a tali investimenti non dovrebbe essere necessaria una revisione del piano territoriale per una transizione giusta se tale revisione è legata esclusivamente all'analisi del divario atta a giustificare l'investimento dal punto di vista della creazione di posti di lavoro. Nell'ambito del sostegno alle imprese diverse dalle PMI, è opportuno prendere in considerazione anche gli investimenti che contribuiscono alla creazione di apprendistati e posti di lavoro o all'offerta di istruzione o formazione per l'acquisizione di nuove competenze.
- (22) Il FSE+, che è il principale fondo dell'Unione per gli investimenti nelle persone, fornisce un contributo fondamentale per promuovere lo sviluppo di competenze. Al fine di agevolare l'impiego del FSE+ per gli obiettivi STEP, dovrebbe essere possibile utilizzare il FSE+ per coprire investimenti volti a conseguire una forza lavoro qualificata e resiliente, pronta per il mondo del lavoro del futuro.
- (23) Al fine di contribuire ad accelerare gli investimenti e fornire liquidità immediata per gli investimenti a sostegno degli obiettivi STEP nell'ambito del FESR, del FSE+ e del JTF, dovrebbe essere messo a disposizione un importo supplementare di prefinanziamento eccezionale sotto forma di pagamento una tantum in relazione alle priorità dedicate a tali investimenti. Il prefinanziamento supplementare dovrebbe applicarsi all'intera dotazione del JTF, data la necessità di accelerarne l'attuazione e la forte pertinenza del JTF nel fornire sostegno agli Stati membri per il conseguimento degli obiettivi STEP. Le norme applicabili a tali importi di prefinanziamento eccezionale dovrebbero essere coerenti con le norme applicabili al prefinanziamento stabilite dal regolamento (UE) 2021/1060. Inoltre, onde incentivare ulteriormente la diffusione di tali investimenti e garantirne un'attuazione più rapida, dovrebbe essere prevista la possibilità di portare il tasso massimo di cofinanziamento dell'Unione al 100 % per le priorità STEP. Nell'attuazione degli obiettivi STEP, le autorità di gestione dovrebbero essere incoraggiate ad applicare determinati criteri sociali e a promuovere risultati sociali positivi, come la creazione di apprendistati e di posti di lavoro di qualità per i giovani svantaggiati, soprattutto i giovani che non lavorano né seguono un percorso scolastico o formativo, l'impiego dei criteri di aggiudicazione sociali di cui alle direttive 2014/23/UE⁽²⁰⁾, 2014/24/UE⁽²¹⁾ e 2014/25/UE⁽²²⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, qualora un progetto sia attuato da un organismo soggetto a tali direttive e ad applicare il pagamento dei salari applicabili stabiliti mediante contrattazione collettiva.

⁽²⁰⁾ Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

⁽²¹⁾ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

⁽²²⁾ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).




- (24) Il regolamento (UE) 2021/1060 dovrebbe essere modificato affinché i progetti cui è stato assegnato un marchio di sovranità possano beneficiare di un migliore accesso ai finanziamenti dell'Unione, in particolare agevolando i finanziamenti cumulativi o combinati provenienti da diversi strumenti dell'Unione. A tal fine, le autorità di gestione dovrebbero poter concedere sostegno a carico del FESR o del FSE+ direttamente per le operazioni cui è stato assegnato un marchio di sovranità.
- (25) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi e per garantire uno sviluppo tempestivo di STEP, dovrebbe essere possibile, in deroga alle norme applicabili, escludere dalla revisione intermedia del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione e del JTF di cui al regolamento (UE) 2021/1060 le priorità che sono state incluse in relazione agli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP. Tali modifiche del programma dovrebbero poter comportare l'assegnazione definitiva della totalità o di parte dell'importo di flessibilità per gli anni 2026 e 2027. La Commissione dovrebbe approvare le modifiche del programma riguardanti esclusivamente l'introduzione di priorità che contribuiscono agli obiettivi STEP e che sono presentate entro il 31 agosto 2024, entro due mesi dalla loro presentazione da parte di uno Stato membro. Inoltre, dovrebbe essere possibile anche introdurre eventuali modifiche corrispondenti negli accordi di partenariato di cui al regolamento (UE) 2021/1060 e ottenere la loro approvazione da parte della Commissione in tempi rapidi.
- (26) Negli ultimi anni il quadro normativo per l'attuazione dei programmi del periodo 2014-2020 è stato adattato per offrire agli Stati membri e alle regioni maggiore flessibilità in termini di norme di attuazione e maggiore liquidità per far fronte agli effetti della pandemia di COVID-19 e della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Tali misure, introdotte alla fine del periodo di programmazione, richiedono tempo e risorse amministrative sufficienti per essere pienamente sfruttate e attuate, in particolare nel momento in cui gli Stati membri concentrano risorse sulla revisione dei programmi operativi 2021-2027 collegati agli obiettivi STEP. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle autorità del programma e di evitare eventuali perdite di fondi al momento della chiusura per motivi puramente amministrativi, i termini per la chiusura amministrativa dei programmi del periodo 2014 - 2020 nei regolamenti (UE) n. 1303/2013 ⁽²³⁾ e (UE) n. 223/2014 ⁽²⁴⁾ dovrebbero essere prorogati. Più specificamente, il termine per la presentazione della domanda finale di pagamento dovrebbe essere prorogato di 12 mesi. Inoltre, anche il termine per la presentazione dei documenti di chiusura dovrebbe essere prorogato di 12 mesi. Nel contesto di questa modifica, è opportuno chiarire che la distribuzione di prodotti alimentari e materiali acquistati fino al termine del periodo di ammissibilità (fine del 2023) dovrebbe poter continuare dopo tale data.

Al fine di garantire una corretta esecuzione del bilancio dell'Unione e il rispetto dei massimali di pagamento, i pagamenti da effettuare nel 2025 dovrebbero essere limitati per ciascun programma all'1 % delle dotazioni finanziarie provenienti dalle risorse del quadro finanziario pluriennale per gli anni dal 2021 al 2027, stabilito nel regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio ⁽²⁵⁾. Gli importi dovuti che superano il massimale dell'1 % degli stanziamenti del programma per ciascun fondo per il 2025 non dovrebbero essere versati nel 2025 né negli anni successivi, ma sarebbero utilizzati esclusivamente per la liquidazione dei prefinanziamenti. Gli importi non utilizzati dovrebbero essere disimpegnati conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 al momento della chiusura. Al fine di garantire che le regioni ultraperiferiche possano beneficiare appieno del sostegno a titolo dei fondi di cui al presente regolamento, occorre chiarire che, ai fini della flessibilità prevista dal regolamento (UE) n. 1303/2013, le dotazioni speciali supplementari per le regioni ultraperiferiche dovrebbero essere considerate parte della dotazione del FESR per la stessa categoria di regioni a cui appartiene la regione ultraperiferica interessata. Nonostante le diverse regole di ammissibilità applicabili alla dotazione speciale supplementare, dovrebbe anche essere possibile applicare tale flessibilità tra la dotazione speciale supplementare e altre dotazioni del FESR per la stessa categoria di regioni nell'ambito di un programma.

⁽²³⁾ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).


⁽²⁴⁾ Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1).

⁽²⁵⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).



- (27) Le flessibilità previste per il periodo di programmazione 2014 - 2020 hanno aiutato gli Stati membri a rispondere alla crisi e a operare per la ripresa e a far fronte all'ulteriore pressione sui bilanci pubblici causata dalla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina. Al fine di consentire agli Stati membri di far fronte a una pressione costante sui bilanci, in linea con la possibilità prevista dal regolamento (UE) n. 1303/2013, la proroga della possibilità di applicare un tasso di cofinanziamento dell'Unione del 100 % ai programmi di coesione dovrebbe essere prevista retroattivamente per il periodo contabile finale dal 1 luglio 2023 al 30 giugno 2024, qualora uno Stato membro notifichi alla Commissione prima della trasmissione della domanda finale di pagamento intermedio per il periodo contabile finale, in conformità degli stanziamenti di bilancio e in subordine ai fondi disponibili.
- (28) InvestEU è il programma faro dell'Unione volto a stimolare gli investimenti, in particolare a favore della transizione verde e digitale, fornendo finanziamenti guidati dalla domanda, anche attraverso meccanismi di finanziamento misto, e assistenza tecnica. Tale approccio contribuisce ad attrarre ulteriori capitali pubblici e privati negli attuali ambiti di intervento. Onde garantire il pieno assorbimento dei fondi disponibili, e a condizione che i partner esecutivi non dispongano di capacità sufficienti per assorbire il 25 % della garanzia dell'UE prevista dal regolamento (UE) 2021/523 ad essi destinata, la Commissione dovrebbe poter concedere al gruppo BEI più del 75 % della garanzia dell'UE. In tale contesto, la Commissione dovrebbe incoraggiare e assistere i partner esecutivi diversi dal gruppo BEI ad assorbire integralmente i finanziamenti a loro disposizione. Gli Stati membri sono invitati a contribuire al comparto degli Stati membri di InvestEU onde sostenere prodotti finanziari in linea con gli obiettivi STEP negli attuali ambiti di intervento, fatte salve le norme applicabili in materia di aiuti di Stato. Gli Stati membri dovrebbero poter includere, quale misura nei loro piani per la ripresa e la resilienza, un contributo in contanti per il comparto degli Stati membri di InvestEU a sostegno degli obiettivi STEP negli attuali ambiti di intervento. Tale contributo supplementare a sostegno degli obiettivi STEP potrebbe arrivare fino al 6 % della dotazione finanziaria totale dei loro piani per la ripresa e la resilienza destinata al comparto degli Stati membri di InvestEU. È inoltre opportuno introdurre una maggiore flessibilità e chiarimenti per perseguire meglio gli obiettivi STEP. Per i progetti che contribuiscono agli obiettivi STEP, occorre compiere i massimi sforzi per garantire che, alla fine del periodo di investimento, sia coperta una vasta gamma di settori e regioni e sia evitata un'eccessiva concentrazione settoriale o geografica.
- (29) Orizzonte Europa è il principale programma di finanziamento dell'Unione per la ricerca e l'innovazione e il suo Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) fornisce sostegno in particolare alle innovazioni in grado di essere pionieristiche e dirompenti con potenziale di espansione che potrebbero essere troppo rischiose per gli investitori privati. È opportuno prevedere una maggiore flessibilità nell'ambito di Orizzonte Europa, in modo che l'Acceleratore del CEI possa fornire sostegno sotto forma di solo capitale proprio alle PMI considerate non idonee al finanziamento bancario, comprese le start-up, come pure alle piccole imprese a media capitalizzazione considerate non idonee al finanziamento bancario, intente a realizzare innovazioni, in particolare a quelle che lavorano alle tecnologie sostenute dalla STEP, a prescindere dall'eventualità che abbiano precedentemente ricevuto altri tipi di sostegno dall'Acceleratore del CEI. L'attuazione dello strumento finanziario che, nell'ambito dell'Acceleratore del CEI, mette a disposizione investimenti sotto forma di capitale o altra forma rimborsabile ("Fondo CEI") è attualmente limitata a un importo di investimento massimo di 15 milioni di EUR, tranne in casi eccezionali, e non permette cicli di finanziamento successivi o importi di investimento più elevati. La fornitura di sostegno sotto forma di solo capitale proprio per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione considerate non idonee al finanziamento bancario consentirebbe di colmare l'attuale carenza del mercato, in particolare per un fabbisogno di investimenti compreso tra 15 e 50 milioni di EUR. Inoltre, l'esperienza ha dimostrato che gli importi impegnati per il progetto pilota del CEI nell'ambito di Orizzonte 2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁶⁾, non sono pienamente utilizzati. Il regolamento (UE) 2021/695 dovrebbe essere modificato anche per tenere conto dell'aumento della dotazione per il Fondo europeo per la difesa.
- (30) Il CEI svolge un ruolo fondamentale nell'offrire finanziamenti iniziali alle start-up e alle piccole imprese a media capitalizzazione in rapida crescita. Grazie alle sue conoscenze specialistiche, il CEI si trova in una posizione ideale per migliorare le opportunità di finanziamento per le imprese alla ricerca di capitali al fine di espandersi al di là della fase iniziale di innovazione. Alla luce del ruolo centrale svolto dal Fondo CEI per il successo di STEP, è opportuno chiarire le disposizioni legislative relative al funzionamento del CEI.

⁽²⁶⁾ Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).



- (31) Il Fondo europeo per la difesa è il principale programma volto a migliorare la competitività, l'innovazione, l'efficienza e l'autonomia tecnologica dell'industria della difesa dell'Unione, contribuendo in tal modo all'autonomia strategica aperta dell'Unione. Lo sviluppo di capacità di difesa è cruciale in quanto sostiene la capacità e l'autonomia dell'industria dell'Unione in termini di sviluppo di prodotti per la difesa, nonché l'indipendenza degli Stati membri in quanto utilizzatori finali di tali prodotti. È pertanto opportuno che una dotazione supplementare sia messa a disposizione per il sostegno di progetti che contribuiscono allo sviluppo di applicazioni nel settore della difesa rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
- (32) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire rafforzare la sovranità e la sicurezza dell'Unione, accelerare le transizioni verde e digitale dell'Unione, migliorarne la competitività e ridurre le sue dipendenze strategiche, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo 1

STEP

Articolo 1


Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce una piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (Strategic Technologies for Europe Platform - «STEP») a sostegno delle tecnologie strategiche critiche ed emergenti e delle rispettive catene di approvvigionamento in settori pertinenti.
2. Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi STEP, l'importo del sostegno finanziario disponibile nell'ambito di STEP e le norme per l'attuazione del marchio di sovranità e del portale della sovranità come pure per la rendicontazione rispetto agli obiettivi STEP.

Articolo 2

Obiettivi STEP

1. Al fine di garantire la sovranità e la sicurezza dell'Unione, ridurre le dipendenze strategiche dell'Unione in settori strategici, potenziare la competitività dell'Unione rafforzando la sua resilienza e produttività attraverso la mobilitazione di finanziamenti, favorire condizioni di parità nel mercato interno, promuovere la partecipazione transfrontaliera, anche delle PMI, rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale e la solidarietà tra gli Stati membri e le regioni, nonché promuovere un accesso inclusivo a posti di lavoro attraenti e di qualità investendo nelle competenze del futuro e adattando la sua base economica, industriale e tecnologica alle transizioni verde e digitale, la STEP persegue gli obiettivi seguenti:
 - a) sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche in tutta l'Unione, o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore di cui al paragrafo 3, nei settori seguenti:
 - i) le tecnologie digitali, incluse quelle che contribuiscono ai traguardi e agli obiettivi del programma strategico per il decennio digitale 2030, i progetti multinazionali, quali definiti all'articolo 2, punto 2), della decisione (UE) 2022/2481, e l'innovazione delle tecnologie deep tech;
 - ii) le tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette quali definite nel regolamento sull'industria a zero emissioni nette;
 - iii) le biotecnologie, compresi i medicinali inclusi nell'elenco dell'Unione dei medicinali critici, e i loro componenti;



b) affrontare le carenze di manodopera e di competenze essenziali per tutti i tipi di posti di lavoro di qualità a sostegno dell'obiettivo di cui alla lettera a), in particolare attraverso progetti di apprendimento permanente, di istruzione e formazione, comprese le accademie europee dell'industria a zero emissioni nette istituite a norma delle disposizioni pertinenti del regolamento sull'industria a zero emissioni nette, e in stretta cooperazione con le parti sociali e le iniziative di istruzione e formazione già esistenti.

2. Le tecnologie di cui al paragrafo 1, lettera a), sono considerate critiche se soddisfano almeno una delle condizioni seguenti:

a) apportano al mercato interno un elemento innovativo, emergente e all'avanguardia con un notevole potenziale economico;

b) contribuiscono a ridurre o a prevenire le dipendenze strategiche dell'Unione.

3. La catena del valore per lo sviluppo e la fabbricazione delle tecnologie critiche di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, fa riferimento ai prodotti finali, nonché ai componenti e ai macchinari specifici utilizzati primariamente per la produzione di tali prodotti e alle materie prime critiche di cui ad un allegato I del regolamento (UE) sulle materie prime critiche, nonché ai relativi servizi critici e specifici per lo sviluppo o la fabbricazione di tali prodotti finali.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, la catena del valore per lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento sull'industria a zero emissioni nette e le tecnologie di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii), del presente articolo si riferisce ai prodotti finali, nonché ai componenti e ai macchinari specifici utilizzati primariamente per la produzione di tali prodotti finali, quali definiti nel regolamento sull'industria a zero emissioni nette, nonché ai relativi servizi critici e specifici per lo sviluppo o la fabbricazione di tali prodotti finali.

4. I progetti strategici riconosciuti in conformità delle disposizioni pertinenti del regolamento sull'industria a zero emissioni nette, e conformi ai criteri relativi a resilienza o competitività, sono considerati progetti che contribuiscono all'obiettivo STEP di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii).

5. I progetti strategici riconosciuti in conformità delle disposizioni pertinenti del regolamento sulle materie prime critiche, sono considerati progetti che contribuiscono all'obiettivo STEP di cui al paragrafo 1, lettera a).

6. Qualora un importante progetto di comune interesse europeo (IPCEI) approvato dalla Commissione a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE riguardi uno dei settori tecnologici di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, le tecnologie pertinenti sono considerate critiche.


7. Entro il 2 maggio 2024, la Commissione emana orientamenti sulle modalità con cui le tecnologie nei settori di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo possono essere considerate critiche e su come possono essere soddisfatte le condizioni stabilite al paragrafo 2 del presente articolo. Inoltre, in tali orientamenti la Commissione chiarisce il concetto di catena del valore e relativi servizi essenziali e specifici per lo sviluppo o la fabbricazione dei prodotti finali di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Se del caso, gli orientamenti sono riesaminati alla luce della relazione di valutazione intermedia di cui all'articolo 8.

Articolo 3

Sostegno finanziario

1. Il sostegno finanziario per l'attuazione della STEP è fornito dai programmi esistenti dell'Unione.

2. Al fine di rafforzare la capacità di conseguire gli obiettivi STEP, l'attuazione della STEP è sostenuta mediante un importo di 1 500 000 000 EUR a prezzi correnti a titolo della dotazione finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/697. Tale importo è eseguito conformemente a tale regolamento ed è utilizzato allo scopo di conseguire gli obiettivi STEP.




Articolo 4

Marchio di sovranità e finanziamento combinato e cumulativo

1. La Commissione assegna un marchio di sovranità a qualsiasi progetto che contribuisca a uno degli obiettivi STEP, a condizione che il progetto sia stato valutato e sia conforme ai requisiti minimi di qualità, in particolare i criteri di ammissibilità, esclusione e assegnazione, previsti da un invito a presentare proposte a norma dei regolamenti (UE) 2021/522, (UE) 2021/694, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697, (o del regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione ⁽²⁷⁾).
2. Un invito a presentare proposte di cui al paragrafo 1 può includere limitazioni geografiche e, se del caso, conformemente alla pertinente legislazione settoriale dell'Unione, include obblighi in materia di rispetto delle condizioni di lavoro e di impiego ai sensi del diritto dell'Unione e nazionale, delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro e dei contratti collettivi applicabili.
3. Il marchio di sovranità è utilizzato come marchio di qualità, in particolare al fine di:
 - a) beneficiare del sostegno per il progetto nell'ambito di un altro programma dell'Unione, conformemente alle norme applicabili a tale programma; o
 - b) finanziare il progetto mediante un finanziamento cumulativo o combinato con un altro strumento dell'Unione, in conformità delle norme applicabili a tali strumenti.
4. In sede di revisione dei loro piani per la ripresa e la resilienza a norma del regolamento (UE) 2021/241, gli Stati membri, fatte salve le disposizioni di tale regolamento, considerano prioritari i quei progetti ai quali sia stato assegnato il marchio di sovranità a norma del paragrafo 1 del presente articolo.
5. Nel decidere in merito ai progetti di investimento da finanziare a titolo delle rispettive quote del Fondo per la modernizzazione a norma dell'articolo 10 quinquies della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri possono considerare prioritari quei progetti relativi a tecnologie critiche pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse ai quali sia stato assegnato il marchio di sovranità conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. Inoltre gli Stati membri possono decidere di concedere un sostegno nazionale ai progetti a cui sia stato assegnato il marchio di sovranità che contribuiscano all'obiettivo STEP di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del presente regolamento.
6. Conformemente al regolamento (UE) 2021/523, il marchio di sovranità è tenuto in considerazione nel contesto della procedura di cui all'articolo 19 dello statuto della BEI e della verifica della conformità di cui all'articolo 23, paragrafo 3, di tale regolamento. Inoltre, i partner esecutivi esaminano tempestivamente i progetti ai quali è stato assegnato il marchio di sovranità nel caso in cui rientrino nel loro ambito geografico e di attività, come stabilito all'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/523.
7. I progetti strategici riconosciuti conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento sull'industria a zero emissioni nette] e al regolamento sulle materie prime critiche, che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 e che beneficiano di un contributo a titolo dei programmi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, possono anche ricevere un contributo da qualsiasi altro programma dell'Unione, compresi i fondi in regime di gestione concorrente, a condizione che i contributi non riguardino gli stessi costi. Al corrispondente contributo fornito al progetto strategico si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili del progetto strategico. Il sostegno proveniente dai diversi programmi dell'Unione può essere calcolato su base proporzionale in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno.
8. L'assegnazione di un marchio di sovranità e l'erogazione del finanziamento cumulativo non pregiudicano le norme applicabili in materia di aiuti di Stato né gli obblighi internazionali dell'Unione.

⁽²⁷⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione, del 26 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del fondo per l'innovazione (GU L 140 del 28.5.2019, pag. 6).



9. Il marchio di sovranità è valido per il periodo di attuazione del progetto a cui è stato assegnato e cessa di essere valido se tale progetto non ha avuto inizio entro cinque anni dall'assegnazione o se il progetto è stato trasferito al di fuori dell'Unione.

Articolo 5

Attuazione di STEP

Ai fini dell'attuazione di STEP, la Commissione, in particolare:

- a) promuove il marchio di sovranità di cui all'articolo 4, paragrafo 1, segnatamente per migliorare la visibilità dei progetti ai quali è stato assegnato il marchio di sovranità e dei progetti che hanno ricevuto finanziamenti nell'ambito di FESR, Fondo di coesione, FSE+ o JTF;
- b) istituisce e gestisce il portale della sovranità di cui all'articolo 6, in particolare avvicinando tutte le opportunità di finanziamento dell'Unione ai potenziali beneficiari e migliorando la trasparenza nei confronti dei cittadini dell'Unione;
- c) mantiene i contatti con le autorità nazionali competenti designate a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, e con altri portatori di interessi pertinenti, al fine di coordinare e scambiare informazioni sulle esigenze finanziarie, sulle strozzature esistenti e sulle migliori pratiche in materia di accesso ai finanziamenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento;
- d) promuove contatti tra i settori delle tecnologie di cui all'articolo 2, facendo particolare ricorso alle alleanze, alle reti e alle strutture industriali esistenti, come la piattaforma europea per l'industria a zero emissioni nette istituita dal regolamento sull'industria a zero emissioni nette e il comitato europeo per le materie prime critiche istituito dal regolamento sulle materie prime critiche;
- e) promuove l'uniformità, la coerenza, la sinergia e la complementarità tra i programmi dell'Unione per sostenere gli obiettivi STEP.

Articolo 6


Portale della sovranità

1. La Commissione crea un apposito sito web accessibile al pubblico («portale della sovranità»), che fornisce informazioni sulle opportunità di finanziamento per i progetti connessi a STEP e che migliora la visibilità di tali progetti, in particolare visualizzando le informazioni seguenti:

- a) le informazioni sui programmi dell'Unione nell'ambito del presente regolamento e sui bandi di gara e inviti a presentare proposte in corso e futuri collegati agli obiettivi STEP nell'ambito di tali rispettivi programmi;
- b) i dettagli dei progetti che hanno assegnato un marchio di sovranità a norma dell'articolo 4;
- c) i dettagli dei progetti che sono stati riconosciuti come strategici ai sensi del regolamento sull'industria a zero emissioni nette e del regolamento sulle materie prime critiche, nella misura in cui rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 del presente regolamento;
- d) i dettagli dei progetti che sostengono gli obiettivi STEP e che sono stati selezionati per ricevere sostegno a norma del FESR, Fondo di coesione, FSE+ o JTF, nella misura in cui sono stati comunicati alla Commissione conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.
- e) i contatti delle autorità nazionali competenti designate a norma del paragrafo 5.

2. Sul portale della sovranità figurano anche informazioni sull'attuazione di STEP e informazioni sulle spese di bilancio dell'Unione di cui all'articolo 7, come pure informazioni sugli indicatori di prestazione definiti nell'ambito dei rispettivi programmi.

3. Il portale della sovranità è avviato il 1° marzo 2024 ed è aggiornato periodicamente dalla Commissione.



4. Entro il 2° giugno 2024, ogni Stato membro designa un'autorità nazionale competente che funge da suo principale punto di contatto per l'attuazione di STEP.
5. Se disponibili, le autorità nazionali competenti di cui al paragrafo 4 del presente articolo comunicano alla Commissione i dettagli dei progetti che sostengono gli obiettivi STEP e che sono stati selezionati per ricevere sostegno a norma di FESR, Fondo di coesione, FSE+ e JTF della Commissione affinché figurino sul portale della sovranità.

Articolo 7

Monitoraggio e relazioni annuali

1. La Commissione monitora l'attuazione di STEP e misura il conseguimento degli obiettivi STEP, sulla base dei quadri di monitoraggio dei programmi dell'Unione di cui all'articolo 3. Il monitoraggio dell'attuazione è mirato e proporzionato alle attività svolte nell'ambito di STEP.
2. La Commissione garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione delle attività svolte nell'ambito di STEP. A tal fine, i destinatari dei finanziamenti dell'Unione contribuiscono ai dati per il monitoraggio sulla base degli obblighi di comunicazione esistenti, ove necessario e in modo proporzionato.
3. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione di STEP e la rende disponibile al pubblico.
4. La relazione annuale contiene informazioni consolidate sui progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi STEP nell'ambito di ciascuno dei programmi di cui all'articolo 3, ivi incluse, ove disponibili, informazioni qualitative e quantitative sul sostegno di STEP per ciascuno Stato membro e sui progetti transfrontalieri.
5. La relazione annuale comprende inoltre le informazioni seguenti:
 - a) la spesa complessiva di STEP disaggregata per il programma;
 - b) la performance di STEP sulla base degli indicatori di prestazione definiti nei rispettivi programmi;
 - c) una panoramica del contributo di STEP agli obiettivi strategici dell'Unione volti a garantire la competitività a lungo termine;
 - d) un'analisi della distribuzione geografica e tecnologica dei progetti ai quali è stato assegnato il marchio di sovranità.


Articolo 8

Valutazione di STEP

1. Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione intermedia sull'attuazione di STEP allo scopo di fornire informazioni in vista dei futuri processi decisionali.
2. La relazione di valutazione intermedia esamina in particolare in quale misura gli obiettivi STEP sono stati conseguiti, l'efficienza nell'uso delle risorse e il suo valore aggiunto europeo.

La relazione di valutazione intermedia:

- a) fornisce inoltre una panoramica delle regioni dell'Unione per le quali i programmi di coesione sono stati modificati conformemente al principio di partenariato;
- b) valuta la pertinenza degli obiettivi e delle azioni di STEP, comprese le tecnologie critiche sostenute mediante STEP;



c) valuta la fattibilità di fornire informazioni sui programmi dell'Unione attraverso un portale unico dell'Unione, al fine di avvicinare tutte le opportunità di finanziamento dell'Unione ai potenziali beneficiari e migliorare la trasparenza nei confronti dei cittadini dell'Unione; e

d) valuta la fattibilità di istituire un simulatore per fornire ai promotori di progetti, in particolare alle PMI, orientamenti sulle opportunità di finanziamento dell'Unione nell'ambito delle quali il loro progetto specifico può essere ammissibile.

3. Ove opportuno, la relazione di valutazione intermedia è accompagnata da una proposta legislativa di modifica del presente regolamento al fine di ridurre le dipendenze strategiche dell'Unione e rafforzare la politica industriale dell'Unione, garantendo nel contempo il corretto funzionamento del mercato interno, evitando distorsioni del mercato e creando condizioni di parità nell'Unione, o da proposte legislative relative ad altre iniziative che perseguono obiettivi analoghi.

4. Al termine dell'attuazione dei programmi dell'Unione che sostengono STEP a livello finanziario, ma non oltre il 31 dicembre 2031, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione finale sull'attuazione di STEP, basandosi su tutti gli elementi inclusi nella relazione di valutazione intermedia e fornendo una sintesi degli elementi contenuti nelle relazioni annuali di cui all'articolo 7.

Capo 2

Modifiche

Articolo 9

Modifiche della direttiva 2003/87/CE

All'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE, dopo il quinto comma è inserito il comma seguente:

«Nell'elaborazione e nell'attuazione di inviti a presentare proposte o di procedure competitive nel quadro del Fondo per l'innovazione, la Commissione prende in considerazione i progetti strategici riconosciuti conformemente al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette, che sono considerati idonei a contribuire agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio (*). Gli Stati membri valutano la possibilità di fornire sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo di coesione, istituiti dal regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio (**), e del Fondo per una transizione giusta, istituito dal regolamento (UE) 2021/1056, a progetti realizzati sul loro territorio nel contesto dei meccanismi finanziari messi a punto nell'ambito del Fondo per l'innovazione, come il regime di "vendita all'asta come servizio».

(*) Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (GU L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj>).


(**) Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60).»;

Articolo 10

Modifiche del regolamento (UE) 2021/1058

Il regolamento (UE) 2021/1058 è così modificato:

1) l'articolo 3 è così modificato:



a) al paragrafo 1, lettera a), è aggiunto il punto seguente:

«vi) sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio (*)

(*) Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (GU L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj>).»;

b) al paragrafo 1, lettera b), è aggiunto il punto seguente:

«ix) sostenere gli investimenti che contribuiscono all'obiettivo STEP di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) 2024/795.»;

c) è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. Le risorse nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui al paragrafo 1, lettera a), punto vi), e lettera b), punto ix), sono programmate nell'ambito delle priorità dedicate corrispondenti al rispettivo obiettivo strategico e sono limitate a un massimo del 20 % della dotazione iniziale nazionale del FESR.

La Commissione versa il 30 % della dotazione alle priorità di cui al primo comma del presente paragrafo come stabilito nella decisione che approva la modifica del programma a titolo di prefinanziamento eccezionale una tantum in aggiunta al prefinanziamento annuale per il programma di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060 o all'articolo 51, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio (*). Tale prefinanziamento eccezionale è versato entro 60 giorni dall'adozione della decisione della Commissione che approva la modifica del programma, a condizione che la modifica del programma sia presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2025.

Conformemente all'articolo 90, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060 e all'articolo 51, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1059, per l'importo versato a titolo di prefinanziamento eccezionale la Commissione effettua la liquidazione contabile non oltre il periodo contabile finale.


Conformemente all'articolo 90, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1060, eventuali interessi generati dal prefinanziamento eccezionale sono utilizzati per il programma in questione allo stesso modo del FESR e sono registrati nei conti del periodo contabile finale.

Conformemente all'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento eccezionale non può essere sospeso.

Conformemente all'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento da prendere in considerazione ai fini del calcolo degli importi da disimpegnare comprende il prefinanziamento eccezionale versato.

In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, i tassi massimi di cofinanziamento per le priorità dedicate stabilite per sostenere gli obiettivi STEP sono pari al 100 %.

(*) Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 94).»;



2) l'articolo 5 è così modificato:

a) al paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:

«e) se contribuiscono al conseguimento dell'obiettivo specifico legato all'OS 1, stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto vi), o dell'obiettivo specifico legato all'OS 2, stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ix), nelle regioni meno sviluppate e in transizione, nonché nelle regioni più sviluppate degli Stati membri il cui PIL medio pro capite è inferiore alla media dell'UE-27 misurata in standard di potere d'acquisto e calcolata sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2015-2017, con particolare attenzione alle PMI.»

b) al paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«La lettera e) si applica ai programmi Interreg la cui copertura geografica all'interno dell'Unione comprenda esclusivamente le categorie di regioni di cui a tale lettera.»

c) è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis. Al fine di contribuire al conseguimento dell'obiettivo specifico legato all'OS 1, stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto vi), e dell'obiettivo specifico legato all'OS 2, stabilito alla lettera b), punto ix), del medesimo comma, il FESR sostiene anche attività di formazione, apprendimento permanente, riqualificazione e istruzione.»

3) all'allegato I, la tabella I è così modificata:

a) all'obiettivo strategico 1 è aggiunta la riga seguente:

	«vi) sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795	RCO elencati per gli obiettivi specifici i), iii) e iv) RCO 125 - Imprese: imprese sostenute legate principalmente a investimenti produttivi in tecnologie digitali e innovazioni delle tecnologie deep tech RCO 126 - Imprese: imprese sostenute legate principalmente a investimenti produttivi in tecnologie pulite e tecnologie efficienti sotto il profilo delle risorse RCO 127 - Imprese: imprese sostenute legate principalmente a investimenti produttivi in biotecnologie [Questi indicatori devono figurare come sottoinsiemi di RCO 01-RCO 04]	RCR elencati per gli obiettivi specifici i), iii) e iv)»;
--	--	--	---

b) all'obiettivo strategico 2 è aggiunta la riga seguente:

	«ix) Sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) 2024/795	RCO elencati per gli obiettivi specifici i), iii), iv) e vi) legati all'obiettivo strategico 1 RCO 125 - Imprese: imprese sostenute legate principalmente a investimenti produttivi in tecnologie digitali e innovazioni delle tecnologie deep tech RCO 126 - Imprese: imprese sostenute legate principalmente a investimenti produttivi in tecnologie pulite e tecnologie efficienti sotto il profilo delle risorse RCO 127 - Imprese: imprese sostenute legate principalmente a investimenti produttivi in biotecnologie [Questi indicatori devono figurare come sottoinsiemi di RCO 01-RCO 04]	RCR elencati per gli obiettivi specifici i), iii) e iv) legati all'obiettivo strategico 1»
--	---	---	--



4) all'allegato II, la tabella è così modificata:

a) all'obiettivo strategico 1 è aggiunta la riga seguente:

	«vi) Sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795	CCO elencati per gli obiettivi specifici i), iii) e iv) legati all'obiettivo strategico 1	CCR elencati per gli obiettivi specifici i), iii) e iv) legati all'obiettivo strategico 1*.
--	--	---	---

b) all'obiettivo strategico 2 è aggiunta la riga seguente:

	”ix) Sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), 056 del regolamento (UE) 2024/...	CCO elencati per gli obiettivi specifici i), iii) e iv) legati all'obiettivo strategico 1	CCR elencati per gli obiettivi specifici i), iii) e iv) legati all'obiettivo strategico 1*.
--	---	---	---

Articolo 11

Modifiche del regolamento (UE) 2021/1056

Il regolamento (UE) 2021/1056 è così modificato:

1) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2


Obiettivo specifico

In conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/1060 il JTF contribuisce all'obiettivo specifico di consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi. Il JTF può anche sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

(*) Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (GU L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj>);».

2) all'articolo 8, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Il JTF può inoltre sostenere gli investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, pur mantenendo una particolare attenzione alle PMI, che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795. Tale sostegno può essere fornito indipendentemente dal fatto che sia stata effettuata l'analisi del divario conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, lettera h), del presente regolamento e a prescindere dal suo esito. Tali investimenti sono ammissibili solo se non comportano una delocalizzazione quale definita all'articolo 2, punto 27), del regolamento (UE) 2021/1060. Per fornire tale sostegno non è necessaria una revisione del piano territoriale per una transizione giusta se tale revisione è legata esclusivamente all'analisi del divario. Gli apprendistati e i posti di lavoro, l'istruzione o la formazione per nuove competenze sono presi in considerazione nella procedura di selezione.»;



3) all'articolo 10 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. La Commissione versa il 30 % della dotazione del JTF, compresi gli importi trasferiti in conformità all'articolo 27 del regolamento (UE) 2021/1060, a un programma, quale definito nella decisione che approva il programma, a titolo di prefinanziamento eccezionale una tantum in aggiunta al prefinanziamento annuale per il programma di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento. Tale prefinanziamento eccezionale è versato a decorrere dal 1º marzo 2024.

Conformemente all'articolo 90, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060, per l'importo versato a titolo di prefinanziamento eccezionale la Commissione effettua la liquidazione contabile non oltre il periodo contabile finale.

Conformemente all'articolo 90, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1060, eventuali interessi generati dal prefinanziamento eccezionale sono utilizzati per il programma in questione allo stesso modo del JTF e sono registrati nei conti del periodo contabile finale.

Conformemente all'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento eccezionale non può essere sospeso.

Conformemente all'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento da prendere in considerazione ai fini del calcolo degli importi da disimpegnare comprende il prefinanziamento eccezionale versato.

In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, i tassi massimi di cofinanziamento per le priorità dedicate stabilite per sostenere gli obiettivi STEP sono pari al 100 %.».

Articolo 12

Modifica del regolamento (UE) 2021/1057

Nel regolamento (UE) 2021/1057 è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 12 bis


Sostegno agli obiettivi STEP

1. Gli Stati membri possono utilizzare il FSE + per fornire sostegno agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) nell'ambito dei pertinenti obiettivi specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento, anche sostenendo lo sviluppo di competenze nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette, tra l'altro quelle basate su programmi di apprendimento creati dalle accademie europee delle competenze, nonché la formazione dei giovani e la qualificazione, il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione dei lavoratori nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette.

2. Oltre al prefinanziamento per il programma di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060, se la Commissione approva una modifica di un programma comprendente una o più priorità dedicate alle operazioni sostenute dal FSE+ che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795, essa versa un prefinanziamento eccezionale del 30 % sulla base della dotazione per tali priorità. Tale prefinanziamento eccezionale è versato entro 60 giorni dall'adozione della decisione della Commissione che approva la modifica del programma, a condizione che la modifica di tale programma sia presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2025.

Conformemente all'articolo 90, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060, per l'importo versato a titolo di prefinanziamento eccezionale la Commissione effettua la liquidazione contabile non oltre il periodo contabile finale.

Conformemente all'articolo 90, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1060, eventuali interessi generati dal prefinanziamento eccezionale sono utilizzati per il programma in questione allo stesso modo del FSE+ e sono registrati nei conti del periodo contabile finale.



Conformemente all'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento eccezionale non può essere sospeso.

Conformemente all'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento da prendere in considerazione ai fini del calcolo degli importi da disimpegnare comprende il prefinanziamento eccezionale versato.

In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, i tassi massimi di cofinanziamento per le priorità dedicate stabilite per sostenere gli obiettivi STEP sono pari al 100 %.

(*) Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (GU L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj>).».

Articolo 13

Modifiche del regolamento (UE) 2021/1060

Il regolamento (UE) 2021/1060 è così modificato:

1) all'articolo 2, il punto 45) è sostituito dal seguente:

«45) “marchio di eccellenza”: il marchio di qualità della Commissione riguardo a una proposta, indicante che una proposta che è stata valutata nel quadro di un invito a presentare proposte nell'ambito di uno strumento dell'Unione e che è ritenuta conforme ai requisiti minimi di qualità di tale strumento dell'Unione, ma che non ha potuto essere finanziata a causa della dotazione di bilancio insufficiente per tale invito a presentare proposte, può beneficiare del sostegno a titolo di altre fonti di finanziamento dell'Unione o nazionali; o il “marchio di sovranità” di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).


(*) Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (GU L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj>);

2) all'articolo 6, paragrafo 1, è aggiunta il comma seguente:

«Qualora, a seguito della modifica di un programma nel quadro della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), istituita dal regolamento (UE) 2024/795, il contributo del Fondo di coesione all'azione per il clima superi l'obiettivo del 37 % della sua dotazione totale, l'importo che supera tale obiettivo può essere preso in considerazione nel calcolo del contributo del FESR all'azione per il clima al fine di raggiungere l'obiettivo del 30 % della sua dotazione totale. Gli importi che superano l'obiettivo volto a destinare il 30 % della dotazione totale del FESR all'azione per il clima possono essere presi in considerazione nel calcolo del contributo del Fondo di coesione all'azione per il clima.»;

3) all'articolo 13 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«5. Fatta salva la possibilità di cui al paragrafo 1 del presente articolo di modificare l'accordo di partenariato entro il 31 marzo 2025, uno Stato membro può presentare alla Commissione un accordo di partenariato modificato per tenere conto dell'introduzione nei programmi di priorità che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795.



6. In deroga ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo, la Commissione approva l'accordo di partenariato modificato di cui al paragrafo 5 entro tre mesi dalla sua prima presentazione da parte dello Stato membro.»;

4) all'articolo 14, paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

«In conformità dell'articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/523, se entro 12 mesi dalla conclusione dell'accordo di contributo non è stato concluso un accordo di garanzia, l'accordo di contributo è risolto o prorogato di comune accordo.»;

5) all'articolo 24 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«9. In deroga all'articolo 18 del presente regolamento, qualora le priorità dedicate agli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795 sono state incluse in un programma a seguito dell'approvazione di una modifica del programma presentata dallo Stato membro entro il 31 agosto 2024, tali priorità non sono prese in considerazione ai fini della revisione intermedia. La decisione che approva le modifiche di tale programma può comportare l'assegnazione definitiva della totalità o di parte dell'importo di flessibilità per gli anni 2026 e 2027 per affrontare le priorità dedicate agli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP. Se l'intero importo di flessibilità di un programma è assegnato in via definitiva a tali priorità, la revisione intermedia non è effettuata per tale programma.

10. In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, la Commissione adotta la decisione che approva la modifica di un programma, che è stata presentata entro il 31 agosto 2024, entro due mesi dalla sua presentazione da parte di uno Stato membro, a condizione che riguardi esclusivamente l'introduzione di priorità dedicate agli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795»;


6) all'articolo 49 è aggiunto il paragrafo seguente:

«7. Se è programmato un sostegno per gli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795, l'autorità di gestione garantisce che tutte le informazioni che devono essere pubblicate conformemente al paragrafo 2 del presente articolo siano anche presentate alla Commissione nel formato di cui al paragrafo 4 del presente articolo ai fini della pubblicazione sul portale della sovranità stabilito a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2024/795, insieme a un calendario degli inviti a presentare proposte che sono stati pianificati, aggiornato almeno tre volte all'anno, e, il giorno della loro pubblicazione, al link agli inviti a presentare proposte.»;

7) l'allegato I è così modificato:

a) nella tabella 1, sono aggiunte le righe seguenti:

SETTORE DI INTERVENTO		Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti i cambiamenti climatici	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti l'ambiente
«145 bis	Sostegno allo sviluppo di competenze o all'accesso all'occupazione nel campo delle tecnologie digitali, delle innovazioni delle tecnologie deep tech e delle biotecnologie.	0 %	0 %
145ter	Sostegno allo sviluppo di competenze o all'accesso all'occupazione nel campo delle tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse.	100 %	40 %
188	Investimenti produttivi nelle grandi imprese collegati principalmente alle tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse.	100 %	40 %



SETTORE DI INTERVENTO		Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti i cambiamenti climatici	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti l'ambiente
189	Investimenti produttivi in PMI collegati principalmente alle tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse.	100 %	40 %
190	Investimenti produttivi nelle grandi imprese collegati principalmente alle biotecnologie.	0 %	0 %
191	Investimenti produttivi in PMI collegati principalmente alle biotecnologie.	0 %	0 %
192	Investimenti produttivi nelle grandi imprese collegati principalmente alle tecnologie digitali e alle innovazioni delle tecnologie deep tech.	0 %	0 %
193	Investimenti produttivi in PMI collegati principalmente alle tecnologie digitali e alle innovazioni delle tecnologie deep tech.	0 %	0 %»

b) nella tabella 6, è aggiunta la riga seguente:

«11	Contribuire alle competenze e all'occupazione nel campo delle tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie deep tech, tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse e biotecnologie.	0 %	0 %»
-----	---	-----	------

Articolo 14

Modifiche del regolamento (UE) n. 1303/2013

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 è così modificato:


1) all'articolo 25 *bis* è inserito il paragrafo seguente:

«1 *ter*. In deroga all'articolo 60, paragrafo 1, e all'articolo 120, paragrafo 3, primo e quarto comma, un tasso di cofinanziamento del 100 % può essere applicato alle spese dichiarate nelle domande di pagamento riguardanti l'intero periodo contabile che inizia il 1° luglio 2023 e termina il 30 giugno 2024 per uno o più assi prioritari di un programma finanziato dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione.

In deroga all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 96, paragrafo 10, l'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100 % non necessita di una decisione della Commissione che approvi la modifica di un programma. Lo Stato membro comunica alla Commissione le tabelle finanziarie rivedute, previa approvazione del comitato di sorveglianza. Il tasso di cofinanziamento del 100 % si applica solo se le tabelle finanziarie sono notificate alla Commissione prima della presentazione della domanda finale di pagamento intermedio per l'ultimo esercizio contabile che inizia il 1° luglio 2023 e si conclude il 30 giugno 2024, in conformità dell'articolo 135, paragrafo 2.»

2) all'articolo 130, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3. In deroga al paragrafo 2, nel periodo contabile finale il contributo dei fondi o del FEAMP a ciascuna priorità mediante i pagamenti del saldo finale non supera, per fondo e per categoria di regioni, di oltre il 15 % il contributo dei fondi o del FEAMP per ciascuna priorità stabilito, per fondo e per categoria di regioni, dalla decisione della Commissione che approva il programma operativo. Ai fini del presente paragrafo, la dotazione speciale supplementare per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera e), è considerata parte della dotazione del FESR destinata alla categoria di regioni della regione ultraperiferica interessata.»



3) all'articolo 135 è aggiunto il paragrafo seguente:

«6. In deroga al paragrafo 2, il termine per la trasmissione della domanda finale di un pagamento intermedio per il periodo contabile finale è il 31 luglio 2025. L'ultima domanda di pagamento intermedio trasmessa entro il 31 luglio 2025 è considerata la domanda finale di un pagamento intermedio per il periodo contabile finale.

Gli importi provenienti da risorse diverse da REACT-EU rimborsati dalla Commissione a titolo di pagamenti intermedi nel 2025 non superano l'1 % delle dotazioni finanziarie complessive per il programma interessato per fondo, escluse le risorse REACT-EU. Gli importi dovuti dalla Commissione nel 2025 che superano tale percentuale non sono versati e sono utilizzati esclusivamente per la liquidazione del prefinanziamento alla chiusura.»;

4) all'articolo 138 è aggiunto il comma seguente:

«In deroga al termine di cui al primo comma, gli Stati membri possono trasmettere i documenti di cui alle lettere a), b) e c) per il periodo contabile finale entro il 15 febbraio 2026.»;

Articolo 15

Modifiche del regolamento (UE) n. 223/2014

Il regolamento (UE) n. 223/2014 è così modificato:

1) all'articolo 13, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Lo Stato membro presenta una relazione finale sull'attuazione del programma operativo, unitamente ai documenti di chiusura di cui all'articolo 52, entro e non oltre il 15 febbraio 2026.»;

2) all'articolo 22 è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis. Nel caso di spese rimborsate a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, lettere da b) a e), le corrispondenti azioni oggetto di rimborso sono eseguite entro la trasmissione della domanda finale di pagamento intermedio per il periodo contabile finale conformemente all'articolo 45, paragrafo 6.»;

3) all'articolo 45 è aggiunto il paragrafo seguente:

«6. In deroga al paragrafo 2, il termine per la trasmissione della domanda finale di un pagamento intermedio per il periodo contabile finale è il 31 luglio 2025. L'ultima domanda di pagamento intermedio trasmessa entro il 31 luglio 2025 è considerata la domanda finale di un pagamento intermedio per il periodo contabile finale.

Gli importi rimborsati dalla Commissione a titolo di pagamenti intermedi nel 2025 non superano l'1 % delle dotazioni finanziarie complessive per il programma interessato. Gli importi dovuti dalla Commissione nel 2025 che superano tale percentuale non sono versati e sono utilizzati esclusivamente per la liquidazione del prefinanziamento alla chiusura.»;

4) all'articolo 48 è aggiunto il comma seguente:

«In deroga al termine di cui al primo comma, gli Stati membri possono trasmettere i documenti di cui alle lettere a), b) e c) per il periodo contabile finale entro il 15 febbraio 2026.».


Articolo 16

Modifiche del regolamento (UE) 2021/523

Il regolamento (UE) 2021/523 è così modificato:

1) l'articolo 3 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:



- h) a sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

(*) Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (GU L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj>);

- 2) all'articolo 7, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

«In deroga al primo comma, quando il sostegno degli strumenti finanziari è combinato in un prodotto finanziario in posizione subordinata alla garanzia dell'Unione a norma del presente regolamento e/o alla garanzia dell'Unione istituita dal regolamento (UE) 2015/1017, le perdite, le entrate e i rimborsi derivanti dai prodotti finanziari di cui al paragrafo 1, nonché i potenziali recuperi, possono anche essere ripartiti non proporzionalmente tra gli strumenti finanziari e la garanzia dell'Unione a norma del presente regolamento e/o la garanzia dell'Unione istituita dal regolamento (UE) 2015/1017.»;

- 3) all'articolo 10, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:


«Se entro 12 mesi dalla conclusione dell'accordo di contribuzione non è concluso l'accordo di garanzia, l'accordo di contribuzione è risolto o prorogato di comune accordo. Se l'importo dell'accordo di contribuzione non è impegnato integralmente mediante uno o più accordi di garanzia entro 12 mesi dalla conclusione dell'accordo di contribuzione, detto importo è modificato di conseguenza. L'importo non utilizzato della copertura attribuibile a importi assegnati dagli Stati membri ai sensi delle disposizioni sull'utilizzo del FESR, dell'FSE+, del Fondo di coesione e del FEAMPA erogati tramite il programma InvestEU stabilito dal regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) o delle disposizioni sull'utilizzo del FEASR erogato tramite il programma InvestEU stabilito dal regolamento sui piani strategici della PAC è reimpiegato conformemente ai pertinenti regolamenti suddetti. L'importo non utilizzato della copertura attribuibile agli importi assegnati da uno Stato membro a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, del presente regolamento è rimborsato allo Stato membro.

(*) Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).»;

- 4) l'articolo 13 è così modificato:

- a) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il restante 25 % della garanzia dell'Unione nell'ambito del comparto dell'Unione è concesso ad altri partner esecutivi, che devono anch'essi fornire un contributo finanziario da stabilire negli accordi di garanzia. Qualora la Commissione determini che tali altri partner esecutivi non utilizzano appieno il restante 25 % della garanzia dell'Unione nell'ambito del comparto dell'Unione, l'importo inutilizzato può essere concesso in via eccezionale al gruppo BEI. In tal caso il gruppo BEI fornisce un contributo finanziario supplementare corrispondente in conformità dei requisiti di cui al paragrafo 4, terza frase.»;



b) al paragrafo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I contratti stipulati tra il partner esecutivo e il destinatario finale o l'intermediario finanziario o altro soggetto di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), a titolo della garanzia dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, sono firmati entro il 31 agosto 2026. Negli altri casi, i contratti tra il partner esecutivo e il destinatario finale o l'intermediario finanziario o altro soggetto di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), sono firmati entro il 31 dicembre 2028.»;

5) all'articolo 23 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Nell'ambito delle procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, la Commissione tiene conto di eventuali marchi di sovranità assegnati a un progetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/795.»;

6) all'articolo 26 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. In aggiunta al paragrafo 4, i partner esecutivi esaminano anche i progetti ai quali è stato assegnato il marchio di sovranità conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/795 ogniqualvolta tali progetti rientrano nel loro ambito geografico e di attività.».

Articolo 17

Modifiche del regolamento (UE) 2021/695

Il regolamento (UE) 2021/695 è così modificato:

1) all'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 è fissata a 86 123 000 000 EUR a prezzi correnti per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e per l'EIT e a 9 453 000 000 EUR a prezzi correnti per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c).»;

2) all'articolo 48, il paragrafo 1 è così modificato:

a) al secondo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:


«c) sostegno sotto forma di solo capitale proprio a favore di PMI considerate non idonee al finanziamento bancario, comprese le start-up, intente a realizzare innovazioni pionieristiche e dirompenti considerate non idonee al finanziamento bancario.

d) sostegno sotto forma di solo capitale proprio necessario per l'espansione delle PMI considerate non idonee al finanziamento bancario, comprese le start-up, e le piccole imprese a media capitalizzazione considerate non idonee al finanziamento bancario, comprese le entità che hanno già beneficiato di sostegno in linea con le lettere da a) a c), intente a realizzare innovazioni pionieristiche e dirompenti considerate non idonee al finanziamento bancario nell'ambito delle tecnologie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

(*) Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (GU L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj>).»;

b) è aggiunto il comma seguente:

«Quando fornisce sostegno sotto forma di capitale proprio, il CEI si impegna ad attrarre altri investitori. Tuttavia, al fine di sostenere in maniera efficace le innovazioni considerate non idonee al finanziamento bancario, il sostegno sotto forma di capitale proprio può essere fornito senza attrarre altri investitori, in particolare, ma non in via esclusiva, a innovazioni pionieristiche e dirompenti considerate non idonee al finanziamento bancario nell'ambito delle tecnologie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2024/795.».



Articolo 18

Modifiche del regolamento (UE) 2021/697

L'articolo 4, del regolamento (UE) 2021/697 è così modificato:

1) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. In conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/695, la dotazione finanziaria per l'attuazione del Fondo per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 è fissata a 9 453 000 000 EUR a prezzi correnti.»;

2) al paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

a) 3 151 000 000 EUR per le azioni di ricerca;

b) 6 302 000 000 EUR per le azioni di sviluppo.»;

3) è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. Un importo pari a 1 500 000 000 EUR a prezzi correnti a carico dell'importo di cui al paragrafo 2 è destinato agli inviti a presentare proposte o all'attribuzione di finanziamenti a sostegno di investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2024/795 (*).

(*) Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (GU L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj>).».

Articolo 19

Modifiche del regolamento (UE) 2021/241


Il regolamento (UE) 2021/241 è così modificato:

1) all'articolo 7 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri possono inoltre proporre di includere nel loro piano di ripresa e resilienza, come costo stimato, l'importo del contributo in contanti per il comparto degli Stati membri a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) esclusivamente per misure a sostegno di operazioni di investimento che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio (**). Tale costo non supera il 6 % della dotazione finanziaria totale del piano per la ripresa e la resilienza, e le misure pertinenti stabilite nel piano di ripresa e resilienza rispettano i requisiti del presente regolamento.

(*) Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

(**) Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (GU L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj>).».



2) all'articolo 21 è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. Al solo scopo di avvalersi della possibilità di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento e all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/795, gli Stati membri possono presentare alla Commissione una richiesta motivata affinché presenti una proposta di modifica della decisione di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 20, paragrafi 1 e 3, del presente regolamento al fine di includere misure a sostegno degli obiettivi del regolamento (UE) 2024/795 fatte salve le disposizioni del presente regolamento.»;

3) all'articolo 29 è aggiunto il paragrafo seguente:

«6. Prima di pubblicare inviti a presentare proposte o procedure di gara in relazione agli obiettivi STEP, quali stabiliti all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/...», gli Stati membri mettono a disposizione le seguenti informazioni sul portale della sovranità di cui all'articolo 6 di tale regolamento:

- a) area geografica interessata dall'invito a presentare proposte;
- b) investimento in questione;
- c) tipologia di richiedenti ammissibili;
- d) importo totale del sostegno per l'invito;
- e) data di apertura e chiusura dell'invito;
- f) link al sito web in cui l'invito sarà pubblicato.».

Capo 3

Disposizioni finali

Articolo 20

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, 29 febbraio 2024

Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA

Per il Consiglio
Il presidente
M. MICHEL

24CE1192



REGOLAMENTO (UE) 2024/792 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 29 febbraio 2024
che istituisce lo strumento per l'Ucraina

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212 e l'articolo 322, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Corte dei conti europea ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Dall'inizio della guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia contro l'Ucraina il 24 febbraio 2022, l'Unione, i suoi Stati membri e le istituzioni finanziarie europee hanno mobilitato un sostegno senza precedenti alla resilienza economica, sociale e finanziaria dell'Ucraina. Tale sostegno combina il sostegno del bilancio dell'Unione, compresi l'assistenza macrofinanziaria eccezionale e il sostegno della Banca europea per gli investimenti (BEI) e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), integralmente o parzialmente garantito dal bilancio dell'Unione, nonché un ulteriore sostegno finanziario da parte degli Stati membri.
- (2) Il Consiglio europeo del 23 giugno 2022 ha deciso di concedere lo status di paese candidato all'Ucraina, che ha espresso una forte volontà di collegare la ricostruzione alle riforme nel suo percorso europeo. Il forte sostegno continuo all'Ucraina è una priorità fondamentale per l'Unione e una risposta adeguata al forte impegno politico dell'Unione a sostenere l'Ucraina per tutto il tempo necessario.
- (3) La fornitura di assistenza macrofinanziaria da parte dell'Unione per un importo massimo di 18 miliardi di EUR per il 2023 a norma del regolamento (UE) 2022/2463 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ è stata considerata una risposta adeguata al deficit di finanziamento dell'Ucraina per il 2023 e ha contribuito a mobilitare finanziamenti significativi da parte di altri donatori e istituzioni finanziarie internazionali. Ciò ha costituito un importante fattore che ha contribuito alla resilienza macroeconomica e finanziaria dell'Ucraina in un momento critico.
- (4) L'Unione ha inoltre fornito un sostegno finanziario significativo attraverso un pacchetto aggiuntivo che combina fondi nell'ambito dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale (NDICI-Europa globale), istituito dal regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, e i prestiti della BEI. Un sostegno costante è inoltre fornito da autorità, comunità, ONG e gruppi volontari degli Stati membri.

⁽¹⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 27 febbraio 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 febbraio 2024.

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2022/2463 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce uno strumento per fornire sostegno all'Ucraina nel 2023 (assistenza macrofinanziaria +) (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1).




- (5) Il Consiglio ha inoltre deliberato misure di assistenza fuori bilancio a sostegno delle forze armate ucraine a titolo dello strumento europeo per la pace, istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio ⁽⁵⁾, per un importo di 6,1 miliardi di EUR, mentre con la decisione (PESC) 2022/1968 del Consiglio ⁽⁶⁾ ha istituito una missione di assistenza militare a sostegno dell'Ucraina nel cui ambito sono previsti 0,1 miliardi di EUR per i costi comuni. L'Unione e i suoi Stati membri hanno inoltre fornito una risposta di emergenza in natura senza precedenti attraverso il meccanismo unionale di protezione civile istituito dalla decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾, che costituisce la più grande operazione di emergenza dalla creazione di tale meccanismo.
- (6) Inoltre, i corridoi di solidarietà UE-Ucraina istituiti nel maggio 2022 hanno contribuito a generare un valore stimato delle esportazioni dell'economia ucraina pari a 31 miliardi di EUR fino alla fine di maggio 2023.
- (7) La guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina ha causato a quest'ultima danni per oltre 270 miliardi di EUR al 24 febbraio 2023, costi di ricostruzione stimati a 384 miliardi di EUR, nonché una perdita di accesso ai mercati finanziari e un calo significativo delle entrate pubbliche, mentre la spesa pubblica destinata ad affrontare la situazione umanitaria e a mantenere la continuità dei servizi pubblici è notevolmente aumentata. Tali stime, nonché le informazioni analitiche provenienti da tutte le altre fonti appropriate e successive, forniscono una base pertinente per stabilire le rispettive esigenze di finanziamento per i prossimi anni, comprese le considerazioni regionali e settoriali.
- (8) Il 30 marzo 2023 il Fondo monetario internazionale (FMI) ha stimato a 75,1 miliardi di EUR il deficit di finanziamenti statali fino al 2027 e ha concordato con l'Ucraina un programma quadriennale di 14,4 miliardi di EUR per fissare politiche a sostegno della stabilità di bilancio, esterna, finanziaria e dei prezzi e sostenere la ripresa economica, potenziando nel contempo la governance e rafforzando le istituzioni per promuovere la crescita a lungo termine nel contesto della ricostruzione postbellica e del percorso di adesione dell'Ucraina all'Unione.
- (9) Alla luce della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, permane un divario residuo nel fabbisogno di finanziamento dell'Ucraina. È pertanto necessario un sostegno significativo e flessibile al governo ucraino affinché possa mantenere le sue funzioni, fornire servizi pubblici e sostenere la ripresa, la ricostruzione e la modernizzazione del paese.
- (10) Dati i danni all'economia, alla società e alle infrastrutture ucraine causati dalla guerra di aggressione della Russia, l'Ucraina avrà bisogno di sostegno e di una capacità istituzionale significativi per mantenere le sue funzioni, così come di aiuti a breve termine e di assistenza per la ripresa rapida, la ricostruzione e la modernizzazione del paese. L'Ucraina richiederà un sostegno globale per realizzare la "migliore ricostruzione" mediante una ripresa incentrata sulle persone che crei le basi per un paese libero, dinamico sul piano culturale e prospero con un'economia resiliente, ben integrato nell'economia europea e mondiale, ancorato ai valori dell'Unione e che progredisca verso l'adesione all'Unione.
- (11) In tale contesto, è necessario istituire uno strumento unico a medio termine eccezionale che riunisca il sostegno bilaterale fornito dall'Unione all'Ucraina, garantendo coordinamento ed efficienza. A tal fine è necessario istituire uno strumento per l'Ucraina ("strumento") per il periodo dal 2024 al 2027, che garantisca l'equilibrio tra flessibilità e programmabilità della risposta dell'Unione per far fronte alle esigenze di finanziamento, ripresa, ricostruzione e modernizzazione dell'Ucraina, sostenendo nel contempo gli sforzi di riforma del paese nel suo percorso di adesione all'Unione.
- (12) Tenuto conto del suo carattere eccezionale, è importante che lo strumento sia sostenuto da un piano di ricostruzione dell'Ucraina coerente e prioritario ("piano per l'Ucraina"), che dovrebbe essere preparato dal governo ucraino, con il debito coinvolgimento della Verkhovna Rada dell'Ucraina e dei rappresentanti delle organizzazioni della società civile, che fornisca un quadro strutturato e prevedibile per la ripresa, la ricostruzione e la modernizzazione dell'Ucraina chiaramente compatibile con i requisiti di adesione all'Unione.

⁽⁵⁾ Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14).

⁽⁶⁾ Decisione (PESC) 2022/1968 del Consiglio, del 17 ottobre 2022, relativa a una missione di assistenza militare dell'Unione europea a sostegno dell'Ucraina (EUMAM Ucraina) (GU L 270 del 18.10.2022, pag. 85).

⁽⁷⁾ Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).



- (13) Il sostegno dell'Unione all'Ucraina nel periodo dal 2024 al 2027 dovrebbe essere fornito primariamente e principalmente nell'ambito dello strumento, evitando potenziali sovrapposizioni con altri programmi, in particolare lo strumento di assistenza preadesione, istituito dal regolamento (UE) 2021/1529 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾, e garantendo un approccio coerente attraverso uno strumento unificato che sostituisca o, se del caso, integri le attività nell'ambito degli strumenti esistenti. Il sostegno a titolo dello strumento non pregiudica la futura assistenza all'Ucraina e la sua possibilità di partecipare ai programmi dell'Unione nell'ambito del quadro finanziario pluriennale post 2027.
- (14) A tal proposito, il sostegno dell'Unione nell'ambito dello strumento dovrebbe sostituire il sostegno bilaterale ai sensi dell'NDICI-Europa globale. È tuttavia importante garantire che l'Ucraina possa continuare a beneficiare di una risposta regionale, tematica, rapida e di altre forme di sostegno nell'ambito dell'NDICI-Europa globale, in particolare i programmi di cooperazione transfrontaliera, e, più in generale, continuare a far progredire la cooperazione regionale, macro-regionale e transfrontaliera e lo sviluppo territoriale, anche attraverso l'attuazione delle strategie macro-regionali dell'Unione.
- (15) Gli aiuti umanitari, la difesa e il sostegno agli Stati membri che forniscono protezione alle persone in fuga dalla guerra in Ucraina dovrebbero essere forniti in modo adeguato e coerente al di fuori dello strumento. L'Ucraina può continuare a beneficiare dei pertinenti programmi dell'Unione esistenti nell'ambito del bilancio dell'Unione, come l'NDICI-Europa globale per le attività di cui al considerando 15, lo strumento europeo per la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare, istituito dal regolamento (Euratom) 2021/948 del Consiglio ⁽⁹⁾, l'aiuto umanitario a norma del regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio ⁽¹⁰⁾ e le attività nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune, come pure delle misure a titolo dello strumento europeo per la pace al di fuori del bilancio dell'Unione.

Inoltre, le entità ucraine possono partecipare a programmi di politica interna dell'Unione quali Orizzonte Europa, istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾, il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica, istituito dal regolamento (Euratom) 2021/765 del Consiglio ⁽¹²⁾, il programma Europa digitale, istituito dal regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾, il programma "Fiscalis" per la cooperazione nel settore fiscale, istituito dal regolamento (UE) 2021/847 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁴⁾,

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2021/1529 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 settembre 2021, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III) (GU L 330 del 20.9.2021, pag. 1).

⁽⁹⁾ Regolamento (Euratom) 2021/948 del Consiglio, del 27 maggio 2021, che istituisce uno strumento europeo per la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare volto ad integrare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale sulla base del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 237/2014 (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 79).


⁽¹⁰⁾ Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).

⁽¹¹⁾ Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

⁽¹²⁾ Regolamento (Euratom) 2021/765 del Consiglio, del 10 maggio 2021, che istituisce il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica per il periodo 2021-2025 che integra il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e abroga il regolamento (Euratom) 2018/1563 (GU L 167 I del 12.5.2021, pag. 81).

⁽¹³⁾ Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021 che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1).

⁽¹⁴⁾ Regolamento (UE) 2021/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma Fiscalis per la cooperazione nel settore dell'imposizione fiscale e che abroga il regolamento (UE) n. 1286/2013 (GU L 188 del 28.5.2021, pag. 1).



il programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale, istituito dal regolamento (UE) 2021/444 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁵⁾, Erasmus+, istituito dal regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁶⁾, il programma "UE per la salute" (EU4Health), istituito dal regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁷⁾, il programma Europa creativa, istituito dal regolamento (UE) 2021/818 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁸⁾,

il programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), istituito dal regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁹⁾, il programma per il mercato unico, istituito dal regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁰⁾, il meccanismo unionale di protezione civile, il meccanismo per collegare l'Europa istituito dal regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²¹⁾ e il programma antifrode dell'Unione, istituito dal regolamento (UE) 2021/785 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²²⁾ nonché altri programmi pertinenti conformemente alle rispettive norme e obiettivi e ai pertinenti accordi di associazione.

- (16) Lo strumento dovrebbe contribuire a colmare il deficit di finanziamento dell'Ucraina fino al 2027, fornendo sostegno a fondo perduto ed erogando in modo prevedibile, continuo, ordinato e tempestivo prestiti a condizioni molto agevolate. Il sostegno nell'ambito dello strumento dovrebbe aiutare a mantenere la stabilità macrofinanziaria in Ucraina e allentare i vincoli finanziari esterni del paese.
- (17) È importante che gli investimenti nella ripresa, ricostruzione e modernizzazione sostenibili dell'Ucraina nell'ambito dello strumento inizino con urgenza per contribuire a garantire condizioni di vita dignitose alla popolazione ucraina e ricostruire le infrastrutture critiche, ove possibile, generare posti di lavoro ed entrate e ridurre progressivamente il volume dell'assistenza internazionale necessaria, mitigando i danni ambientali indifferibili, nella misura del possibile in un paese dilaniato dalla guerra, e garantendo il sostegno all'Ucraina nella duplice transizione verde e digitale.
- (18) La prospettiva a medio termine offerta dal piano per l'Ucraina attraverso un unico strumento dovrebbe inoltre incoraggiare l'Ucraina a convogliare gli investimenti e le riforme verso la transizione a un'economia verde, sostenibile, digitale e inclusiva e contribuire a mobilitare donatori che condividono gli stessi principi, anche nel settore privato, per i contributi pluriennali a sostegno dell'Ucraina. Nella misura del possibile, è opportuno che gli investimenti siano in linea con l'*acquis* dell'Unione in materia di clima e ambiente e coerenti con l'attuazione del piano nazionale dell'Ucraina per l'energia e il clima.

⁽¹⁵⁾ Regolamento (UE) 2021/444 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2021, che istituisce il programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale e abroga il regolamento (UE) n. 1294/2013 (GU L 87 del 15.3.2021, pag. 1).

⁽¹⁶⁾ Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 1).

⁽¹⁷⁾ Regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 («programma UE per la salute») (EU4Health) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 1).


⁽¹⁸⁾ Regolamento (UE) 2021/818 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013 (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 34).

⁽¹⁹⁾ Regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013 (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 53).

⁽²⁰⁾ Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 1).

⁽²¹⁾ Regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 (GU L 249 del 14.7.2021, pag. 38).

⁽²²⁾ Regolamento (UE) 2021/785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma antifrode dell'Unione e abroga il regolamento (UE) n. 250/2014 (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 110).




- (19) Lo sforzo di ripresa, ricostruzione e modernizzazione dovrebbe basarsi sulla titolarità dell'Ucraina, su una cooperazione e un coordinamento stretti con i paesi e le organizzazioni che forniscono sostegno e sul percorso dell'Ucraina verso l'adesione all'Unione. Le amministrazioni locali e regionali dell'Ucraina, come pure le organizzazioni della società civile ucraine, dovrebbero altresì svolgere un ruolo importante in tale processo, prendendo parte alla sua elaborazione e al suo monitoraggio. La cooperazione tra pari e i programmi integrati nei partenariati tra città e regioni dell'Unione e quelle ucraine hanno già agevolato la fornitura di aiuti umanitari, e altre forme di assistenza, all'Ucraina e costituiscono pertanto un punto di partenza per arricchire e accelerare il processo di ripresa, ricostruzione e modernizzazione.
- (20) L'Unione dovrebbe inoltre promuovere una stretta consultazione e associazione delle autorità locali e regionali, con il coinvolgimento di un'ampia gamma di livelli subnazionali e amministrazioni, tra cui regioni, comuni, distretti (*rajon*) e comunità (*hromada*) e rispettive associazioni, nonché la stretta consultazione e partecipazione delle organizzazioni della società civile ucraine. L'Unione dovrebbe incoraggiare la loro partecipazione significativa alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione dell'Ucraina, sulla base dello sviluppo sostenibile e attraverso l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile a livello locale e regionale. L'Unione dovrebbe riconoscere e sostenere i molteplici ruoli svolti dalle autorità locali e regionali in quanto promotrici di un approccio territoriale e inclusivo allo sviluppo locale, che comprende processi di decentramento, partecipazione delle organizzazioni della società civile e delle comunità locali, trasparenza e responsabilità, e dovrebbe potenziare ulteriormente il proprio sostegno allo sviluppo delle capacità delle autorità locali e regionali, compresa l'attuazione di progetti nell'ambito dello strumento, in linea con il principio dell'autonomia locale definito nella Carta europea dell'autonomia locale, di cui l'Ucraina è una parte.
- (21) L'Unione dovrebbe fornire sostegno alla transizione verso l'adesione a vantaggio dell'Ucraina sulla base delle esperienze degli Stati membri. Tale sostegno dovrebbe essere imperniato, in particolare, sulla condivisione delle esperienze acquisite dagli Stati membri durante il proprio processo di riforma.
- (22) Il sostegno nell'ambito dello strumento dovrebbe inoltre sfruttare e massimizzare le sinergie con le principali organizzazioni che sostengono le riforme e la ricostruzione dell'Ucraina, quali il Gruppo BEI, le istituzioni finanziarie internazionali, tra cui la Banca mondiale, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici e il FMI; le istituzioni finanziarie multilaterali europee, tra cui la BERS e la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa; le istituzioni finanziarie bilaterali, tra cui le banche di sviluppo e le agenzie per il credito all'esportazione.
- (23) Date le incertezze legate alla guerra, è opportuno che lo strumento sia in grado di erogare sostegno all'Ucraina in circostanze eccezionali debitamente giustificate, in particolare in caso di significativo aggravarsi della guerra, e al fine di mantenere la sua stabilità macrofinanziaria e garantire il conseguimento degli obiettivi dello strumento. Tali finanziamenti straordinari dovrebbero essere erogati per singoli periodi di massimo tre mesi e dovrebbero essere erogati, mediante una decisione di esecuzione del Consiglio su proposta della Commissione, solo se si conclude che è impossibile per l'Ucraina rispettare le condizioni cui sono subordinate le forme di sostegno previste dallo strumento, quando il paese è il beneficiario del sostegno, e dovrebbero cessare non appena è nuovamente possibile rispettare tali condizioni. Tali finanziamenti eccezionali non dovrebbero incidere sui finanziamenti provenienti da altri strumenti specifici dell'Unione che dovrebbero essere mobilitati nei casi di catastrofi naturali o altre emergenze umanitarie o di protezione civile. Se necessario, finanziamenti straordinari potrebbero essere disponibili nell'ambito dello strumento prima dell'adozione del piano per l'Ucraina e della conclusione dell'accordo quadro. Potrebbero aggiungersi ai finanziamenti ponte straordinari, se del caso.
- (24) Il quadro della politica di allargamento definito dal Consiglio europeo e dal Consiglio, l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ⁽²³⁾ ("accordo di associazione"), comprendente una zona di libero scambio globale e approfondita, gli accordi multilaterali di cui l'Unione è parte e altri accordi che istituiscono relazioni giuridicamente vincolanti con l'Ucraina, così come le risoluzioni del Parlamento europeo, le comunicazioni della Commissione e le comunicazioni congiunte della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza dovrebbero costituire il quadro politico generale per l'attuazione del presente regolamento. La Commissione dovrebbe garantire la coerenza tra il sostegno nell'ambito dello strumento e il quadro della politica di allargamento.

⁽²³⁾ GUL 161 del 29.5.2014, pag. 3.



- (25) L'articolo 49 del trattato sull'Unione europea (TUE) stabilisce che ogni Stato europeo che osservi i valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone che appartengono a minoranze, e che si impegni a promuoverli può domandare di diventare membro dell'Unione. Tali valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dall'inclusività, dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità di genere.
- (26) Uno Stato europeo che ha chiesto di aderire all'Unione ne può diventare membro solo previa conferma del pieno rispetto, da parte dello stesso, dei criteri di adesione stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen nel giugno 1993 ("criteri di Copenaghen") e a condizione che l'Unione disponga della capacità di integrare il nuovo membro. I criteri di Copenaghen riguardano la stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani nonché il rispetto e la tutela delle minoranze, l'esistenza di un'economia di mercato funzionante, nonché la capacità di far fronte alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato all'interno dell'Unione e la capacità non soltanto di godere dei diritti bensì anche di assumersi gli obblighi previsti dai trattati, incluso il perseguimento degli obiettivi di un'unione politica, economica e monetaria.
- (27) È nell'interesse comune dell'Unione e dell'Ucraina che si compiano passi avanti negli sforzi profusi dall'Ucraina per riformare i propri sistemi politici, giuridici ed economici in vista dell'adesione all'Unione. Concedere all'Ucraina lo status di paese candidato all'adesione è un investimento geostrategico dell'Unione per la pace, la sicurezza, la stabilità e la prosperità in Europa e consente all'Unione di trovarsi in una posizione migliore per far fronte alle sfide mondiali. In tal modo si forniscono altresì maggiori opportunità economiche e commerciali a reciproco beneficio dell'Unione e dell'Ucraina e si sostiene nel contempo la graduale trasformazione del paese. La prospettiva di entrare a far parte dell'Unione ha un profondo effetto di trasformazione ed è foriera di positivi cambiamenti democratici, politici, economici e sociali.
- (28) Far propri i valori dell'Unione fondamentali e impegnarsi a difenderli è una scelta ed è essenziale per l'Ucraina che aspira a diventare membro dell'Unione. Pertanto è importante che l'Ucraina si faccia carico dei valori dell'Unione, che si impegni pienamente a rispettarli, a difendere un ordine mondiale basato sulle regole e sui valori e che persegua con determinazione le riforme necessarie nell'interesse della sua popolazione.
- (29) La ricostruzione dopo i danni causati dalla guerra di aggressione della Russia non può limitarsi a ripristinare ciò che è stato distrutto come prima della guerra. La ricostruzione offre l'opportunità di sostenere l'Ucraina nel suo processo di integrazione nel mercato interno e nell'accelerazione delle sue transizioni sostenibili verdi e digitali, in linea con le politiche dell'Unione, favorendo nel contempo l'integrazione economica con l'Unione e promuovendo lo sviluppo socioeconomico e la cooperazione transfrontaliera. Lo strumento dovrebbe pertanto promuovere la ricostruzione secondo modalità che modernizzano e migliorano l'economia ucraina, sulla base delle norme e degli standard dell'Unione, investendo nella transizione dell'Ucraina verso un'economia sostenibile, verde, digitale e inclusiva, per apportare benefici alla società nel suo insieme, con particolare attenzione alle esigenze dei gruppi vulnerabili. La ricostruzione del patrimonio culturale dovrebbe fondarsi su prassi nazionali, internazionali ed europee, testi per la definizione di norme, principi, come il nuovo Bauhaus europeo, e lezioni tratte, e dovrebbe essere coerente con i principi di qualità europei per gli interventi finanziati dall'Unione che hanno un potenziale impatto sul patrimonio culturale. È opportuno prestare particolare attenzione a garantire la sostenibilità e l'adeguata protezione delle attività finanziate nell'ambito dello strumento alla luce dei rischi per la cibersicurezza e del panorama generale di minacce.
- (30) In linea con la necessità di sostenere la ripresa e la ricostruzione dell'Ucraina in modo sostenibile e adeguato alle esigenze future, lo strumento non dovrebbe sostenere attività o misure che promuovono investimenti nei combustibili fossili o che non rispettano il principio "non arrecare un danno significativo", compresa la biodiversità o il clima, a meno che tali attività o misure siano strettamente necessarie per conseguire gli obiettivi dello strumento, nella misura del possibile in un paese dilaniato dalla guerra. Tali attività o misure riguarderebbero, ad esempio, il proseguimento delle attività economiche o la risposta alle necessità urgenti di ripresa e ricostruzione. Dovrebbero tenere conto della necessità di ricostruire e modernizzare le infrastrutture e ripristinare l'ambiente naturale danneggiato dalla guerra in modo resiliente, oltre a essere accompagnate, se del caso, da misure adeguate per evitare, prevenire o ridurre e, se possibile, compensare effetti nocivi.



- (31) Lo strumento dovrebbe contribuire al rispetto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ⁽²⁴⁾ e dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito di tale convenzione ⁽²⁵⁾ ("accordo di Parigi"), della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica ⁽²⁶⁾ e della convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei paesi colpiti da gravi siccità e/o desertificazione, in particolare in Africa ⁽²⁷⁾, e non dovrebbe contribuire al degrado ambientale o arrecare danni all'ambiente o al clima. In particolare, i finanziamenti assegnati nel contesto dello strumento dovrebbero essere coerenti con l'obiettivo a lungo termine di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5 C rispetto ai livelli preindustriali. Dovrebbero inoltre essere coerenti con l'obiettivo di aumentare la capacità di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e promuovere la resilienza a tali cambiamenti e con il sostegno a favore della conservazione della biodiversità, dell'economia circolare e dell'inquinamento zero. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alle attività che producono effetti positivi collaterali e soddisfano più obiettivi, anche in materia di clima, biodiversità e ambiente. Alla luce degli enormi danni ambientali causati dalla guerra di aggressione della Russia, lo strumento potrebbe contribuire ad affrontare le sfide che ne conseguono. Lo strumento dovrebbe, per quanto possibile, contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi, alla tutela dell'ambiente, compresa la conservazione della biodiversità, alla transizione verde, o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Tale contributo dovrebbe, per quanto possibile, in un paese dilaniato dalla guerra, essere equivalente ad almeno il 20 % dell'importo complessivo corrispondente al sostegno nell'ambito del quadro di investimenti per l'Ucraina e agli investimenti nell'ambito del piano per l'Ucraina. Tale importo dovrebbe essere calcolato sulla base, se del caso e opportuno, dei coefficienti utilizzati nelle metodologie esistenti per il clima e la biodiversità, quali in particolare l'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁸⁾ e ulteriori settori di intervento, adeguati nel contesto dello strumento.
- (32) Lo strumento dovrebbe essere inteso a migliorare la consapevolezza dei reati ambientali e la lotta contro gli stessi in Ucraina, sostenendo l'attuazione del protocollo di Kiev sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e garantendo il rispetto della normativa sulla protezione ambientale.
- (33) Le misure finanziate nell'ambito dello strumento dovrebbero essere coerenti, per quanto possibile in un paese dilaniato dalla guerra, con le norme dell'Unione in materia di clima e ambiente. Tali misure dovrebbero inoltre integrare cambiamenti climatici, tutela dell'ambiente, diritti umani, pace, democrazia, parità di genere e non discriminazione e, se del caso, riduzione del rischio di catastrofi, nonché il progresso verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Il sostegno nell'ambito dello strumento dovrebbe altresì essere guidato dal principio di "non lasciare indietro nessuno" e cercare di garantire un'assegnazione e un utilizzo delle risorse equilibrati e fondati sulle esigenze.
- (34) L'attuazione del presente regolamento dovrebbe essere guidata dai principi di uguaglianza, inclusività e non discriminazione, elaborati nelle strategie dell'Unione dell'uguaglianza. Dovrebbe prevenire e lottare contro la violenza nei confronti delle donne, la violenza di genere e la violenza domestica. Dovrebbe incoraggiare la partecipazione significativa delle donne ai processi decisionali, promuovere e far progredire la parità di genere e l'emancipazione di donne e ragazze nonché la tutela e la promozione dei loro diritti tenendo conto dei piani d'azione dell'UE sulla parità di genere e delle pertinenti conclusioni del Consiglio e convenzioni internazionali. Lo strumento dovrebbe contribuire ad affrontare le sfide sociali in materia di salute, compresa la salute mentale quale necessità per una società sana nel dopoguerra e con particolare attenzione ai minori. L'attuazione dello strumento dovrebbe essere in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ⁽²⁹⁾ e garantire il coinvolgimento dei pertinenti portatori di interessi nei processi decisionali, come pure l'accessibilità dei suoi investimenti e dell'assistenza tecnica. Lo strumento dovrebbe essere in linea con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e sostenere i bambini e i giovani in quanto fattori chiave del cambiamento e per il loro contributo alla realizzazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

⁽²⁴⁾ GUL 33 del 7.2.1994, pag. 13.

⁽²⁵⁾ GUL 282 del 19.10.2016, pag. 4.

⁽²⁶⁾ GUL 309 del 13.12.1993, pag. 3.


⁽²⁷⁾ GUL 83 del 19.3.1998, pag. 3.

⁽²⁸⁾ Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GUL 57 del 18.2.2021, pag. 17).


⁽²⁹⁾ GUL 23 del 27.1.2010, pag. 35.



- (35) Il potenziamento dello Stato di diritto, che comprende l'indipendenza della magistratura, il sostegno agli sforzi di deoligarchizzazione e la lotta contro la corruzione, in particolare quella ad alto livello, il riciclaggio, l'elusione, l'evasione e la frode fiscale nonché la criminalità organizzata, il rafforzamento della trasparenza, compreso l'accesso del pubblico alle informazioni, il buon governo a tutti i livelli e la partecipazione delle organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni per i diritti umani, la salvaguardia dei media liberi e pluralistici; il rafforzamento della riforma della pubblica amministrazione, anche nei settori degli appalti pubblici, della concorrenza e degli aiuti di Stato restano sfide chiave, essenziali perché l'Ucraina si avvicini all'Unione e si prepari ad assumere pienamente gli obblighi che comporta l'adesione all'Unione. Considerate la natura a lungo termine delle riforme perseguite in tali campi e la necessità di fare bilanci dei risultati ottenuti, il sostegno nell'ambito dello strumento dovrebbe affrontare quanto prima tali questioni.
- (36) In conformità del principio della democrazia partecipativa e ai fini di un rafforzamento del bilanciamento dei poteri, l'Unione dovrebbe incoraggiare il rafforzamento delle capacità parlamentari, del controllo parlamentare, delle procedure democratiche e dell'equa rappresentanza in Ucraina, come pure una partecipazione significativa delle regioni e dei comuni e della società civile, in tutte le fasi del processo democratico, in modo da consentire un maggiore controllo democratico. Il piano per l'Ucraina dovrebbe dimostrare come la partecipazione significativa dei portatori di interessi è stata pianificata e realizzata mediante consultazioni, in modo da consentire tempistiche e trasparenza adeguate, e con chiare procedure sul seguito da dare ai contributi forniti. Conformemente all'ordinamento costituzionale dell'Ucraina, la Verkhovna Rada dovrebbe essere informata e consultata in tutte le fasi del ciclo di vita dello strumento. È opportuno tenere conto dei risultati di eventuali dibattiti tenuti o pareri espressi in merito al piano per l'Ucraina dalla Verkhovna Rada.
- (37) Il rafforzamento della cooperazione strategica e operativa tra l'Unione e l'Ucraina in materia di sicurezza è fondamentale per affrontare in modo efficace ed efficiente le minacce legate alla sicurezza — comprese le minacce ibride quali ad esempio le minacce informatiche, nonché la resilienza contro la disinformazione, la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri —, alla criminalità organizzata e al terrorismo.
- (38) Le attività intraprese nell'ambito dello strumento dovrebbero inoltre, in linea con l'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), TUE e conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, sostenere, se del caso, misure volte a rafforzare la fiducia e processi che promuovano la giustizia, la ricerca della verità, il ripristino postbellico totale di una società inclusiva e pacifica e i risarcimenti e le garanzie di non ripetizione, nonché la raccolta di prove dei crimini commessi durante la guerra e la messa a disposizione dei pertinenti risultati, se del caso. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata al sostegno all'educazione formale, informale e non formale alla pace.
- (39) Il sostegno nell'ambito dello strumento dovrebbe essere subordinato al prerequisito che l'Ucraina continui a rispettare meccanismi democratici effettivi e le istituzioni, compreso un sistema parlamentare multipartitico, e lo Stato di diritto, nonché a garantire il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.
- (40) Il sostegno nell'ambito dello strumento, compreso il percorso dell'Ucraina verso l'adesione, dovrebbe essere erogato per conseguire obiettivi generali e specifici, sulla base di criteri stabiliti e con chiare condizionalità.
- (41) Gli obiettivi generali dello strumento dovrebbero consistere, tra l'altro, nell'aiutare l'Ucraina ad affrontare le conseguenze sociali, economiche, psicologiche e ambientali della guerra, contribuendo alla ricostruzione, compresi la ripresa, la ricostruzione, il ripristino e la modernizzazione pacifici del paese, promuovere la coesione sociale e territoriale e la resilienza democratica, economica e ambientale, nonché una progressiva integrazione nell'economia e nei mercati dell'Unione e mondiali, come pure una convergenza economica, sociale e ambientale ascendente verso le norme dell'Unione, e preparare l'Ucraina alla futura appartenenza all'Unione sostenendo il suo processo di adesione. Tali obiettivi dovrebbero essere perseguiti in modo sinergico.



- (42) In linea con il pilastro europeo dei diritti sociali, lo strumento dovrebbe sostenere la solidarietà, l'integrazione e la giustizia sociale al fine di creare e mantenere un'occupazione di qualità e una crescita sostenibile e inclusiva, garantire parità di opportunità, istruzione e protezione sociale e l'accesso alle stesse, proteggere i gruppi in situazioni vulnerabili e migliorare il tenore di vita. Lo strumento dovrebbe inoltre contribuire alla lotta alla povertà e ad affrontare la disoccupazione e condurre alla creazione di posti di lavoro di qualità, all'inclusione e all'integrazione dei gruppi svantaggiati. Lo strumento dovrebbe offrire opportunità di investimento nelle competenze, anche attraverso l'istruzione e la formazione professionale finalizzate a preparare la forza lavoro alle transizioni digitale e verde. Dovrebbe inoltre consentire il rafforzamento del dialogo sociale, delle infrastrutture e dei servizi.
- (43) Lo strumento dovrebbe garantire la coerenza e la complementarità con gli obiettivi generali dell'azione esterna dell'Unione stabiliti all'articolo 21 TUE, compreso il rispetto dei diritti e dei principi fondamentali nonché la protezione e la promozione dei diritti umani, della democrazia e dei principi fondamentali dello Stato di diritto, anche in materia di lotta contro la corruzione, sistema giudiziario, pubblica amministrazione, buon governo, trasparenza e responsabilità.
- (44) Date le incertezze legate alla guerra di aggressione della Russia, lo strumento dovrebbe essere uno strumento flessibile per consentire all'Unione di rispondere alle esigenze dell'Ucraina attraverso un pacchetto di strumenti diversificato che fornisca finanziamenti allo Stato ucraino, sostegno alle priorità a breve termine per la ripresa e la ricostruzione, sostegno agli investimenti e all'accesso ai finanziamenti, nonché assistenza tecnica e sviluppo di capacità e altre attività pertinenti.
- (45) Il sostegno dell'Unione dovrebbe essere strutturato intorno a tre pilastri, vale a dire: un pilastro per il sostegno finanziario all'Ucraina per l'attuazione di riforme e investimenti, nonché per mantenere la stabilità macrofinanziaria del paese, come illustrato nel piano per l'Ucraina; un pilastro per il quadro di investimenti per l'Ucraina per mobilitare gli investimenti e migliorare l'accesso ai finanziamenti e un pilastro per l'assistenza all'adesione per mobilitare le competenze tecniche e lo sviluppo di capacità.
- (46) Poiché le esigenze di ripresa, ricostruzione e modernizzazione dell'Ucraina sono sostanziali e non possono essere coperte dal solo bilancio dell'Unione, nel soddisfarle dovrebbero avere un ruolo gli investimenti sia pubblici che privati. Lo strumento dovrebbe permettere la mobilitazione tempestiva di investimenti sia pubblici che privati e dovrebbe prevedere la possibilità di incrementare il sostegno agli investimenti nella ricostruzione a lungo termine quando le circostanze lo consentono, tenendo conto anche della capacità di attuazione e di assorbimento dell'Ucraina. La mobilitazione di investimenti privati attraverso lo strumento dovrebbe contribuire alla competitività a lungo termine e alla capacità innovativa dell'Ucraina.
- (47) La Russia deve essere chiamata a rispondere pienamente e a pagare per gli ingenti danni causati dalla sua guerra di aggressione contro l'Ucraina, che costituisce una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite. L'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero, in stretta cooperazione con altri partner internazionali, continuare ad adoperarsi per conseguire tale obiettivo, conformemente al diritto dell'Unione e internazionale, tenendo conto della grave violazione, da parte della Russia, del divieto di uso della forza sancito dall'articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite e dei principi della responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti, compreso l'obbligo di risarcire i danni valutabili finanziariamente. È importante, tra l'altro, che siano compiuti progressi, in coordinamento con i partner internazionali, sulle modalità con cui le entrate straordinarie detenute da entità private derivanti direttamente dai beni russi bloccati potrebbero essere destinate al sostegno dell'Ucraina e della sua ripresa e ricostruzione, coerentemente con gli obblighi contrattuali applicabili e in conformità del diritto dell'Unione e internazionale.
- (48) L'importo massimo complessivo del sostegno dell'Unione allo strumento dovrebbe essere di 50 miliardi di EUR a prezzi correnti per il periodo dal 2024 al 2027, per tutte le tipologie di sostegno. Alla luce dell'evoluzione delle circostanze e degli obiettivi dello strumento stesso, il sostegno dell'Unione deve garantire un equilibrio tra flessibilità e programmabilità.




- (49) Per quanto riguarda il sostegno dell'Unione, nelle forme diverse dai prestiti, il presente regolamento dovrebbe essere finanziato dalla riserva per l'Ucraina e applicato coerentemente ad essa, di cui al regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio ⁽³⁰⁾, per un importo massimo di 17 miliardi di EUR per il periodo dal 2024 al 2027. Tale importo massimo non costituisce, per il Parlamento europeo e il Consiglio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie ⁽³¹⁾. Potenziali entrate potrebbero essere generate in virtù dei pertinenti atti giuridici, per quanto riguarda l'uso di entrate straordinarie detenute da entità private derivanti direttamente dai beni bloccati della Banca centrale di Russia.
- (50) Conformemente all'articolo 10 ter del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, la mobilitazione della riserva per l'Ucraina dovrebbe consentire la fornitura di un importo annuo massimo per il sostegno, nelle forme diverse dai prestiti, pari a 5 miliardi di EUR. La quota non utilizzata dell'importo annuo massimo del sostegno nelle forme diverse dai prestiti dovrebbe rimanere disponibile per la parte restante del periodo per il quale è istituito lo strumento.
- (51) Nell'ambito delle misure restrittive adottate dall'Unione sulla base dell'articolo 29 TUE e dell'articolo 215, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nessun fondo né alcuna risorsa economica possono essere messi a disposizione, direttamente o indirettamente, di persone giuridiche, entità od organismi designati o a loro vantaggio. Tali persone giuridiche, entità od organismi designati, e le persone giuridiche, entità od organismi da essi detenuti o controllati, non possono pertanto essere sostenuti dallo strumento.
- (52) Gli stanziamenti di impegno e i corrispondenti stanziamenti di pagamento provenienti dalla riserva per l'Ucraina dovrebbero essere mobilitati annualmente nel bilancio al di sopra dei massimali fissati nel quadro finanziario pluriennale.
- (53) Per la parte del sostegno dello strumento erogata sotto forma di prestiti, è opportuno estendere la garanzia di bilancio dell'Unione per coprire l'assistenza finanziaria che viene messa a disposizione dell'Ucraina, autorizzata conformemente all'articolo 220, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³²⁾. Di conseguenza, il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 mobilita gli stanziamenti necessari del bilancio dell'Unione al di sopra dei massimali fissati nel quadro finanziario pluriennale per l'assistenza finanziaria all'Ucraina disponibile fino alla fine del 2027.
- (54) Nel rispetto del principio di annualità del bilancio dell'Unione, è opportuno prevedere la possibilità di applicare le flessibilità previste dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per altre politiche, in particolare in relazione ai riporti e al nuovo impegno degli stanziamenti, al fine di garantire un uso efficiente dei fondi dell'Unione, massimizzando in tal modo i fondi dell'Unione disponibili nell'ambito dello strumento.
- (55) Le restrizioni all'ammissibilità nelle procedure di aggiudicazione nell'ambito dello strumento dovrebbero essere previste, se del caso, in ragione della natura specifica dell'attività o quando l'attività incide sulla sicurezza o sull'ordine pubblico.
- (56) Al fine di garantire l'attuazione efficiente dello strumento, l'Ucraina è tenuta a garantire l'accesso del pubblico alle informazioni relative alle opportunità di finanziamento nell'ambito dello strumento e assicurare una concorrenza libera e leale nelle procedure di appalto e di assegnazione delle sovvenzioni a titolo dello strumento. Lo strumento dovrebbe inoltre contribuire all'agevolazione dell'integrazione dell'Ucraina nelle catene del valore europee con il risultato che tutti gli approvvigionamenti e i materiali finanziati e acquisiti nell'ambito dello strumento hanno origine da Stati membri, dall'Ucraina, dai partner dei Balcani occidentali, dalla Georgia e dalla Moldova, da parti

⁽³⁰⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).

⁽³¹⁾ GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

⁽³²⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).




contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e da paesi che forniscono all'Ucraina un livello di sostegno paragonabile a quello fornito dall'Unione, tenendo conto delle dimensioni delle loro economie, e per i quali la Commissione stabilisce l'accesso reciproco all'assistenza esterna in Ucraina, tranne nel caso in cui non sia possibile ottenerli a condizioni ragionevoli in alcuno di essi. In quest'ultimo caso, la Commissione dovrebbe tenerne informato il Consiglio.

- (57) È opportuno che l'Unione si adoperi per utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficiente, al fine di ottimizzare l'impatto della sua azione esterna. Ciò dovrebbe essere realizzato attraverso la coerenza, l'uniformità e la complementarità con gli altri strumenti di finanziamento esterno dell'Unione e attraverso le sinergie con altre politiche e altri programmi dell'Unione. Al fine di massimizzare l'impatto di una combinazione di interventi volta a conseguire un obiettivo comune, è opportuno che lo strumento possa contribuire alle attività nell'ambito di altri programmi, senza che ciò comporti una duplicazione delle misure di sostegno.
- (58) L'Unione dovrebbe promuovere un approccio multilaterale, basato sulle regole e sui valori per i beni pubblici e le sfide globali e cooperare al riguardo con gli Stati membri, i paesi partner, le organizzazioni internazionali e gli altri donatori.
- (59) Data la necessità di coordinare il sostegno internazionale alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione dell'Ucraina, dovrebbe essere prevista per gli Stati membri, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altre fonti la possibilità di contribuire all'attuazione dello strumento. Tali contributi dovrebbero essere attuati secondo le stesse norme e condizioni e dovrebbero costituire entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), punto ii), e dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Il sostegno nell'ambito dello strumento dovrebbe, per quanto possibile, essere integrato negli sforzi internazionali finalizzati a un'architettura finanziaria per la ripresa dell'Ucraina ed essere coordinato con i donatori e le istituzioni finanziarie internazionali pertinenti.
- (60) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero assicurare la coerenza, l'uniformità, la complementarità e la trasparenza del loro sostegno, in particolare mediante consultazioni periodiche e frequenti scambi di informazioni durante le varie fasi del ciclo di sostegno con i pertinenti portatori di interessi, anche a livello locale e regionale. Alla luce della presenza di vari donatori internazionali, è inoltre opportuno adottare le misure necessarie per migliorare, anche mediante consultazioni periodiche e attività strategiche di sensibilizzazione, il coordinamento e la complementarità con gli altri donatori. A tal fine dovrebbe essere utilizzata la piattaforma multiagenzia di coordinamento dei donatori per l'Ucraina in quanto sede già istituita per tali scambi.
- (61) Al presente regolamento dovrebbero applicarsi le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 TFUE. Tali regole, stabilite nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, premi, appalti, gestione indiretta, strumenti finanziari, garanzie di bilancio, assistenza finanziaria e rimborso di esperti esterni, e disciplinano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari.
- (62) Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione a norma del presente regolamento dovrebbero essere selezionati in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi dello strumento e di produrre risultati, tenuto conto in particolare dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. A tal fine, dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
- (63) È opportuno concludere con l'Ucraina un accordo quadro per stabilire i principi della cooperazione finanziaria tra l'Unione e l'Ucraina, compresi i necessari meccanismi di controllo e audit delle spese e garantire che l'Ucraina consegua un livello elevato di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, paragonabile a quello previsto dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e da altre normative connesse dell'Unione ("accordo quadro"). Dovrebbero inoltre essere conclusi con l'Ucraina accordi di prestito e convenzioni di finanziamento, se del caso in funzione del pilastro in questione, al fine di definire le condizioni per lo sblocco dei fondi.




- (64) In deroga all'articolo 209, paragrafo 3, primo, secondo e quarto comma, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, è opportuno che i rimborsi e le entrate generati da uno strumento finanziario sostenuto a norma del presente regolamento costituiscano entrate con destinazione specifica interne destinate allo strumento o al programma che gli succederà.
- (65) In deroga all'articolo 213, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, è opportuno che l'eccedenza degli accantonamenti relativi alla garanzia per l'Ucraina vada a costituire entrate con destinazione specifica interne destinate allo strumento o al programma che gli succederà.
- (66) Nell'ambito del pilastro I dello strumento, dovrebbero essere forniti finanziamenti per sostenere l'attuazione del piano per l'Ucraina che delinea il programma di riforme e investimenti dell'Ucraina volto a conseguire gli obiettivi generali e specifici dello strumento, che dovrebbe altresì essere integrato in un quadro di politica economica e di bilancio. I finanziamenti nell'ambito del pilastro I dovrebbero essere erogati previo rispetto soddisfacente delle condizioni stabilite nel piano per l'Ucraina.
- (67) L'Ucraina dovrebbe preparare il piano per l'Ucraina sotto forma di una risposta coerente, completa e adeguatamente equilibrata per la ricostruzione e la modernizzazione del paese, sostenendone la ripresa economica, sociale e ambientale, lo sviluppo sostenibile e i progressi verso l'adesione all'Unione. Il piano per l'Ucraina fornirebbe inoltre una base ad altri donatori per individuare i settori di finanziamento prioritari per la ricostruzione del paese e promuovere la titolarità, la coerenza e i contributi aggiuntivi a tal fine. L'Ucraina dovrebbe quindi garantire che il piano per l'Ucraina preparato tratti le sue esigenze di ripresa, ricostruzione e modernizzazione in modo integrato, individuando in quale misura le misure del piano per l'Ucraina dovrebbero essere finanziate dall'Unione attraverso lo strumento. Nel preparare il piano per l'Ucraina, l'Ucraina dovrebbe tenere conto del sostegno fornito nell'ambito di altri programmi dell'Unione nonché da altri donatori. L'Ucraina dovrebbe elaborare il piano per l'Ucraina in modo tale che altri donatori siano in grado di contribuire al sostegno delle misure da esso previste, anche aumentando i finanziamenti disponibili nell'ambito dello strumento. Il piano per l'Ucraina dovrebbe garantire un coordinamento e una complementarità adeguati con i donatori e le istituzioni finanziarie internazionali pertinenti.
- (68) Il piano per l'Ucraina dovrebbe costituire la base per il sostegno erogato nell'ambito del pilastro I dello strumento, ma dovrebbe anche fare da riferimento per il sostegno erogato a titolo dei pilastri II e III dello strumento. Le misure finanziate a titolo dei pilastri II e III dovrebbero sostenere gli obiettivi e l'attuazione del piano per l'Ucraina.
- (69) Il piano per l'Ucraina dovrebbe includere misure di riforma e di investimento, insieme alle tappe qualitative e quantitative per ottenere il conseguimento soddisfacente di tali misure e a un calendario indicativo per la loro attuazione. Le misure avviate a decorrere dal 1° gennaio 2023 dovrebbero essere ammissibili in via eccezionale.
- (70) Il piano per l'Ucraina dovrebbe stabilire condizioni che rispecchino i progressi attesi nell'attuazione delle misure in esso contenute. Tali condizioni dovrebbero assumere la forma di tappe qualitative o quantitative. Dette tappe dovrebbero essere attuate entro il 31 dicembre 2027, anche se dovrebbe essere possibile estendere il completamento complessivo delle misure cui tali tappe si riferiscono oltre il 2027. Data la necessità di assicurare la stabilità macrofinanziaria dell'Ucraina sostenendo nel contempo i suoi sforzi di ripresa, ricostruzione e modernizzazione in vista dell'adesione all'Unione, il piano per l'Ucraina dovrebbe includere, in particolare, condizioni connesse a requisiti essenziali, quali la stabilità macrofinanziaria, il controllo del bilancio e la gestione delle finanze pubbliche, che possono essere definiti in modo da rispecchiare progressi soddisfacenti verso il loro conseguimento, alle riforme e agli investimenti settoriali e strutturali. I pagamenti dovrebbero essere strutturati di conseguenza attorno a tali categorie di condizioni, tenendo conto degli obiettivi dello strumento.
- (71) La preparazione e l'attuazione del piano per l'Ucraina da parte dell'Ucraina dovrebbero tener conto in particolare della situazione nelle regioni e nei comuni ucraini, considerando le loro esigenze specifiche in materia di ripresa e ricostruzione, riforma, modernizzazione e decentramento, e dovrebbero essere effettuate mediante una consultazione significativa con le autorità regionali, locali, urbane e altre autorità pubbliche, come pure con le organizzazioni della società civile, conformemente al principio della governance multilivello e secondo un approccio dal basso verso l'alto. Se disponibili, dovrebbero essere presi in considerazione piani per la ripresa locali. In tale contesto, il piano per l'Ucraina dovrebbe in particolare rafforzare lo sviluppo economico, sociale, ambientale



e territoriale delle regioni e dei comuni dell'Ucraina, sostenere la riforma del decentramento in tutto il paese e la convergenza verso gli standard dell'Unione. Il piano per l'Ucraina dovrebbe inoltre garantire il coinvolgimento delle autorità subnazionali, in particolare dei comuni, nel processo decisionale riguardante l'utilizzo del sostegno nel processo di ricostruzione a livello locale, nonché garantire che i progetti di ricostruzione selezionati e attuati da tali autorità subnazionali rappresentino una quota sufficientemente importante del sostegno.

- (72) Il completamento della riforma del decentramento quale elemento sostenibile e irreversibile della governance multilivello in Ucraina è una priorità importante. Tale riforma dovrebbe includere una chiara delimitazione dei poteri tra i livelli centrale e locale, strutture interne adeguate per le amministrazioni comunali e un quadro proporzionato di supervisione delle autorità locali, in linea con la Carta europea dell'autonomia locale, nonché proseguire i lavori volti a conferire personalità giuridica ai comuni a norma del diritto pubblico sulla base della prassi europea e in linea con l'ordinamento costituzionale dell'Ucraina.
- (73) Il piano per l'Ucraina dovrebbe includere inoltre una spiegazione dettagliata riguardo al sistema predisposto e alle misure pianificate dall'Ucraina per prevenire, individuare e correggere efficacemente le irregolarità, la corruzione, in particolare la frode, tutte le forme di corruzione tra cui quella ad alto livello, o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, e i conflitti di interesse, una spiegazione dettagliata riguardo al sistema predisposto e alle misure pianificate per indagare e perseguire efficacemente i reati a danno dei fondi erogati nell'ambito dello strumento e una spiegazione dettagliata delle modalità volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte dello strumento e di altri programmi dell'Unione o donatori. Le misure previste dal piano per l'Ucraina dovrebbero, se del caso, contribuire a garantire un sistema di gestione e di controllo efficiente e trasparente. Tali misure dovrebbero essere attuate dall'Ucraina entro una data indicativa che dovrebbe essere fissata, se necessario, a seconda di ciascuna misura, nel corso della durata dello strumento.
- (74) La Commissione dovrebbe valutare il piano per l'Ucraina sulla base dell'elenco di criteri di cui al presente regolamento. In caso di valutazione positiva del piano per l'Ucraina, la Commissione dovrebbe presentare una proposta per l'approvazione del piano per l'Ucraina da parte del Consiglio.
- (75) Date le incertezze e l'esigenza di flessibilità nell'attuazione dello strumento, l'Ucraina dovrebbe poter sottoporre alla Commissione una richiesta motivata affinché quest'ultima presenti una proposta intesa a modificare la decisione di esecuzione del Consiglio che approva la valutazione del piano per l'Ucraina, qualora il piano per l'Ucraina, comprese le pertinenti tappe qualitative e quantitative, non possa più essere realizzato dall'Ucraina — in tutto o in parte — a causa di circostanze oggettive. La Commissione, d'intesa con l'Ucraina, dovrebbe inoltre poter presentare una proposta di modifica di tale decisione di esecuzione del Consiglio, in particolare per tener conto di mutamenti delle circostanze che consentano un aumento dell'ambizione o di una variazione degli importi disponibili. L'Ucraina dovrebbe inoltre poter presentare una richiesta motivata di modifica del piano per l'Ucraina, se del caso anche proponendo addenda, per tenere conto di finanziamenti aggiuntivi provenienti da altri donatori o da altre fonti.
- (76) Dovrebbe essere possibile erogare sostegno finanziario al piano per l'Ucraina sotto forma di prestito. Nel contesto delle urgenti necessità di finanziamento dell'Ucraina è opportuno organizzare l'assistenza finanziaria nel quadro della strategia di finanziamento diversificata di cui all'articolo 220 bis del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e ivi istituita come metodo di finanziamento unico, che dovrebbe migliorare la liquidità delle obbligazioni dell'Unione, come pure l'attrattiva e l'efficacia in termini di costi dell'emissione di titoli dell'Unione.
- (77) Data la situazione dell'Ucraina causata dalla guerra di aggressione della Russia e per sostenere il suo percorso di stabilità a lungo termine, è opportuno fornire all'Ucraina prestiti a condizioni molto agevolate con una durata massima di 35 anni e iniziare il rimborso del capitale non prima del 2034. È inoltre opportuno derogare all'articolo 220, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e prevedere la possibilità per l'Unione di coprire, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027, gli interessi passivi (costi di finanziamento e costi di gestione della liquidità) e di rinunciare ad addebitare le spese amministrative (costo del servizio per le spese generali amministrative) che sarebbero altrimenti a carico dell'Ucraina. La sovvenzione per gli oneri finanziari dovrebbe essere concessa in quanto strumento ritenuto appropriato per garantire l'efficacia del sostegno nell'ambito dello strumento ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.



- (78) L'Ucraina dovrebbe poter chiedere un contributo in conto interessi e la cancellazione delle spese amministrative ogni anno.
- (79) In deroga all'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/947, la responsabilità finanziaria derivante dai prestiti a norma del presente regolamento non dovrebbe essere sostenuta dalla garanzia per le azioni esterne, istituita dal presente regolamento. Il sostegno sotto forma di prestiti nell'ambito dello strumento dovrebbe costituire assistenza finanziaria ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. In considerazione dei rischi finanziari e della copertura di bilancio, non dovrebbe essere costituita alcuna copertura per il sostegno sotto forma di prestiti nell'ambito dello strumento, che si propone di garantire al di sopra dei massimali, e, in deroga all'articolo 211, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, non dovrebbe essere fissato alcun tasso di copertura.
- (80) È importante garantire flessibilità e programmabilità nonché stabilità nell'erogazione del sostegno dell'Unione all'Ucraina. A tal fine i pagamenti nell'ambito dello strumento dovrebbero essere effettuati secondo un calendario trimestrale fisso, compatibilmente con la disponibilità di risorse finanziarie, sulla base di una richiesta di pagamento presentata dall'Ucraina e previa valutazione da parte della Commissione del rispetto soddisfacente delle pertinenti condizioni. In caso di valutazione positiva, la Commissione dovrebbe presentare senza indebito ritardo una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che stabilisca il rispetto soddisfacente delle condizioni per i pagamenti. Sulla base di tale decisione di esecuzione del Consiglio, la Commissione dovrebbe adottare una decisione che autorizzi l'erogazione. Qualora una condizione non sia soddisfatta secondo il calendario indicativo stabilito nella decisione di approvazione del piano per l'Ucraina, la Commissione dovrebbe detrarre dal pagamento un importo corrispondente a tali condizioni seguendo una metodologia per un pagamento parziale. L'erogazione dei fondi corrispondenti trattenuti potrebbe aver luogo durante il successivo intervallo di pagamento e fino a 12 mesi dopo il termine originario stabilito nel calendario indicativo, purché le condizioni siano state soddisfatte.
- (81) Al fine di garantire che l'Ucraina abbia accesso a finanziamenti sufficienti per soddisfare le sue esigenze di stabilità macrofinanziaria e avviare la ripresa, la ricostruzione e la modernizzazione del paese, l'Ucraina dovrebbe avere accesso a un massimo del 7 % del sostegno sotto forma di prestito in forma di prefinanziamento, compatibilmente con la disponibilità di risorse finanziarie e a condizione che sia soddisfatto il prerequisito per il sostegno all'Ucraina nell'ambito dello strumento.
- (82) In deroga all'articolo 116, paragrafi 2 e 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, è opportuno fissare il termine di pagamento a decorrere dalla data di comunicazione della decisione che autorizza l'erogazione all'Ucraina ed escludere il pagamento di interessi di mora da parte della Commissione all'Ucraina.
- (83) Alla luce della necessità di garantire il mantenimento della stabilità macrofinanziaria dell'Ucraina, è opportuno che, in caso di mancata firma dell'accordo quadro o di mancata adozione del piano per l'Ucraina, sia fornito un sostegno eccezionale all'Ucraina per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2024. Tale sostegno dovrebbe essere subordinato al fatto che l'Ucraina abbia compiuto progressi soddisfacenti nella preparazione del piano per l'Ucraina e alle condizioni che verranno stabilite in un protocollo d'intesa tra la Commissione e l'Ucraina. Il protocollo d'intesa dovrebbe stabilire in particolare le condizioni politiche, la pianificazione finanziaria indicativa e gli obblighi di informazione, proporzionati alla durata del finanziamento. Le condizioni politiche dovrebbero includere l'impegno a rispettare i principi della sana gestione finanziaria, con particolare attenzione alla lotta contro la corruzione e il riciclaggio, nonché misure volte a migliorare la gestione delle entrate, e dovrebbero basarsi sulle misure già attuate dall'Ucraina nell'ambito di precedenti programmi di assistenza macrofinanziaria.
- (84) La trasparenza nell'attuazione dello strumento è un requisito importante del sostegno dell'Unione. Due volte l'anno l'Ucraina dovrebbe pubblicare i dati sulle persone ed entità che ricevono finanziamenti cumulativamente superiori all'equivalente di 100 000 EUR per l'attuazione delle riforme e degli investimenti specificati nel piano per l'Ucraina. Tali dati non dovrebbero essere pubblicati, in casi debitamente giustificati, quando la divulgazione rischia di minare i diritti e le libertà delle persone o delle entità interessate o di ledere gravemente gli interessi commerciali dei destinatari. L'accordo quadro dovrebbe includere norme e tempi precisi per la raccolta dei dati da parte dell'Ucraina, il formato di tali dati e l'accesso della Commissione, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), della Corte dei conti europea e, se del caso, della Procura europea (EPPO) a tali dati.



- (85) Nell'ambito del pilastro II dello strumento, dovrebbe essere istituito un quadro per gli investimenti volto a sostenere gli investimenti per la ripresa e la ricostruzione intrapresi dalle autorità ucraine, da imprese del settore privato, dai comuni, da imprese di proprietà statale o da altri attori ("quadro di investimenti per l'Ucraina"). Il quadro di investimenti per l'Ucraina dovrebbe affrontare le priorità individuate nel piano per l'Ucraina e sostenerne gli obiettivi e l'attuazione. Detto quadro dovrebbe coinvolgere le autorità ucraine nella sua governance, se del caso.
- (86) Il quadro di investimenti per l'Ucraina dovrebbe costituire un pacchetto finanziario integrato che fornisce capacità di finanziamento sotto forma di strumenti finanziari, garanzie di bilancio e operazioni di finanziamento misto in Ucraina. Il sostegno nell'ambito del quadro di investimenti per l'Ucraina dovrebbe essere attuato in regime di gestione indiretta, avvalendosi in particolare delle capacità finanziarie e tecniche delle istituzioni finanziarie internazionali, delle istituzioni europee di finanziamento allo sviluppo, delle istituzioni finanziarie bilaterali europee e delle agenzie per il credito all'esportazione, compresa la loro partecipazione con risorse proprie al rischio connesso agli investimenti. Data la portata degli investimenti per la ripresa e la ricostruzione in Ucraina, che richiederebbero una condivisione dei rischi, è necessario che l'Unione istituisca una capacità di garanzia dedicata, la garanzia per l'Ucraina. Le operazioni coperte dalla garanzia per l'Ucraina saranno attuate conformemente all'articolo 208, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Le agenzie per il credito all'esportazione e altre istituzioni finanziarie che forniscono sostegno alla facilitazione degli scambi possono operare come intermediari finanziari. Nell'attuare e gestire la garanzia per l'Ucraina, la Commissione dovrebbe garantire uno stretto coordinamento con il sostegno attuato nel quadro del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus, istituito dal regolamento (UE) 2021/947. La garanzia per l'Ucraina dovrebbe andare a vantaggio dei soggetti sovrani, sub-sovrani, non commerciali e commerciali e del settore privato.
- (87) Dato il ruolo che le è stato attribuito dai trattati, la BEI dovrebbe essere un partner nell'attuazione delle operazioni nell'ambito della garanzia per l'Ucraina. Per tale motivo è opportuno affidare al Gruppo BEI, fino al 31 dicembre 2025, l'attuazione di un importo indicativo minimo dedicato pari al 25 % della garanzia per l'Ucraina per le operazioni con controparti sovrane e con controparti sub-sovrane non commerciali. Dopo tale data, la parte non utilizzata degli importi dedicati dovrebbe essere messa a disposizione di tutte le controparti ammissibili per tutti i tipi di operazioni al fine di garantire il pieno utilizzo della garanzia per l'Ucraina.
- (88) Le controparti ammissibili dovrebbero fornire, su richiesta, alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie per adempiere agli obblighi della Commissione a norma del presente regolamento, unitamente a informazioni riguardanti il rispetto dei diritti umani e delle norme sociali, del lavoro e ambientali.
- (89) Tutte le controparti ammissibili e le entità delegate ammissibili dovrebbero prestare la massima attenzione al fine di evitare, segnalare e contrastare qualsiasi pratica di corruzione, favoritismo o indebita concentrazione regionale o settoriale nell'assegnazione o nell'utilizzo delle risorse e dovrebbero richiedere, se del caso, una rendicontazione e un audit specifici sui suddetti aspetti.
- (90) La flessibilità del sostegno nell'ambito dello strumento dovrebbe essere potenziata prevedendo l'attuazione flessibile della garanzia per l'Ucraina, che potrebbe essere concessa gradualmente. È opportuno derogare al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per permettere che la copertura costituita fino al 31 dicembre 2027 sia pari all'ammontare della copertura corrispondente alla garanzia concessa anziché all'ammontare della copertura globale. Nell'ambito della deroga dovrebbe inoltre essere possibile costituire la copertura gradualmente per rispecchiare i progressi compiuti nella selezione e nell'attuazione delle operazioni di finanziamento e di investimento a sostegno degli obiettivi dello strumento.
- (91) Al fine di utilizzare in modo efficiente i fondi previsti dal pilastro II, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE concernenti la modifica del tasso di copertura della garanzia per l'Ucraina. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 ⁽³⁾. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

⁽³⁾ GUL 123 del 12.5.2016, pag. 1.



- (92) Per agevolare gli investimenti privati e lo sviluppo delle piccole e medie imprese, è necessario destinare almeno il 15 % delle garanzie fornite dalla garanzia per l'Ucraina alle start-up e alle piccole e medie imprese (PMI), quali definite all'articolo 2 dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ⁽³⁴⁾, incluse le start-up, nonché monitorare e comunicare l'assegnazione di tale quota di fondi.
- (93) Nell'ambito del pilastro III dello strumento, il sostegno dovrebbe mirare principalmente ad allinearsi progressivamente alle norme, agli standard, alle politiche e alle prassi dell'Unione ("acquis") in vista della futura adesione, contribuendo in tal modo all'attuazione del piano per l'Ucraina. In tale processo dovrebbero essere prese in considerazione anche le raccomandazioni pertinenti di organismi internazionali quali il Consiglio d'Europa e la Commissione di Venezia. Il sostegno dovrebbe inoltre mirare a rafforzare le istituzioni democratiche e giudiziarie, compresi i tribunali, e le capacità dei portatori di interessi, comprese le autorità locali e regionali, le parti sociali e le organizzazioni della società civile, anche nella loro funzione di controllo pubblico.
- (94) Le risorse del pilastro III dovrebbero altresì essere utilizzate per finanziare gli oneri finanziari dello strumento nonché gli oneri finanziari e la copertura delle garanzie di bilancio individuati derivanti da un precedente sostegno a favore dell'Ucraina.
- (95) In conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁵⁾, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 ⁽³⁶⁾, (Euratom, CE) n. 2185/96 ⁽³⁷⁾ e (UE) 2017/1939 ⁽³⁸⁾ del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure efficaci, tra cui misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla rettifica e all'indagine di irregolarità, frodi, corruzione, conflitto di interessi, doppio finanziamento, e al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati, e misure volte a indagare, perseguire e portare in giudizio efficacemente i reati a danno dei fondi erogati nell'ambito dello strumento. A norma del regolamento (UE) 2017/1939, all'EPPO è conferito il potere di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. Le autorità ucraine competenti dovrebbero trattare senza ritardo le richieste di assistenza giudiziaria reciproca e le domande di estradizione presentate dall'EPPO e dalle autorità competenti degli Stati membri in merito ai reati a danno dei fondi nell'ambito dello strumento.
- (96) In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l'OLAF dovrebbe essere in condizione di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per individuare e accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione e segnalare all'EPPO qualsiasi condotta criminosa a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939.
- (97) La Commissione dovrebbe adoperarsi per mettere a disposizione dell'Ucraina un sistema integrato unico e interoperabile di informazione e monitoraggio, comprendente un unico strumento di estrazione di dati e valutazione del rischio, ai fini dell'accesso e dell'analisi dei dati pertinenti nel rispetto dei principi dell'Unione sulla protezione dei dati e delle norme applicabili in materia di protezione dei dati. Qualora tale sistema sia disponibile, l'Ucraina dovrebbe utilizzarlo e inserirvi i dati pertinenti, anche con il sostegno nell'ambito del pilastro III. I dati dovrebbero consentire alla Commissione e alle autorità ucraine competenti incaricate dell'esecuzione e del controllo dei fondi di valutare i rischi e prevenire le irregolarità.

⁽³⁴⁾ Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

⁽³⁵⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).


⁽³⁶⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

⁽³⁷⁾ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

⁽³⁸⁾ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).



- (98) In conformità del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, dovrebbero essere concessi alla Commissione, all'OLAF, alla Corte dei conti europea e all'EPPO i diritti necessari e l'accesso, anche da parte dei terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione. L'Ucraina dovrebbe inoltre segnalare alla Commissione le irregolarità relative all'utilizzo dei fondi.
- (99) Il rafforzamento dei sistemi di controllo interno, compresi i controlli *ex ante*, la lotta contro tutte le forme di corruzione, favoritismo o frode, la promozione della trasparenza, un'amministrazione solida, responsabile e trasparente e la gestione efficiente delle finanze pubbliche sono importanti priorità di riforma per l'Ucraina e dovrebbero ricevere sostegno dallo strumento.
- (100) La Commissione dovrebbe garantire che nell'ambito dello strumento siano efficacemente tutelati gli interessi finanziari dell'Unione. Dovrebbe pertanto essere istituita una commissione di audit indipendente incaricata di fornire alla Commissione informazioni sull'eventuale cattiva gestione dei fondi. Tali informazioni dovrebbero essere messe a disposizione dell'OLAF e, se del caso, delle autorità ucraine competenti. La Commissione, con l'assistenza della delegazione dell'Unione, dovrebbe avere il diritto di effettuare controlli regolari sulle modalità di esecuzione dei fondi da parte dell'Ucraina durante tutto il ciclo di vita del progetto. La commissione di audit dovrebbe assicurare un dialogo e una cooperazione regolari con la Corte dei conti europea nonché con la Camera dei conti dell'Ucraina.
- (101) Sebbene spetti in primo luogo all'Ucraina garantire che lo strumento sia attuato nel rispetto delle norme applicabili, tenendo conto del principio di proporzionalità e delle condizioni specifiche alle quali lo strumento opererà, la Commissione dovrebbe poter ricevere dall'Ucraina garanzie sufficienti al riguardo. A tal fine, l'Ucraina dovrebbe impegnarsi nel piano per l'Ucraina a migliorare il suo attuale sistema di gestione e di controllo e a recuperare gli importi indebitamente utilizzati. Dovrebbe inoltre istituire un sistema di monitoraggio che confluisca in una relazione annuale sui progressi compiuti. L'Ucraina dovrebbe raccogliere dati e informazioni che consentano di prevenire, individuare e rettificare irregolarità, frodi, corruzione e conflitti di interessi in relazione alle misure sostenute dallo strumento. L'accordo quadro nonché gli accordi di prestito e le convenzioni di finanziamento dovrebbero prevedere l'obbligo per l'Ucraina di garantire la raccolta di dati adeguati e l'accesso agli stessi, nel rispetto dei principi dell'Unione sulla protezione dei dati e delle norme applicabili in materia di protezione dei dati, relativi alle persone ed entità che ricevono finanziamenti, comprese le informazioni sulla titolarità effettiva, per l'attuazione delle misure del piano per l'Ucraina.
- (102) Gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere tutelati anche quando i fondi sono eseguiti in regime di gestione diretta tramite sovvenzioni e appalti e in regime di gestione indiretta con entità valutate per pilastro, in particolare nell'ambito dei pilastri II e III dello strumento. Per l'esecuzione dei finanziamenti dell'Unione in regime di gestione indiretta nell'ambito dello strumento dovrebbero essere selezionate solo entità valutate per pilastro.
- (103) Il sostegno nell'ambito dello strumento è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
- (104) Le capacità di comunicazione dell'Ucraina dovrebbero essere potenziate al fine di garantire il sostegno e la comprensione dell'opinione pubblica in relazione ai valori dell'Unione nonché ai benefici e agli obblighi derivanti dall'adesione all'Unione, contrastando nel contempo la disinformazione e le ingerenze straniere e salvaguardando media pluralistici forti e liberi. È inoltre opportuno garantire la visibilità dei finanziamenti dell'Unione.
- (105) La Commissione dovrebbe fare in modo che siano predisposti chiari meccanismi di monitoraggio e valutazione per garantire responsabilità e trasparenza effettive nell'esecuzione del bilancio dell'Unione e al fine di assicurare una valutazione efficace dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.
- (106) La Commissione dovrebbe valutare ogni anno l'attuazione del sostegno nell'ambito dello strumento per l'Ucraina. Dovrebbe consentire al comitato istituito dal presente regolamento di disporre di informazioni adeguate per assistere la Commissione. Ai fini di un monitoraggio efficace dell'attuazione, l'Ucraina dovrebbe trasmettere ogni anno una relazione annuale sullo stato di attuazione. Tale relazione dovrebbe essere messa a disposizione anche del Parlamento europeo e del Consiglio. Tali relazioni elaborate dal governo ucraino dovrebbero essere adeguatamente rispecchiate nel piano per l'Ucraina. Ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione attuati nell'ambito dei pilastri II e III dello strumento dovrebbero essere imposti obblighi di informazione proporzionati.



- (107) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁹⁾.
- (108) In considerazione dell'importanza degli effetti finanziari del sostegno all'Ucraina nell'ambito dello strumento e delle conseguenze di talune decisioni da adottare ai fini dell'attuazione dello strumento alla luce della situazione specifica dell'Ucraina, dovrebbero essere eccezionalmente conferite al Consiglio competenze di esecuzione nei casi individuati dal presente regolamento.
- (109) La Commissione dovrebbe tenere debitamente conto della decisione 2010/427/UE del Consiglio ⁽⁴⁰⁾ e del ruolo del Servizio europeo per l'azione esterna, se del caso, in particolare nel monitorare il rispetto del requisito per il sostegno dell'Unione, nella sua valutazione del piano per l'Ucraina e nell'acquisizione di consulenza sul quadro di investimenti per l'Ucraina.
- (110) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (111) Per garantire la continuità del sostegno fornito nel settore d'intervento pertinente, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce lo strumento per l'Ucraina ("strumento") per il periodo dal 2024 al 2027.


Esso stabilisce gli obiettivi dello strumento, il suo finanziamento, il bilancio per il periodo dal 2024 al 2027, le forme di finanziamento dell'Unione erogabili nel suo ambito e le regole di erogazione dei finanziamenti.

2. Lo strumento fornisce sostegno all'Ucraina nell'ambito dei tre pilastri seguenti:

- a) pilastro I: sostegno finanziario fornito all'Ucraina per la realizzazione delle riforme e degli investimenti volti ad attuare il piano per l'Ucraina e mantenere la stabilità macrofinanziaria del paese, come stabilito al capo III;
- b) pilastro II: uno specifico quadro di investimenti per l'Ucraina per sostenere gli investimenti e fornire accesso ai finanziamenti, come stabilito al capo IV;
- c) pilastro III: assistenza tecnica e relativo sostegno all'Ucraina per l'elaborazione e l'attuazione delle riforme connesse all'adesione all'Unione, la promozione della capacità amministrativa del paese, le sovvenzioni per gli oneri finanziari e la copertura nonché altre attività pertinenti, come stabilito al capo V.

⁽³⁹⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

⁽⁴⁰⁾ Decisione 2010/427/EU del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).



Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) "misure": le riforme e gli investimenti nell'ambito del piano per l'Ucraina;
- 2) "condizioni": le tappe qualitative o quantitative volte a garantire il mantenimento della stabilità economica e finanziaria o relative all'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel piano per l'Ucraina;
- 3) "operazione di finanziamento misto": un'operazione sostenuta dal bilancio dell'Unione che combina forme di aiuto non rimborsabile, forme di aiuto rimborsabile, o entrambe, dal bilancio dell'Unione con forme di aiuto rimborsabile da istituzioni di finanziamento allo sviluppo o da altri istituti finanziari pubblici o commerciali, comprese le agenzie per il credito all'esportazione, o da investitori.

Articolo 3

Obiettivi dello strumento

1. Gli obiettivi generali dello strumento consistono nel sostenere l'Ucraina negli ambiti seguenti:
 - a) affrontare le conseguenze sociali, economiche e ambientali della guerra di aggressione della Russia, contribuendo così alla ripresa, alla ricostruzione, al ripristino e alla modernizzazione pacifici del paese nonché alla ripresa postbellica della società ucraina, anche creando le condizioni sociali ed economiche per il ritorno degli sfollati interni e delle persone oggetto di protezione temporanea;
 - b) promuovere la coesione sociale e territoriale, la resilienza democratica, economica, ambientale, la progressiva integrazione nell'economia e nei mercati dell'Unione e mondiali e una convergenza economica, sociale e ambientale ascendente verso le norme dell'Unione;
 - c) adottare e attuare le riforme politiche, istituzionali, giuridiche, amministrative, sociali ed economiche necessarie per allineare i valori dell'Unione e allinearsi progressivamente alle norme, agli standard, alle politiche e alle prassi dell'Unione ("acquis") in vista della futura adesione, contribuendo in tal modo alla stabilità, alla sicurezza, alla pace, alla prosperità e alla sostenibilità reciproche.
2. Gli obiettivi specifici dello strumento comprendono i seguenti:
 - a) contribuire a mantenere la stabilità macrofinanziaria dell'Ucraina e ad allentare i vincoli finanziari esterni e interni del paese per assicurare la continuità del funzionamento dello Stato ucraino;
 - b) ricostruire e modernizzare le infrastrutture danneggiate dalla guerra, quali le infrastrutture energetiche, i sistemi idrici, le reti di trasporto interno e transfrontaliero compresi ferrovie, strade, ponti e valichi di frontiera, nonché le infrastrutture educative e culturali, e promuovere infrastrutture moderne, migliorate e resilienti;
 - c) contribuire alle attività di sminamento e ad altre azioni antimine; ripristinare le capacità di produzione alimentare; contribuire ad affrontare le sfide sociali e sanitarie, compresa la salute mentale, e migliorare e rafforzare i sistemi di assistenza sociale e la loro accessibilità, in particolare per gruppi specifici quali i veterani, gli sfollati interni, le famiglie monoparentali, le vedove e i vedovi di guerra, i bambini, in particolare quelli privi delle cure genitoriali, le persone con disabilità, le minoranze, i giovani, gli anziani e altre persone in situazioni di vulnerabilità;
 - d) rafforzare la sicurezza contro le minacce ibride, come le minacce informatiche, nonché rafforzare la resilienza contro la disinformazione, la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri;
 - e) promuovere la transizione verso un'economia sostenibile, a impatto climatico zero e inclusiva e un contesto stabile per gli investimenti;
 - f) favorire l'integrazione dell'Ucraina nel mercato interno; riparare, ricostruire, salvaguardare e migliorare le infrastrutture sociali, come gli alloggi, le strutture sociali, sportive, dedicate ai giovani e sanitarie, le scuole e gli istituti di formazione superiore; rafforzare lo sviluppo e l'inclusione economici e sociali, dedicando particolare attenzione alle donne, nonché ai giovani, anche attraverso istruzione, formazione, riqualificazione e miglioramento del livello delle competenze di qualità, come pure attraverso politiche occupazionali, anche per i ricercatori;



- g) promuovere la scienza e la ricerca; sostenere il settore creativo e i media indipendenti; sostenere la cultura e il patrimonio culturale, comprese le infrastrutture culturali; rafforzare i settori economici strategici; favorire un quadro istituzionale per gli investimenti e la concorrenza che, promuovendo tra l'altro pari opportunità di accesso ai finanziamenti indipendentemente dalle dimensioni delle imprese, consenta ai singoli e alle imprese, con particolare attenzione alle PMI e all'innovazione, di sviluppare prodotti e servizi moderni, competitivi e sostenibili; sostenere l'agricoltura e lo sviluppo rurale, l'acquacoltura e la pesca sostenibili, compreso l'allineamento alle norme e ai sistemi di controllo dell'Unione in materia di sicurezza alimentare, salute degli animali e delle piante nonché benessere degli animali; riformare il settore finanziario e bancario dell'Ucraina, migliorando l'accesso ai prestiti e la copertura assicurativa;
- h) consolidare ulteriormente lo Stato di diritto, la democrazia, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, anche attraverso il rafforzamento delle istituzioni democratiche, in particolare della Verkhovna Rada, e degli organi rappresentativi regionali e comunali, nonché dei loro poteri di controllo e di indagine sulla distribuzione dei fondi pubblici e l'accesso agli stessi; promuove un sistema giudiziario indipendente, sostenere gli sforzi di deoligarchizzazione, rafforzare la lotta contro la frode, tutte le forme di corruzione, tra cui quella ad alto livello, la criminalità organizzata, l'evasione fiscale e la frode fiscale, l'elusione fiscale e il traffico illecito di armi da fuoco e beni culturali; rafforzare l'osservanza del diritto internazionale;
- i) accrescere la libertà e l'indipendenza dei media nonché la libertà artistica e delle istituzioni accademiche e creare un contesto favorevole alla società civile; favorire il dialogo sociale e il coinvolgimento della società civile; promuovere la non discriminazione per garantire e rafforzare il rispetto dei diritti delle persone appartenenti a tutte le minoranze, la promozione della parità di genere, l'emancipazione generale di donne e ragazze nonché i diritti dei minori e delle persone con disabilità; consolidare l'efficacia della pubblica amministrazione; incoraggiare l'accesso alle informazioni e la partecipazione della società civile ai processi decisionali e al controllo pubblico e sostenere la trasparenza, le riforme strutturali e il buon governo a tutti i livelli, anche nei settori della gestione delle finanze pubbliche, degli appalti pubblici, della concorrenza e degli aiuti di Stato; appoggiare le iniziative, gli organismi e le organizzazioni coinvolti nella promozione e nell'applicazione della democrazia, della giustizia internazionale e degli sforzi anticorruzione in Ucraina;
- j) sviluppare e rafforzare la tutela dell'ambiente, una transizione verde sostenibile e giusta in tutti i settori economici, che comprenda la transizione dell'Ucraina verso la neutralità climatica, conformemente all'accordo di Parigi; migliorare la consapevolezza sulla criminalità ambientale e la lotta contro tale fenomeno; promuovere la trasformazione digitale quale fattore abilitante per lo sviluppo sostenibile e la crescita inclusiva; sostenere il risanamento ecologico in seguito ai danni ambientali inflitti dalle operazioni militari e contribuire alla decontaminazione, allo sminamento e alla bonifica di altri residui bellici esplosivi, nonché all'eliminazione dell'inquinamento causato dalle attività militari;
- k) sostenere il decentramento politico e amministrativo e lo sviluppo locale, in particolare supportando una consultazione significativa e condizioni di parità per tutti i livelli di governo nell'accesso ai fondi attraverso procedure aperte, eque, neutre e trasparenti;
- l) sostenere la cooperazione transfrontaliera con gli Stati membri confinanti con l'Ucraina in settori quali il commercio, la tutela dell'ambiente e la lotta contro la criminalità internazionale, a condizione che l'Ucraina resti l'unico beneficiario del finanziamento.

Articolo 4

Principi generali

1. La cooperazione nell'ambito dello strumento ha come fondamento e promuove i principi di efficacia dello sviluppo, se del caso, per tutte le modalità, vale a dire titolarità delle priorità di sviluppo da parte dell'Ucraina, attenzione ai risultati, partenariati inclusivi per lo sviluppo, trasparenza e responsabilità reciproca. Lo strumento si adopera per garantire un'assegnazione e un utilizzo delle risorse equilibrati e basati sulle esigenze e un adeguato equilibrio geografico dei progetti.
2. Il sostegno proveniente dallo strumento si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione. Le attività ammissibili al finanziamento a norma del presente regolamento possono ricevere sostegno da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra gli stessi costi.




3. Per promuovere la complementarità, la coerenza e l'efficienza delle loro azioni e iniziative, la Commissione e gli Stati membri cooperano e si adoperano per evitare la duplicazione tra il sostegno fornito nell'ambito del presente regolamento e le altre forme di sostegno fornito dall'Unione, dagli Stati membri, dai paesi terzi, da organizzazioni e organismi multilaterali e regionali, quali le organizzazioni internazionali e le pertinenti istituzioni finanziarie internazionali, dalle agenzie e dai donatori non dell'Unione, in linea con i principi definiti per rafforzare il coordinamento operativo in materia di assistenza esterna, anche mediante un coordinamento rafforzato con gli Stati membri a livello locale, e attraverso l'armonizzazione delle politiche e delle procedure, in particolare dei principi internazionali di efficacia dello sviluppo. Al fine di evitare la duplicazione del sostegno, aumentare la titolarità delle autorità ucraine e semplificare il lavoro amministrativo, il sostegno nell'ambito dello strumento è integrato, per quanto possibile, negli sforzi internazionali verso un'architettura finanziaria per la ripresa dell'Ucraina ed è coordinato con i donatori e le istituzioni finanziarie internazionali pertinenti.

4. Le attività nell'ambito dello strumento sono conformi, per quanto possibile in un paese dilaniato dalla guerra, alle norme dell'Unione in materia di clima e ambiente. Tali attività integrano la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi, la tutela dell'ambiente e la conservazione della biodiversità, i diritti umani, la democrazia, la parità di genere e la non discriminazione, se del caso, la riduzione del rischio di catastrofi e la sicurezza delle infrastrutture energetiche, e favoriscono il progresso verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, promuovendo attività integrate che possano produrre effetti positivi collaterali e soddisfare più obiettivi in modo coerente, contribuendo alla riduzione della povertà e promuovendo società pacifiche e inclusive. Tali attività evitano, nella misura del possibile, gli attivi non recuperabili, sono compatibili con i principi del "non nuocere" nonché con l'approccio relativo all'integrazione della sostenibilità sul quale poggia il Green Deal europeo e sono guidate inoltre dal principio "non lasciare indietro nessuno".

5. Lo strumento non sostiene attività o misure incompatibili con il piano nazionale per l'energia e il clima dell'Ucraina, se disponibile, o con il contributo determinato a livello nazionale nell'ambito dell'accordo di Parigi, che promuovono investimenti nei combustibili fossili o causano effetti negativi significativi sull'ambiente, sul clima o sulla biodiversità, a meno che tali attività o misure siano strettamente necessarie per conseguire gli obiettivi dello strumento, tenuto conto della necessità di ricostruire e modernizzare in modo resiliente le infrastrutture e di ripristinare l'ambiente naturale, danneggiate dalla guerra, e siano accompagnate, se del caso, da misure adeguate per evitare, prevenire o ridurre e, se possibile, compensare tali effetti negativi.

6. In linea con il principio del partenariato inclusivo, la Commissione si adopera per garantire, ove opportuno, il controllo democratico sotto forma di consultazione da parte del governo ucraino della Verkhovna Rada, conformemente all'ordinamento costituzionale dell'Ucraina, nonché dei pertinenti portatori di interessi, tra cui le autorità locali e regionali, le parti sociali e la società civile, compresi i gruppi vulnerabili, in modo da consentire loro di partecipare alla definizione della progettazione e all'attuazione delle attività ammissibili al finanziamento nell'ambito del presente strumento nonché ai relativi processi di monitoraggio, controllo e valutazione, a seconda dei casi. Tale consultazione mira a rappresentare il pluralismo della società e della comunità imprenditoriale ucraine e l'inclusione delle diverse comunità in Ucraina. Tutte le consultazioni tengono debitamente conto della partecipazione delle donne. La Commissione incoraggia il coordinamento tra i pertinenti portatori di interessi e contribuisce a rafforzare la capacità delle organizzazioni della società civile. La Commissione assicura inoltre che la società civile in Ucraina, comprese le organizzazioni non governative, possa segnalare direttamente alla Commissione eventuali irregolarità individuate per mezzo di canali permanenti adeguati e trasmettere alla Commissione pareri sull'attuazione del piano per l'Ucraina e la valutazione delle sue misure da parte del governo ucraino.

7. La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri e l'Ucraina, assicura l'attuazione degli impegni dell'Unione a favore dell'aumento della trasparenza e della responsabilità nella prestazione del sostegno, anche promuovendo l'attuazione e il potenziamento dei sistemi di controllo interno e delle politiche antifrode. La Commissione mette a disposizione del pubblico mediante un unico portale web informazioni sul volume e sulla destinazione del sostegno, e garantisce che i dati siano aggiornati, facilmente accessibili e disponibili in formato leggibile meccanicamente.



Articolo 5

Prerequisito per il sostegno a titolo dello strumento

1. La concessione del sostegno all'Ucraina a titolo dello strumento è subordinata al prerequisito che l'Ucraina continui a sostenere e a rispettare meccanismi democratici effettivi, compreso un sistema parlamentare multipartitico, e lo Stato di diritto, e a garantire il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.
2. La Commissione monitora il rispetto del prerequisito di cui al paragrafo 1 prima delle erogazioni all'Ucraina nell'ambito dello strumento e per tutta la durata del sostegno fornito dallo strumento, tenendo debitamente conto della relazione periodica della Commissione sull'allargamento. In tale processo, la Commissione tiene conto delle raccomandazioni pertinenti degli organismi internazionali, quali il Consiglio d'Europa e la Commissione di Venezia. La Commissione informa il Consiglio circa il rispetto del prerequisito di cui al paragrafo 1 prima delle erogazioni all'Ucraina. Qualora ritenga che il prerequisito non sia soddisfatto o non sia più soddisfatto, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di decisione di esecuzione con cui sospende i pagamenti di cui all'articolo 26, a prescindere dal rispetto delle condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 2. Nella sua valutazione la Commissione tiene inoltre conto del contesto in Ucraina e delle conseguenze dell'applicazione della legge marziale in Ucraina. La valutazione della Commissione è trasmessa simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio. Qualora ritenga, su richiesta dell'Ucraina o di propria iniziativa, che il prerequisito sia nuovamente soddisfatto, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di decisione di esecuzione che revoca la sospensione dei pagamenti. Nei casi ai quali si applica il presente paragrafo, il Consiglio delibera, di norma, entro un mese dal ricevimento della proposta della Commissione.

CAPO II

FINANZIAMENTO E ATTUAZIONE

Articolo 6


Bilancio

1. Le risorse per l'attuazione dello strumento sono messe a disposizione attraverso la riserva per l'Ucraina per essere mobilitate nel quadro della procedura di bilancio annuale in conformità dell'articolo 10 ter del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093, con la seguente ripartizione indicativa:
 - a) il 31 % sotto forma di sostegno finanziario a fondo perduto a norma del capo III;
 - b) il 41 % per le spese a norma del capo IV;
 - c) il 26 % per le spese a norma del capo V;
 - d) il 2 % per le spese a norma del paragrafo 5, che può essere aumentato in circostanze eccezionali ma che non può, in alcun caso, superare il 2,5 %.

Le risorse totali rese disponibili a norma del primo comma ammontano a un importo massimo di 17 000 000 000 EUR.

L'assegnazione delle risorse disponibili a norma del paragrafo 1, primo comma, del presente articolo tiene conto, in particolare, della necessità di coprire le spese in conformità dell'articolo 23.

2. Il sostegno finanziario a norma del capo III sotto forma di prestito reso disponibile per a un importo massimo di 33 000 000 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.
3. La somma delle risorse messe a disposizione a norma dei paragrafi 1 e 2 non supera 50 000 000 000 EUR per il periodo dal 2024 al 2027.
4. A norma dell'articolo 7, possono essere erogati contributi aggiuntivi per finanziare il sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo.



5. Le risorse di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera d), e al paragrafo 4 possono finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa per l'attuazione dello strumento, segnatamente attività preparatorie, attività di monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie per la gestione dello strumento e il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, consultazioni con le autorità ucraine, conferenze, consultazioni dei portatori di interessi, attività di informazione e comunicazione, comprese attività di sensibilizzazione inclusive, e la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del presente regolamento, le spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, strumenti informatici istituzionali, nonché tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione per la gestione e i costi dello strumento presso la sede centrale e le delegazioni dell'Unione. Le spese possono anche riguardare i costi di altre attività di sostegno, come il controllo di qualità e il monitoraggio dei progetti sul campo e i costi della consulenza inter pares e degli esperti per la valutazione e l'attuazione delle riforme e degli investimenti.

6. Le risorse non assegnate o non utilizzate per le spese di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera d), del presente articolo e all'articolo 23 sono messe a disposizione per altre spese operative a norma del paragrafo 1 del presente articolo, fatte salve le prerogative dell'autorità di bilancio e fermo restando il terzo comma del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 7

Risorse finanziarie aggiuntive per lo strumento

1. Gli Stati membri, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altre fonti possono destinare allo strumento contributi finanziari aggiuntivi senza essere vincolati dalla ripartizione indicativa di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Tali contributi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), punto ii), e lettere d) ed e), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Gli importi aggiuntivi ricevuti come entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 a norma dei pertinenti atti giuridici dell'Unione sono sommati alle risorse di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

2. All'esecuzione dei contributi di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano le stesse norme e condizioni applicabili all'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

3. I contributi alla garanzia per l'Ucraina e agli strumenti finanziari di cui al capo IV sono versati in conformità dell'articolo 29.


Articolo 8

Attuazione e forme del finanziamento dell'Unione

1. Lo strumento è attuato in conformità del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, in regime di gestione diretta o di gestione indiretta con una delle entità di cui all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), di tale regolamento.

2. I finanziamenti dell'Unione possono essere erogati in qualsivoglia forma prevista dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, in particolare sovvenzioni, premi, appalti, sostegno di bilancio, strumenti finanziari, garanzie di bilancio, operazioni di finanziamento misto e assistenza finanziaria.


3. Gli strumenti finanziari, le garanzie di bilancio e le operazioni di finanziamento misto che combinano il sostegno degli strumenti finanziari o delle garanzie di bilancio nell'ambito dello strumento sono attuati conformemente ai principi stabiliti al titolo X, in particolare all'articolo 208 e all'articolo 209, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. In funzione della capacità operativa e finanziaria necessaria, la controparte della garanzia di bilancio o l'entità incaricata dell'attuazione degli strumenti finanziari può essere il Gruppo BEI, un'istituzione finanziaria multilaterale europea, come la BERS, o un'istituzione finanziaria bilaterale europea, come le banche di sviluppo o il Gruppo della Banca mondiale. Ogniqualvolta possibile, le istituzioni finanziarie multilaterali non europee possono partecipare allo strumento mediante operazioni congiunte con istituzioni finanziarie europee. L'attuazione degli strumenti finanziari, delle garanzie di bilancio e delle operazioni di finanziamento misto nell'ambito dello strumento può essere integrata da forme aggiuntive di sostegno finanziario, da parte degli Stati membri o di terzi.



Articolo 9

Accordo quadro

1. La Commissione conclude con l'Ucraina un accordo quadro ("accordo quadro") per l'attuazione dello strumento, che stabilisce le modalità specifiche di gestione, controllo, supervisione, monitoraggio, valutazione, rendicontazione e audit dei fondi nell'ambito dello strumento, anche evitando la duplicazione dei finanziamenti, nonché quelle per prevenire, rilevare, indagare e correggere le irregolarità, la frode, la corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione e i conflitti di interessi, comprese le indagini e le azioni penali efficaci riguardanti i reati a danno dei fondi erogati nell'ambito dello strumento. L'accordo quadro è integrato da convenzioni di finanziamento di cui all'articolo 10 e da accordi di prestito di cui all'articolo 22, che stabiliscono le disposizioni specifiche di gestione ed esecuzione dei finanziamenti nell'ambito dello strumento. L'accordo quadro, compresa la relativa documentazione, è messo a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio simultaneamente e senza ritardo, previa richiesta.
2. Ad eccezione dei finanziamenti ponte di cui all'articolo 25, i finanziamenti saranno concessi all'Ucraina solo dopo l'entrata in vigore dell'accordo quadro nonché delle convenzioni di finanziamento e degli accordi di prestito applicabili.
3. L'accordo quadro, le convenzioni di finanziamento e l'accordo di prestito sottoscritti con l'Ucraina, nel loro insieme, così come i contratti e gli accordi firmati con persone o entità che ricevono fondi dell'Unione garantiscono che siano rispettati gli obblighi di cui all'articolo 129 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
4. L'accordo quadro garantisce l'impegno dell'Ucraina a conseguire un elevato livello di tutela degli interessi finanziari dell'Unione e stabilisce disposizioni dettagliate riguardanti, in particolare:
 - a) l'impegno dell'Ucraina a compiere progressi sostanziali verso un quadro solido per combattere le frodi e porre in essere sistemi di controllo interni più efficienti ed efficaci, compresi meccanismi adeguati per la protezione degli informatori nonché meccanismi e misure adeguati volti a prevenire, individuare e correggere efficacemente le irregolarità, la frode, la corruzione e i conflitti di interesse, nonché sostenere gli sforzi e intensificare la lotta contro il riciclaggio e la criminalità organizzata, e contrastare l'uso improprio dei fondi, il finanziamento del terrorismo, l'elusione, la frode o l'evasione fiscale e altre attività illecite a danno dei fondi erogati nell'ambito dello strumento;
 - b) le attività connesse al controllo, alla supervisione, al monitoraggio, alla valutazione, alla rendicontazione e all'audit dei fondi dell'Unione nell'ambito dello strumento, nonché ai rilevamenti, alle indagini, alle azioni penali, alle misure antifrode e alla cooperazione, comprese l'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale e l'estradizione;
 - c) gli obblighi di controllo per il versamento dei finanziamenti a titolo dello strumento all'Ucraina;
 - d) le norme in materia di imposte, tasse, dazi e oneri di cui all'articolo 27, paragrafi 9 e 10, del regolamento (UE) 2021/947;
 - e) il riconoscimento delle responsabilità della commissione di audit di cui all'articolo 36 e le modalità di collaborazione dell'Ucraina con tale commissione;
 - f) l'obbligo per le persone o entità che eseguono i fondi dell'Unione nell'ambito dello strumento di notificare senza ritardo alla commissione di audit, alla Commissione, all'OLAF e, se del caso, all'EPPO i casi presunti o accertati di irregolarità, frode, corruzione e conflitto di interesse e altre attività illecite a danno dei fondi erogati nell'ambito dello strumento e il relativo follow-up;
 - g) il diritto della Commissione di monitorare le attività svolte dalle autorità ucraine nell'ambito dello strumento lungo tutto il ciclo del progetto, tra cui la selezione e le procedure di aggiudicazione dei progetti, anche per quanto riguarda gli appalti pubblici, di partecipare a tali attività in qualità di osservatore, se del caso, e di formulare raccomandazioni affinché le attività siano perfezionate, nonché l'impegno delle autorità ucraine ad adoperarsi al massimo per attuare le raccomandazioni della Commissione e riferire in merito a tale attuazione;
 - h) gli obblighi di cui all'articolo 35, paragrafo 2, comprese norme e tempi precisi per la raccolta dei dati da parte dell'Ucraina e per l'accesso della Commissione, dell'OLAF, della Corte dei conti europea e dell'EPPO, se del caso, a tali dati;



- i) l'obbligo per l'Ucraina di trasmettere per via elettronica alla Commissione i dati di cui all'articolo 27;
- j) gli obblighi di cui all'articolo 43, paragrafo 2, in materia di attività di comunicazione e visibilità dei finanziamenti dell'Unione.

Articolo 10


Convenzioni di finanziamento

1. Sono concluse convenzioni di finanziamento per i capi III e V. Tali convenzioni definiscono le responsabilità e gli obblighi dell'Ucraina nell'esecuzione dei fondi dell'Unione, compresi gli obblighi di cui all'articolo 129 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Stabiliscono inoltre le condizioni per il pagamento del sostegno finanziario a fondo perduto, anche in relazione all'attuazione dell'accordo quadro, compresi i sistemi di controllo interno di cui all'articolo 9, paragrafo 4, lettere a) e c). Le convenzioni di finanziamento definiscono inoltre i diritti e gli obblighi dell'Unione. Esse sono messe a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio simultaneamente, previa richiesta.
2. Le convenzioni di finanziamento comprendono norme sulle comunicazioni alla Commissione riguardanti le modalità di svolgimento delle attività e il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 11

Norme in materia di ammissibilità di persone ed entità, origine degli approvvigionamenti e dei materiali e restrizioni nell'ambito dello strumento

1. La partecipazione alle procedure di appalto e di attribuzione di sovvenzioni e premi per attività finanziate nell'ambito dello strumento è aperta alle organizzazioni internazionali e regionali e a tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno dei seguenti paesi o alle persone giuridiche che vi hanno effettivamente sede:
 - a) Stati membri, Ucraina, partner dei Balcani occidentali, Georgia e Moldova e parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo;
 - b) paesi che forniscono all'Ucraina un livello di sostegno paragonabile a quello fornito dall'Unione, tenendo conto delle dimensioni della loro economia, e per i quali la Commissione stabilisce l'accesso reciproco all'assistenza esterna in Ucraina.
 2. L'accesso reciproco di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere concesso per un periodo limitato di almeno un anno, ogniqualvolta un paese riconosce l'ammissibilità a parità di condizioni a entità dell'Unione e di paesi ammissibili nell'ambito dello strumento.
- La Commissione decide, mediante atti di esecuzione, in merito all'accesso reciproco previa consultazione dell'Ucraina. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42.
3. Tutti gli approvvigionamenti e i materiali finanziati e acquisiti nell'ambito del presente strumento hanno origine da paesi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), tranne nel caso in cui non sia possibile ottenerli a condizioni ragionevoli in nessuno di essi. Si applicano inoltre le norme sulle restrizioni di cui al paragrafo 7. La Commissione include informazioni sull'attuazione del presente paragrafo nella relazione annuale di cui all'articolo 39, paragrafo 4.
 4. Le norme di ammissibilità di cui al presente articolo non si applicano alle persone fisiche che hanno un rapporto di lavoro dipendente, oppure un altro rapporto contrattuale con un appaltatore, o eventualmente un subappaltatore, ammissibile, né creano limitazioni basate sulla cittadinanza, salvo nei casi in cui tali limitazioni siano fondate sulle norme di cui al paragrafo 7.
 5. Per le attività cofinanziate congiuntamente da un'entità o attuate in regime di gestione diretta o indiretta con entità di cui all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, o per le attività attuate da entità ucraine a norma del capo III del presente regolamento, si applicano altresì le norme di ammissibilità di dette entità o dell'Ucraina in aggiunta alle norme stabilite dal presente articolo, comprese, se del caso, le restrizioni previste al paragrafo 7 e debitamente rispecchiate nelle convenzioni di finanziamento e nei documenti contrattuali firmati con tali entità.



6. Qualora siano forniti contributi aggiuntivi a norma dell'articolo 7 mediante entrate con destinazione specifica esterne, le norme di ammissibilità contenute nell'accordo con la persona che fornisce il contributo aggiuntivo si applicano insieme alle norme sulle restrizioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo.

7. Le norme di ammissibilità e le norme sull'origine degli approvvigionamenti e dei materiali di cui ai paragrafi 1 e 3 e le norme sulla cittadinanza delle persone fisiche di cui al paragrafo 4 possono essere oggetto di limitazioni riferite alla cittadinanza, all'ubicazione geografica o alla natura dei soggetti giuridici che partecipano alle procedure di appalto nonché all'origine geografica degli approvvigionamenti e dei materiali, nei seguenti casi:

- a) se le limitazioni sono imposte dalla natura specifica o dagli obiettivi dell'attività o della specifica procedura di aggiudicazione o se tali limitazioni sono necessarie per l'efficace attuazione dell'attività;
- b) se l'attività o le specifiche procedure di aggiudicazione incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, in particolare per quanto riguarda le attività e gli interessi strategici dell'Unione, dei suoi Stati membri o dell'Ucraina, compresa la tutela dell'integrità delle infrastrutture digitali, dei sistemi di comunicazione e informazione e delle relative catene di approvvigionamento.

8. Gli offerenti e i candidati di paesi non ammissibili possono essere considerati ammissibili in casi di urgenza o indisponibilità dei servizi sui mercati dei paesi o territori interessati, o in altri casi debitamente giustificati, qualora l'applicazione delle norme di ammissibilità renda la realizzazione di un'attività impossibile o estremamente difficoltosa.

Articolo 12

Riporti, frazioni annue, stanziamenti di impegno, eccedenze della garanzia di bilancio, rimborsi ed entrate generate dagli strumenti finanziari

1. In deroga all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, gli stanziamenti di impegno e di pagamento non utilizzati nell'ambito dello strumento sono riportati automaticamente e possono essere impegnati e utilizzati, rispettivamente, fino al 31 dicembre dell'esercizio successivo. L'importo riportato è utilizzato per primo durante l'esercizio successivo.

2. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni in merito agli stanziamenti di impegno riportati, compresi i relativi importi, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.


3. In deroga all'articolo 15 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, gli stanziamenti di impegno corrispondenti all'importo dei disimpegni intervenuti in seguito alla non attuazione totale o parziale di un'attività nell'ambito dello strumento sono ricostituiti a beneficio della linea di bilancio d'origine.

4. In deroga all'articolo 209, paragrafo 3, primo, secondo e quarto comma, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, le entrate e i rimborsi provenienti dagli strumenti finanziari istituiti a norma del presente regolamento costituiscono entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, destinate allo strumento o al programma che gli succederà.

5. In deroga all'articolo 213, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, ogni eccedenza degli accantonamenti relativi alla garanzia per l'Ucraina costituisce entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, di tale regolamento, destinate allo strumento o al programma che gli succederà.

6. Gli impegni di bilancio per attività la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue, in conformità dell'articolo 112, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Alle attività di cui al primo comma del presente paragrafo non si applica l'articolo 114, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.



*Articolo 13***Finanziamenti straordinari**

1. In circostanze eccezionali debitamente giustificate, in particolare qualora un significativo aggravarsi della guerra renda impossibile per l'Ucraina rispettare le condizioni cui sono subordinate le forme di sostegno previste dal presente regolamento, lo strumento può erogare al paese finanziamenti straordinari destinati a mantenere la sua stabilità macrofinanziaria e promuovere il conseguimento degli obiettivi stabiliti all'articolo 3. Tali finanziamenti straordinari sono erogati per singoli periodi di massimo tre mesi e cessano non appena è nuovamente possibile rispettare le condizioni. I finanziamenti a norma del presente articolo possono essere erogati durante lo stesso periodo dei finanziamenti ponte straordinari erogati a norma dell'articolo 25 e in aggiunta agli stessi.
2. Ai fini del paragrafo 1 la Commissione, qualora ritenga impossibile per l'Ucraina rispettare le condizioni cui sono subordinate al sostegno previsto dal presente regolamento a causa delle suddette circostanze eccezionali debitamente giustificate, può presentare al Consiglio una proposta di decisione di esecuzione che conceda all'Ucraina finanziamenti straordinari nell'ambito dello strumento. Il Consiglio delibera, di norma, entro un mese dal ricevimento della proposta della Commissione.
3. I finanziamenti straordinari sono subordinati al rispetto del prerequisito di cui all'articolo 5 e provengono dalle risorse di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2.
4. La decisione di esecuzione di cui al paragrafo 2 stabilisce le norme in materia di audit, controllo, monitoraggio e rendicontazione nonché le condizioni e le modalità dei finanziamenti straordinari.


CAPO III

PILASTRO I: PIANO PER L'UCRAINA*Articolo 14***Elaborazione e presentazione del piano per l'Ucraina**

1. Per ricevere sostegno nell'ambito dello strumento, l'Ucraina prepara e presenta alla Commissione un piano per l'Ucraina.
2. Il piano per l'Ucraina è preparato dal governo dell'Ucraina con il debito coinvolgimento della Verkhovna Rada conformemente all'ordinamento costituzionale dell'Ucraina. L'Ucraina si adopera per presentare il piano per l'Ucraina alla Commissione entro il 2 maggio 2024. L'Ucraina può presentare alla Commissione un progetto di piano per l'Ucraina. La Commissione condivide tale progetto simultaneamente con il Parlamento europeo e il Consiglio.
3. Nel preparare il piano per l'Ucraina in conformità dell'articolo 17, l'Ucraina tiene particolarmente conto della sua situazione a livello regionale, locale e urbano nel paese, alla luce delle loro esigenze specifiche di ripresa e ricostruzione, riforma, modernizzazione e decentramento.
4. La preparazione e l'attuazione del piano per l'Ucraina è effettuata di concerto con le autorità regionali, locali, urbane e altre autorità pubbliche, come pure con le parti sociali e le organizzazioni della società civile, conformemente al principio della governance multilivello e secondo un approccio dal basso verso l'alto. Inoltre, conformemente al suo quadro giuridico nazionale, l'Ucraina garantisce che la Verkhovna Rada svolga il suo ruolo nell'attuazione del piano per l'Ucraina in modo debitamente informato, in linea con le sue prerogative, compreso il suo potere di legiferare, approvare il bilancio dello Stato, controllarne l'esecuzione e sovrintendere al ramo esecutivo.

*Articolo 15***Relazione tra il piano per l'Ucraina e i pilastri dello strumento**

1. Il piano per l'Ucraina delinea un quadro generale per conseguire gli obiettivi stabiliti all'articolo 3.
2. Il piano per l'Ucraina costituisce la base per il sostegno erogato a titolo del pilastro I dello strumento, istituito dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e di cui al presente capo. Il sostegno erogato a titolo dei pilastri II e III dello strumento è coerente ed evita sovrapposizioni con il sostegno da erogare nell'ambito del pilastro I nell'ambito del piano per l'Ucraina ed è in particolare guidato dai principi di cui all'articolo 16.



Articolo 16


Principi del finanziamento nell'ambito del piano per l'Ucraina

1. Il piano per l'Ucraina delinea il programma di riforme e investimenti dell'Ucraina, inserito in un quadro di politica economica e di bilancio e volto a conseguire gli obiettivi generali e specifici stabiliti all'articolo 3. Il piano per l'Ucraina comprende misure per l'attuazione di riforme e investimenti pubblici attraverso un pacchetto completo e coerente, che può includere anche regimi pubblici finalizzati a incentivare gli investimenti privati. Il piano per l'Ucraina individua le tappe quantitative e qualitative di cui al paragrafo 2 del presente articolo, che nel caso di riforme e investimenti devono essere misurabili.
2. Lo strumento eroga i finanziamenti previsti dal presente capo previo rispetto soddisfacente del requisito di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nonché delle condizioni previste dal piano per l'Ucraina, sotto forma di tappe qualitative o quantitative. Dette condizioni rispecchiano i diversi obiettivi dello strumento, stabiliti all'articolo 3, e comprendono condizioni relative a requisiti essenziali, quali il mantenimento della stabilità economica e finanziaria, il controllo del bilancio e la gestione delle finanze pubbliche, nonché condizioni relative all'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti dal piano per l'Ucraina.
3. Le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo rispecchiano gli importi di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a), e all'articolo 6, paragrafo 2, e i pertinenti contributi a norma del paragrafo 4 del medesimo articolo.
4. Un importo pari ad almeno il 20 % del sostegno finanziario a fondo perduto di cui all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera a), è assegnato alle esigenze di ripresa, ricostruzione e modernizzazione delle autorità subnazionali dell'Ucraina, in particolare le autonomie locali, in linea con l'articolo 17.
5. In via eccezionale le misure avviate a decorrere dal 1° gennaio 2023 sono ammissibili, a condizione che soddisfino i requisiti di cui al presente regolamento. Tali misure sono debitamente giustificate e adeguatamente documentate.
6. Il piano per l'Ucraina contribuisce alle pertinenti priorità di riforma individuate nel contesto del percorso di adesione dell'Ucraina ed è coerente con esse, come indicato nel parere della Commissione sulla domanda di adesione dell'Ucraina all'Unione (parere della Commissione), nella relazione analitica a seguito di tale parere (relazione analitica), nella relazione periodica della Commissione sull'allargamento, nelle pertinenti conclusioni del Consiglio e nell'accordo di associazione che include un'area di libero scambio globale e approfondito. Inoltre contribuisce al contributo dell'Ucraina determinato a livello nazionale nel quadro dell'accordo di Parigi, agli impegni dell'Ucraina derivanti dalla convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e al piano nazionale per l'energia e il clima dell'Ucraina, se disponibile, ed è coerente con essi.
7. Il piano per l'Ucraina rispetta i principi generali enunciati all'articolo 4.


Articolo 17

Contenuto del piano per l'Ucraina

1. Il piano per l'Ucraina presenta in particolare gli elementi seguenti, che sono debitamente motivati e giustificati:
 - a) le misure che costituiscono una risposta fondata sulle esigenze, coerente, completa e adeguatamente equilibrata agli obiettivi enunciati all'articolo 3, comprese le riforme strutturali e le misure volte a promuovere la convergenza con l'Unione, potenziare lo Stato di diritto, la democrazia e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali nonché l'applicazione delle condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 2, affinché nel suo complesso il piano per l'Ucraina innalzi il tasso di crescita dell'economia ucraina, riduca le disuguaglianze economiche e sociali e garantisca il progresso dell'Ucraina verso le norme sociali, economiche e ambientali dell'Unione;
 - b) un'illustrazione del modo in cui il piano per l'Ucraina contribuisce ad affrontare le sfide pertinenti individuate nel contesto del percorso di adesione dell'Ucraina, ed è coerente con tale finalità, come indicato nel parere della Commissione, nella relazione analitica e nell'accordo di associazione che include un'area di libero scambio globale e approfondito;



- c) un'illustrazione del modo in cui il piano per l'Ucraina e le relative misure sono coerenti con i principi generali di cui all'articolo 4, nonché con i requisiti, i piani e i programmi di cui all'articolo 16;
- d) un calendario indicativo e le previste tappe qualitative e quantitative, che nel caso di riforme e investimenti devono essere misurabili, da attuare entro il 31 dicembre 2027;
- e) le modalità per un'attuazione, un monitoraggio e una rendicontazione efficaci del piano da parte dell'Ucraina, comprese le tappe qualitative e quantitative, che nel caso di riforme e investimenti devono essere misurabili proposte, e i relativi indicatori, come pure per il debito coinvolgimento della Verkhovna Rada;
- f) un'illustrazione del modo in cui il piano per l'Ucraina risponde alle esigenze di ripresa, ripristino, ricostruzione e modernizzazione nelle regioni e nei comuni dell'Ucraina conseguenti alla guerra di aggressione della Russia, rafforzandone così lo sviluppo economico, sociale, ambientale e territoriale inclusivo e sostenibile, accresce la coesione sociale e sostiene la riforma del decentramento in tutta l'Ucraina e la convergenza verso gli standard dell'Unione; tale spiegazione tiene conto dei poteri, dei compiti e delle responsabilità assegnati ai diversi livelli delle amministrazioni;
- g) un'illustrazione della metodologia e dei processi usati per selezionare e attuare i progetti e dei meccanismi previsti per coinvolgere le autorità subnazionali, in particolare i comuni, e le organizzazioni della società civile nel processo decisionale riguardante l'utilizzo del sostegno nel processo di ricostruzione a livello locale e nel processo di controllo democratico, in particolare l'accesso tempestivo ed equo alle informazioni e ai fondi per le autorità subnazionali competenti, compresa la metodologia applicata per tracciare le spese correlate;
- h) un'illustrazione del modo in cui il piano per l'Ucraina garantisce che i progetti di ricostruzione selezionati e attuati da tali autorità subnazionali rappresentino una quota sufficientemente importante del sostegno; tale spiegazione tiene conto altresì di gemellaggi e partenariati tra città, nonché della cooperazione tra pari e dei programmi integrati nei partenariati tra città e regioni nell'Unione e quelle in Ucraina, se del caso;
- i) per la preparazione e l'attuazione del piano per l'Ucraina, una spiegazione dettagliata del processo di consultazione, condotto conformemente al quadro giuridico nazionale, e del coinvolgimento e delle consultazioni, programmati durante l'attuazione, della Verkhovna Rada nonché dei portatori di interessi, compresi gli organi rappresentativi e le autorità locali e regionali, le parti sociali e le organizzazioni della società civile e il modo in cui il piano tiene conto dei contributi di detti portatori di interessi;
- j) un'illustrazione della misura in cui le misure previste dal piano per l'Ucraina sono tali da contribuire a quanto segue:
 - i) gli obiettivi climatici e ambientali, compresa la conservazione della biodiversità, in particolare le misure relative alle iniziative e riforme pertinenti, e il modo in cui è garantita la compatibilità con il principio "non arrecare un danno significativo" per quanto possibile in un contesto di ripresa e ricostruzione bellica o postbellica;
 - ii) la promozione dello Stato di diritto;
 - iii) gli obiettivi sociali, compresa l'inclusione di gruppi in situazioni di vulnerabilità, e garantire l'interesse superiore dei minori; e
 - iv) la parità di genere, l'emancipazione di donne e ragazze e la promozione dei diritti di donne e ragazze;
- k) un'illustrazione dettagliata riguardo al sistema predisposto e alle misure pianificate dall'Ucraina per prevenire, individuare e correggere efficacemente le irregolarità, la frode, tutte le forme di corruzione, tra cui quella ad alto livello, o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione e i conflitti di interessi, nonché per indagare e perseguire efficacemente i reati a danno dei fondi erogati nell'ambito dello strumento e le modalità volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte dello strumento e di altri programmi dell'Unione o di altri donatori, come pure a garantire una rapida cooperazione giudiziaria con le autorità competenti dell'Unione e dei suoi Stati membri;
- l) un'illustrazione del modo in cui il piano per l'Ucraina garantisce che altri donatori siano in grado di contribuire al sostegno delle sue misure;
- m) qualsiasi altra informazione pertinente.



2. Il piano per l'Ucraina è un piano basato sui risultati e sull'impatto e comprende indicatori misurabili, come indicatori chiave di prestazione, se del caso per la valutazione dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3.

Articolo 18


Valutazione del piano per l'Ucraina da parte della Commissione

1. La Commissione valuta senza indebito ritardo la pertinenza, la completezza e l'adeguatezza del piano per l'Ucraina o, se del caso, della modifica dello stesso di cui all'articolo 20, e presenta una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio conformemente all'articolo 19, paragrafo 1. Nell'effettuare tale valutazione, la Commissione agisce in stretta collaborazione con l'Ucraina e i partner internazionali che contribuiscono all'attuazione del piano. La Commissione può formulare osservazioni, chiedere informazioni supplementari o chiedere all'Ucraina di modificare il progetto di piano per l'Ucraina di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

2. Nel valutare il piano per l'Ucraina e nel determinare l'importo da assegnare al paese, la Commissione tiene conto delle pertinenti informazioni analitiche disponibili sull'Ucraina, compresa la situazione macroeconomica e la sostenibilità del debito del paese, della motivazione e degli elementi forniti dall'Ucraina, di cui all'articolo 17, paragrafo 1, e di qualsiasi altra informazione pertinente tra cui, in particolare, le informazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 6.

3. Nella sua valutazione la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:

- a) se il piano per l'Ucraina rappresenta una risposta fondata sulle esigenze, coerente, completa e adeguatamente equilibrata agli obiettivi enunciati all'articolo 3, comprese le riforme strutturali e le misure volte a promuovere la convergenza con l'Unione, potenziare lo Stato di diritto, la democrazia, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali nonché l'applicazione delle condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 2, affinché nel suo complesso il piano per l'Ucraina innalzi il tasso di crescita dell'economia ucraina, riduca le disuguaglianze economiche e sociali e garantisca il progresso dell'Ucraina verso le norme sociali, economiche e ambientali dell'Unione;
- b) se il piano per l'Ucraina contribuisce ad affrontare le sfide pertinenti individuate nel contesto del percorso di adesione dell'Ucraina, ed è coerente con tale finalità, come indicato nel parere della Commissione, nella relazione analitica e nell'accordo di associazione che include un'area di libero scambio globale e approfondito;
- c) se il piano per l'Ucraina e le relative misure sono coerenti con i principi generali di cui all'articolo 4, nonché con i requisiti, i piani e i programmi di cui all'articolo 16;
- d) se il piano per l'Ucraina risponde alle esigenze di ripresa, ripristino, ricostruzione e modernizzazione conseguenti alla guerra di aggressione della Russia nelle regioni e nei comuni dell'Ucraina rafforzandone così lo sviluppo economico, sociale, ambientale e territoriale inclusivo e sostenibile, accresce la coesione sociale e sostiene la riforma del decentramento in tutta l'Ucraina e la convergenza verso gli standard dell'Unione; se tiene conto dei poteri, dei compiti e delle responsabilità assegnati ai diversi livelli delle amministrazioni; se la metodologia e i processi usati per selezionare e attuare i progetti e dei meccanismi previsti per coinvolgere le autorità subnazionali, in particolare i comuni, e le organizzazioni della società civile nel processo decisionale riguardante l'utilizzo del sostegno nel processo di ricostruzione a livello locale e nel processo di controllo democratico, in particolare l'accesso tempestivo ed equo alle informazioni e ai fondi per le autorità subnazionali competenti sono adeguati; se la metodologia applicata per monitorare le spese correlate ai progetti di ricostruzione selezionati e attuati da dette autorità subnazionali è adeguata e se tali progetti rappresentano una quota sufficientemente importante del sostegno;
- e) se le misure previste dal piano per l'Ucraina sono tali da contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad esso, alla tutela dell'ambiente, compresa la conservazione della biodiversità, e alla transizione verde, o ad affrontare le sfide che ne conseguono; se le misure incluse nel piano per l'Ucraina sono compatibili con il principio "non arrecare un danno significativo", per quanto possibile in un contesto di ripresa e ricostruzione bellica o postbellica;
- f) se le misure previste dal piano per l'Ucraina sono tali da contribuire alla promozione dello Stato di diritto;




- g) se le misure previste dal piano per l'Ucraina sono tali da contribuire agli obiettivi sociali, compresa l'inclusione dei gruppi in situazioni di vulnerabilità, e a garantire l'interesse superiore dei minori;
 - h) se le misure previste dal piano per l'Ucraina sono tali da promuovere la parità di genere e l'emancipazione di donne e ragazze;
 - i) se le modalità proposte dall'Ucraina sono tali da garantire un'attuazione, un monitoraggio e una rendicontazione efficaci del piano per l'Ucraina, ed eventuali aggiornamenti dello stesso, in particolare il debito coinvolgimento della Verkhovna Rada, comprese le tappe qualitative e quantitative misurabili e i relativi indicatori;
 - j) se le modalità proposte dall'Ucraina sono tali da garantire efficacemente un adeguato livello di protezione degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare prevenendo, individuando e correggendo le irregolarità, la frode, tutte le forme di corruzione, tra cui quella ad alto livello, i conflitti di interesse o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione; se le modalità proposte assicurano l'indagine e il perseguimento efficaci dei reati a danno dei fondi erogati nell'ambito dello strumento e garantiscono una rapida cooperazione giudiziaria con le autorità competenti dell'Unione e dei suoi Stati membri; qualora le modalità proposte dall'Ucraina sono tali da evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte dello strumento e di altri programmi dell'Unione, così come di altri donatori;
 - k) se la Verkhovna Rada è stata debitamente consultata e se il piano per l'Ucraina tiene conto, se del caso, dei contributi dei portatori di interessi, compresi gli organi rappresentativi e le autorità locali e regionali, le parti sociali e le organizzazioni della società civile, conformemente al quadro giuridico nazionale;
 - l) se il piano per l'Ucraina garantisce che altri donatori siano in grado di sostenere i suoi obiettivi.
4. Ai fini della valutazione del piano per l'Ucraina presentato dall'Ucraina, la Commissione può farsi assistere da esperti.

Articolo 19

Decisione di esecuzione del Consiglio

1. In caso di valutazione positiva il Consiglio approva, su proposta della Commissione, mediante decisione di esecuzione, la valutazione del piano per l'Ucraina presentato dal paese a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, ovvero, ove applicabile, della modifica dello stesso presentata a norma dell'articolo 20, paragrafo 1 o 2. Il Consiglio delibera, di norma, entro un mese dal ricevimento della proposta della Commissione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare la proposta della Commissione e adottare la proposta modificata mediante una decisione di esecuzione.
2. La proposta di decisione di esecuzione del Consiglio presentata dalla Commissione stabilisce, per la parte che deve essere finanziata dallo strumento:
- a) le riforme e gli investimenti che l'Ucraina deve attuare, le condizioni previste dal piano per l'Ucraina, incluse quelle sotto forma di tappe qualitative e quantitative misurabili corrispondenti alle relative riforme e ai relativi investimenti, di cui all'articolo 16, paragrafo 2, compreso il calendario indicativo;
 - b) l'importo totale e annuo massimo per il sostegno finanziario a fondo perduto e gli importi totali e annui massimi indicativi per il sostegno sotto forma di prestito di cui all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera a), e dell'articolo 6, paragrafo 2, e i pertinenti contributi a norma del paragrafo 4 di tale articolo.
 - c) le rate, strutturate conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, e alla lettera b) del presente paragrafo, da versare una volta che l'Ucraina avrà conseguito in modo soddisfacente le pertinenti tappe qualitative e quantitative individuate per l'attuazione del piano per l'Ucraina;
 - d) il calendario previsto per l'erogazione del sostegno e il relativo piano di pagamento;
 - e) l'importo del sostegno sotto forma di prestito da erogare in forma di prefinanziamento in conformità dell'articolo 24;
 - f) il termine, non oltre il 31 dicembre 2027, entro cui devono essere completate le tappe qualitative e quantitative sia per i progetti di investimento che per le riforme;



- g) le modalità e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione del piano per l'Ucraina, compreso il debito coinvolgimento della Verkhovna Rada nonché, se del caso, le misure necessarie per conformarsi all'articolo 35;
- h) gli indicatori per valutare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3;
- i) le modalità di pieno accesso da parte della Commissione ai pertinenti dati sottostanti;
- j) le informazioni sui contributi effettivi e previsti di altri donatori e una spiegazione delle misure di coordinamento nello sviluppo e nell'attuazione del piano per l'Ucraina che garantirebbero il conseguimento dei suoi obiettivi;
- k) un'analisi dell'impatto del piano per l'Ucraina sulla situazione macroeconomica, tenendo conto della sostenibilità del debito dell'Ucraina.

Articolo 20

Modifiche del piano per l'Ucraina

1. Qualora il piano per l'Ucraina, comprese le pertinenti tappe qualitative e quantitative, non possa più essere realizzato dall'Ucraina, in tutto o in parte, a causa di circostanze oggettive, le autorità ucraine, previa consultazione della Verkhovna Rada, se del caso, possono proporre modifiche al piano per l'Ucraina.
2. La Commissione, d'intesa con l'Ucraina, può presentare una proposta di modifica della decisione di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 19, paragrafo 1, in particolare per tener conto di mutamenti delle circostanze che consentano un aumento dell'ambizione o di una variazione degli importi disponibili, dovuta segnatamente ai contributi aggiuntivi di cui all'articolo 6, paragrafo 4, provenienti dagli Stati membri o da altre fonti. Il Consiglio può chiedere alla Commissione di valutare se le condizioni di cui al presente paragrafo sono soddisfatte e presentare, se del caso, la pertinente proposta.
3. Se ritiene che i motivi addotti dall'Ucraina giustifichino una modifica del piano, la Commissione valuta il piano per l'Ucraina modificato in conformità dell'articolo 18 e presenta senza indebito ritardo una proposta di modifica della decisione di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 19, paragrafo 1. Il Consiglio delibera, di norma, entro un mese dal ricevimento della proposta della Commissione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare la proposta della Commissione e adottare la proposta modificata mediante una decisione di esecuzione.

Articolo 21


Quadro di valutazione del piano per l'Ucraina

1. La Commissione istituisce un quadro di valutazione del piano per l'Ucraina ("quadro di valutazione"), che illustra i progressi compiuti nell'attuazione del piano per l'Ucraina.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 41 per integrare il presente regolamento definendo gli elementi dettagliati del quadro di valutazione al fine di illustrare i progressi nell'attuazione del piano per l'Ucraina di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Il quadro di valutazione è operativo entro il 1° gennaio 2025 ed è aggiornato dalla Commissione due volte l'anno. Il quadro di valutazione è messo a disposizione del pubblico online.

Articolo 22

Accordo di prestito, operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti

1. Al fine di finanziare il sostegno nell'ambito dello strumento sotto forma di prestiti, alla Commissione è conferito il potere di reperire le risorse necessarie assumendo prestiti per conto dell'Unione sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie conformemente all'articolo 220 bis del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.



2. Dopo aver adottato la decisione di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 19, paragrafo 1, la Commissione conclude con l'Ucraina un accordo di prestito per l'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 2. L'accordo di prestito stabilisce il periodo di disponibilità e le condizioni dettagliate del sostegno concesso nell'ambito dello strumento sotto forma di prestiti, anche in relazione ai sistemi di controllo interno di cui all'articolo 9, paragrafo 4, lettere a) e c). La durata massima dei prestiti è fissata a 35 anni. Oltre agli elementi di cui all'articolo 220, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, l'accordo di prestito stabilisce l'importo del prefinanziamento e norme in materia di liquidazione dei prefinanziamenti.
3. In deroga all'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/947, l'assistenza finanziaria fornita all'Ucraina sotto forma di prestiti nell'ambito dello strumento non è sostenuta dalla garanzia per le azioni esterne.
4. Non è costituita alcuna copertura per i prestiti a norma del presente regolamento e, in deroga all'articolo 211, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, non è fissato alcun tasso di copertura in percentuale dell'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento.
5. L'accordo di prestito è messo a disposizione, simultaneamente, del Parlamento europeo e del Consiglio, previa richiesta.

Articolo 23

Sovvenzione per gli oneri finanziari

1. In deroga all'articolo 220, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e compatibilmente con le risorse disponibili, lo strumento può assumersi i costi di finanziamento, i costi di gestione della liquidità e il costo del servizio per le spese amministrative generali relative all'assunzione e all'erogazione dei prestiti ("sovvenzione per gli oneri finanziari"), ad eccezione dei costi relativi al rimborso anticipato del prestito. Per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027 la sovvenzione per gli oneri finanziari è disciplinata dal capo V.
2. L'Ucraina può richiedere ogni anno la sovvenzione per gli oneri finanziari di cui al paragrafo 1. La Commissione può concedere una sovvenzione per gli oneri finanziari per un importo non superiore ai limiti degli stanziamenti disponibili nel bilancio annuale.

Articolo 24


Prefinanziamento

1. Fatta salva l'adozione da parte del Consiglio della decisione di esecuzione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, l'Ucraina può richiedere, nel quadro del piano per l'Ucraina, un prefinanziamento per un importo fino al 7 % del sostegno sotto forma di prestito erogato a norma del capo III.
2. La Commissione può effettuare il versamento del prefinanziamento dopo l'approvazione del piano per l'Ucraina di cui all'articolo 19 e l'entrata in vigore dell'accordo di prestito di cui all'articolo 22. I versamenti sono effettuati compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili sui mercati dei capitali di cui all'articolo 22, paragrafo 1, e a condizione che sia soddisfatto il prerequisito di cui all'articolo 5, paragrafo 1.
3. La Commissione decide il calendario per l'erogazione del prefinanziamento, che può essere versato in una o più frazioni.

Articolo 25

Finanziamenti ponte straordinari

1. Fatto salvo l'articolo 24, qualora l'accordo quadro non sia firmato oppure il piano per l'Ucraina non sia adottato entro il 2 marzo 2024, la Commissione può decidere di fornire all'Ucraina un sostegno straordinario limitato sotto forma di prestiti per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2024, purché siano stati compiuti progressi soddisfacenti nella preparazione del piano per l'Ucraina, in modo da sostenere la stabilità macrofinanziaria del paese, alle condizioni che verranno stabilite in un protocollo d'intesa tra la Commissione e l'Ucraina, nel rispetto del prerequisito di cui all'articolo 5, paragrafo 1, in conformità dell'articolo 6 e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.



2. Il protocollo d'intesa stabilisce in particolare le condizioni politiche, la pianificazione finanziaria indicativa e gli obblighi di informazione, proporzionati alla durata del finanziamento. Le condizioni politiche comprendono l'impegno a rispettare i principi della sana gestione finanziaria, con particolare attenzione alla lotta contro la corruzione e il riciclaggio, nonché misure volte a migliorare la gestione delle entrate.

Il protocollo d'intesa è adottato e modificato mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42.

3. L'ammontare del sostegno di cui al paragrafo 1 non supera l'importo di 1 500 000 000 EUR su base mensile. La Commissione conclude con l'Ucraina un accordo di prestito conforme all'articolo 21 o all'articolo 23, a seconda dei casi.

Articolo 26

Norme relative al pagamento, alla trattenuta e alla riduzione del sostegno finanziario a fondo perduto e dei prestiti

1. I pagamenti del sostegno finanziario a fondo perduto e dei prestiti all'Ucraina di cui al presente articolo sono effettuati conformemente agli stanziamenti di bilancio e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. I pagamenti sono effettuati a rate. Una rata può essere erogata in una o più frazioni.


2. Ogni trimestre l'Ucraina presenta una richiesta debitamente motivata di pagamento del sostegno finanziario a fondo perduto e del sostegno sotto forma di prestito affinché la Commissione versi tale sostegno finanziario a fondo perduto e il sostegno sotto forma di prestito sulla base della valutazione di cui al paragrafo 3.

3. La Commissione valuta senza indebito ritardo se l'Ucraina ha soddisfatto il prerequisito stabilito all'articolo 5, paragrafo 1, e ha conseguito in modo soddisfacente le tappe qualitative e quantitative stabilite nella decisione di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 19, paragrafo 1. Il conseguimento soddisfacente delle tappe qualitative e quantitative presuppone che le misure relative alle tappe conseguite dall'Ucraina in modo soddisfacente non siano state annullate dall'Ucraina. La Commissione può farsi assistere da esperti nell'effettuare la propria valutazione.

4. Se effettua una valutazione positiva del conseguimento soddisfacente delle tappe qualitative e quantitative, la Commissione presenta al Consiglio senza indebito ritardo una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che stabilisce il conseguimento soddisfacente delle condizioni per i pagamenti di cui al paragrafo 3. Il Consiglio delibera, di norma, entro tre settimane dal ricevimento di tale proposta. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare la proposta della Commissione e adottare la proposta modificata mediante una decisione di esecuzione. Sulla base della decisione di esecuzione del Consiglio, la Commissione adotta una decisione che autorizza l'erogazione della parte del sostegno finanziario a fondo perduto e del prestito corrispondente a tali tappe.

5. Se effettua una valutazione negativa del conseguimento delle tappe qualitative e quantitative secondo il calendario indicativo, la Commissione informa il Consiglio e il Parlamento senza indebito ritardo ed è trattenuto il pagamento del sostegno finanziario a fondo perduto e del prestito corrispondente a tali tappe. In conformità del paragrafo 4, il pagamento trattenuto è erogato soltanto allorché, nell'ambito di una successiva richiesta di pagamento, l'Ucraina comprova di aver adottato le misure necessarie per garantire il conseguimento soddisfacente delle tappe qualitative e quantitative. La Commissione elabora, a titolo di orientamento, una metodologia per il trattamento del conseguimento parziale delle tappe.

6. Se ritiene che l'Ucraina non abbia adottato le misure necessarie entro un periodo di 12 mesi dalla valutazione negativa iniziale di cui al paragrafo 5, la Commissione trasmette all'Ucraina una notifica in tal senso. L'Ucraina può presentare le sue osservazioni entro un termine di due mesi dalla comunicazione della notifica della Commissione. Se conclude che l'Ucraina non ha adottato le misure necessarie, la Commissione presenta una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che riduce l'importo del sostegno finanziario a fondo perduto e del prestito in modo proporzionale alla parte corrispondente alle pertinenti tappe qualitative e quantitative. Il Consiglio delibera, di norma, entro un mese dal ricevimento della proposta della Commissione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare la proposta della Commissione e adottare la proposta modificata mediante una decisione di esecuzione.



7. In presenza di casi individuati o di gravi timori di irregolarità, frode, corruzione e conflitto di interessi lesivi degli interessi finanziari dell'Unione qualora non vi sia stata rettifica da parte dell'Ucraina, o di grave violazione di un obbligo derivante dagli accordi di cui agli articoli 9, 10 e 22 del presente regolamento, anche sulla base delle relazioni della commissione di audit di cui all'articolo 36 del presente regolamento o delle informazioni fornite dall'OLAF, la Commissione può ridurre l'importo del sostegno finanziario a fondo perduto, e recuperare qualsiasi importo dovuto al bilancio dell'Unione, anche mediante compensazione in linea con l'articolo 102 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, oppure ridurre l'importo del prestito di cui al paragrafo 4 del presente articolo da erogare all'Ucraina o chiedere il rimborso anticipato del prestito.

8. In deroga all'articolo 116, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, il termine del pagamento di cui all'articolo 116, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento inizia a decorrere dalla data di comunicazione della decisione che autorizza l'erogazione all'Ucraina a norma del paragrafo 4 del presente articolo.

9. L'articolo 116, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 non si applica ai pagamenti effettuati a norma del presente articolo e dell'articolo 24 del presente regolamento.

Articolo 27

Trasparenza per quanto riguarda le persone ed entità che ricevono finanziamenti per l'attuazione del piano per l'Ucraina

1. L'Ucraina pubblica dati aggiornati sulle persone e le entità, compresi gli appaltatori, che ricevono finanziamenti superiori all'equivalente di 100 000 EUR, cumulativamente per un periodo di quattro anni, per l'attuazione delle riforme e degli investimenti specificati nel piano per l'Ucraina.

2. Per le persone ed entità di cui al paragrafo 1 sono pubblicate le informazioni seguenti, in formato leggibile meccanicamente su una pagina web, ordinate in base ai fondi totali ricevuti, nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda la tutela dei dati personali:

- a) nel caso di una persona giuridica, la denominazione legale completa e la partita IVA o codice di identificazione fiscale, se disponibile, o un altro identificativo unico stabilito a livello nazionale;
- b) nel caso di una persona fisica, il nome o nomi e il cognome o cognomi del destinatario;
- c) l'importo ricevuto dal destinatario, e le riforme e gli investimenti che tale importo contribuisce ad attuare nell'ambito del piano per l'Ucraina.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 non sono pubblicate quando la divulgazione rischia di minare i diritti e le libertà delle persone o entità interessate o di ledere gravemente gli interessi commerciali dei destinatari. Tali informazioni sono messe a disposizione della Commissione e della commissione di audit.

4. L'Ucraina trasmette per via elettronica alla Commissione almeno una volta all'anno i dati sulle persone e le entità di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in un formato leggibile meccanicamente che verrà definito nell'accordo quadro di cui all'articolo 9, paragrafo 4, lettera i).


CAPO IV

PILASTRO II: QUADRO DI INVESTIMENTI PER L'UCRAINA

Articolo 28

Ambito di applicazione e struttura

1. Nell'ambito del quadro di investimenti per l'Ucraina, la Commissione fornisce all'Ucraina il sostegno dell'Unione sotto forma di strumenti finanziari, garanzia di bilancio od operazioni di finanziamento misto, compresa l'assistenza tecnica legata all'attuazione del pilastro II.



2. Nella messa in atto del quadro di investimenti per l'Ucraina, la Commissione è coadiuvata da un comitato direttivo ("comitato direttivo"). Il comitato direttivo adotta il proprio regolamento interno.
3. Il comitato direttivo è composto da rappresentanti della Commissione e di ciascuno Stato membro. Alle riunioni del comitato direttivo sono invitate a partecipare, se del caso, le autorità ucraine. Il Parlamento europeo e la Verkhovna Rada partecipano in veste di osservatori. Alle controparti che attuano la garanzia per l'Ucraina e gli strumenti finanziari sostenuti dal quadro di investimenti per l'Ucraina può essere riconosciuto lo status di osservatore. La Commissione presiede il comitato direttivo.
4. Il comitato direttivo fornisce orientamenti strategici e operativi e sostegno alla Commissione su diversi aspetti, compresi i profili di rischio, la forma di sostegno, la progettazione dei prodotti finanziari da utilizzare e i settori non ammissibili. Esso formula pareri sull'utilizzo del sostegno dell'Unione tramite la garanzia per l'Ucraina, gli strumenti finanziari e le operazioni di finanziamento misto, compresi i livelli di agevolazione, tenendo conto delle pertinenti valutazioni del rischio. Il comitato direttivo adotta, ove possibile, pareri per consenso.
5. La Commissione provvede affinché il sostegno dell'Unione erogato nell'ambito del quadro di investimenti per l'Ucraina sia coerente con il piano per l'Ucraina e contribuisca alla sua attuazione e sia complementare rispetto al sostegno all'Ucraina concordato nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione, tenendo conto della promozione della responsabilità sociale delle imprese e della condotta responsabile delle imprese, in particolare, attraverso il rispetto degli orientamenti, dei principi e delle convenzioni concordati a livello internazionale in materia di investimenti.
6. Almeno il 15 % delle garanzie fornite nell'ambito del quadro di investimenti per l'Ucraina è utilizzato per fornire sostegno alle microimprese e alle piccole e medie imprese, quali definite all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, comprese le start-up, anche attraverso strumenti finanziari che abbiano come obiettivo la riduzione del rischio connesso alle operazioni di prestito delle banche ucraine.
7. Ai fini dell'articolo 209, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, il requisito relativo alle valutazioni *ex ante* degli strumenti finanziari e delle garanzie di bilancio è soddisfatto dalle valutazioni positive del piano per l'Ucraina da parte della Commissione, di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del presente regolamento.
8. Il sostegno nell'ambito del quadro di investimenti per l'Ucraina contribuisce in particolare all'attuazione del piano per l'Ucraina, integrando nel contempo le fonti di finanziamento stabilite dal presente regolamento.
9. Almeno il 20 % dell'importo complessivo corrispondente al sostegno nell'ambito del quadro di investimenti per l'Ucraina e agli investimenti nell'ambito del piano per l'Ucraina contribuisce, per quanto possibile, in un paese dilaniato dalla guerra, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi, alla tutela dell'ambiente, compresa la conservazione della biodiversità, e alla transizione verde.
10. La Commissione riferisce annualmente in merito all'attuazione del sostegno nell'ambito del quadro di investimenti per l'Ucraina a norma dell'articolo 41, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. A tal fine ciascuna controparte della garanzia per l'Ucraina e ciascuna entità incaricata dell'attuazione degli strumenti finanziari fornisce annualmente le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di adempiere i propri obblighi di comunicazione.

Articolo 29

Contributi aggiuntivi alla garanzia per l'Ucraina e agli strumenti finanziari

1. Gli Stati membri, i paesi terzi e le parti terze possono contribuire alla garanzia per l'Ucraina e agli strumenti finanziari istituiti nell'ambito del quadro di investimenti per l'Ucraina. I contributi alla garanzia per l'Ucraina sono versati a norma dell'articolo 218, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
2. I contributi alla garanzia per l'Ucraina aumentano l'importo della garanzia senza comportare passività potenziali aggiuntive per l'Unione.



3. Per tutti i contributi di cui al paragrafo 1 la Commissione, a nome dell'Unione, e il donatore concludono un accordo di contributo. L'accordo contiene, in particolare, disposizioni relative alle condizioni di pagamento. La Commissione informa simultaneamente e senza ritardo il Parlamento europeo e il Consiglio in merito agli accordi di contributo conclusi.

Articolo 30

Attuazione della garanzia per l'Ucraina e degli strumenti finanziari

1. La garanzia per l'Ucraina e gli strumenti finanziari sostenuti nell'ambito del quadro di investimenti per l'Ucraina sono attuati in regime di gestione indiretta a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

2. Le controparti ammissibili ai fini della garanzia per l'Ucraina e le entità delegate ammissibili ai fini degli strumenti finanziari sono quelle di cui all'articolo 208, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, comprese quelle dei paesi terzi che contribuiscono alla garanzia per l'Ucraina a norma dell'articolo 29 del presente regolamento. Inoltre, in deroga all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, sono ammissibili ai fini della garanzia per l'Ucraina gli organismi di diritto privato di uno Stato membro, o di un paese terzo che abbia contribuito alla garanzia a norma dell'articolo 29 del presente regolamento, che danno assicurazioni sufficienti in merito alla propria capacità finanziaria e operativa.

3. La Commissione garantisce l'uso efficace, efficiente, fondato sulle esigenze ed equo delle risorse disponibili tra le controparti ammissibili e, se del caso, le entità delegate ammissibili, in un approccio inclusivo, e al contempo promuove la collaborazione tra di esse tenendo debitamente conto delle loro capacità, del loro valore aggiunto, della loro esperienza e capacità di assumere rischi.

4. La Commissione assicura un trattamento equo e trasparente di tutte le controparti ammissibili e di tutte le entità delegate ammissibili e provvede affinché siano evitati conflitti di interessi durante tutto il periodo di attuazione del quadro di investimenti per l'Ucraina. Per garantire la complementarità, la Commissione può chiedere alle controparti ammissibili ai fini della garanzia per l'Ucraina o alle entità delegate ammissibili ai fini degli strumenti finanziari qualsiasi informazione pertinente in merito alle loro operazioni non sostenute dall'Unione.

Articolo 31

Garanzia per l'Ucraina

1. È istituita la garanzia per l'Ucraina pari a 7 800 000 000 EUR a prezzi correnti per garantire le operazioni a sostegno degli obiettivi dello strumento. La garanzia per l'Ucraina è indipendente e autonoma dalla garanzia per le azioni esterne ed è concessa sotto forma di garanzia irrevocabile, incondizionata e su richiesta a norma dell'articolo 219, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

2. La garanzia per l'Ucraina è utilizzata per coprire i rischi inerenti alle tipologie di operazioni seguenti volte a sostenere i soggetti sovrani, sub-sovrani, non commerciali e commerciali e il settore privato:

- a) prestiti, compresi i prestiti in valuta locale;
- b) garanzie;
- c) controgaranzie;
- d) strumenti del mercato dei capitali;
- e) qualsiasi altra forma di finanziamento o di supporto del credito, assicurazione e partecipazioni azionarie o quasi-azionarie.

3. La Commissione, a nome dell'Unione, conclude con le controparti ammissibili accordi di garanzia per l'Ucraina fino al 31 dicembre 2027. La garanzia per l'Ucraina può essere concessa gradualmente.



La Commissione fornisce informazioni sulla firma di ciascun accordo di garanzia per l'Ucraina nelle relazioni di cui all'articolo 28, paragrafo 10. Su richiesta, tali accordi sono messi a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio senza indebito ritardo, tenendo conto della tutela delle informazioni riservate e commercialmente sensibili.

4. Allorché conclude gli accordi di garanzia per l'Ucraina, la Commissione tiene debitamente conto della consulenza e degli orientamenti del gruppo tecnico di valutazione del rischio di cui all'articolo 33, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/947 e del comitato direttivo.

5. Gli accordi di garanzia per l'Ucraina contengono, in particolare:


- a) norme dettagliate sulla copertura della garanzia per l'Ucraina, gli investimenti annuali stimati, i requisiti, l'ammissibilità e le procedure;
- b) norme dettagliate sull'erogazione della garanzia per l'Ucraina, ivi comprese le modalità di copertura e la copertura definita dei portafogli e dei progetti di determinati tipi di strumenti, nonché un'analisi del rischio dei progetti e dei portafogli di progetti, anche a livello settoriale, regionale e nazionale;
- c) un riferimento agli obiettivi e alle finalità dello strumento, una valutazione delle esigenze e un'indicazione dei risultati attesi;
- d) la remunerazione della garanzia per l'Ucraina, che è fissata a condizioni agevolate per riflettere la situazione specifica dell'Ucraina dilaniata dalla guerra, tenendo conto nel contempo dei rispettivi profili di rischio dei programmi di investimento al fine di garantire condizioni di parità;
- e) i requisiti per l'uso della garanzia per l'Ucraina, tra cui le condizioni di pagamento riguardanti, ad esempio, scadenze specifiche, interessi da corrispondere sugli importi dovuti, spese e costi di recupero ed eventualmente le necessarie disposizioni in termini di liquidità;
- f) le procedure relative ai crediti, ivi compresi, ma non solo, gli eventi attivatori e i periodi di attesa, nonché le procedure relative al recupero dei crediti;
- g) gli obblighi di monitoraggio, rendicontazione, trasparenza e valutazione;
- h) procedure chiare e accessibili di reclamo per i terzi che potrebbero risentire dell'attuazione dei progetti sostenuti dalla garanzia per l'Ucraina.

6. Il Gruppo BEI attua operazioni in Ucraina volte a sostenere i soggetti sovrani e i soggetti sub-sovrani non commerciali ucraini, coperte da un importo indicativo minimo dedicato della garanzia per l'Ucraina pari al 25 % dell'importo di cui al paragrafo 1, concesso in conformità delle procedure di cui al presente regolamento.

7. L'importo dedicato della garanzia per l'Ucraina di cui al paragrafo 6 è disponibile per sostenere le operazioni del Gruppo BEI che sono state approvate dal pertinente consiglio del Gruppo BEI entro il 31 dicembre 2025. Dopo tale data, l'importo dedicato residuo della garanzia per l'Ucraina è disponibile per tutti i tipi di operazioni di cui al paragrafo 6 per tutte le controparti ammissibili a norma del paragrafo 3.

8. La Commissione può utilizzare fino al 30 % dell'importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo per aumentare gli importi della garanzia prevista dagli accordi di garanzia per le azioni esterne conclusi a norma dell'articolo 38 del regolamento (UE) 2021/947, fatto salvo quanto segue:

- a) ai fini del presente paragrafo, la garanzia per l'Ucraina è attuata mediante una modifica o un addendum degli accordi conclusi a norma dell'articolo 38 del regolamento (UE) 2021/947 con le controparti ammissibili selezionate a norma dell'articolo 35 di tale regolamento che aumenta l'importo della garanzia nell'ambito di tali accordi, da firmare entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento;



- b) le controparti ammissibili utilizzano la garanzia per l'Ucraina ai sensi del presente paragrafo esclusivamente per sostenere l'attuazione delle operazioni in Ucraina, e soltanto le attivazioni della garanzia derivanti da operazioni in Ucraina possono essere ammesse alla copertura da parte della garanzia a norma del presente paragrafo;
- c) in deroga all'articolo 36, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/947, le operazioni coperte dalla garanzia per l'Ucraina a norma del presente paragrafo costituiscono un portafoglio separato della garanzia per l'Ucraina e non sono prese in considerazione ai fini del calcolo della copertura del 65 % di cui all'articolo 36, paragrafo 1, di tale regolamento;
- d) la condivisione dei rischi nel portafoglio separato della garanzia per l'Ucraina assicura l'allineamento degli interessi tra la Commissione e la controparte ammissibile a norma dell'articolo 209, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, e la controparte contribuisce con risorse proprie a tale portafoglio a norma dell'articolo 219, paragrafo 4, di tale regolamento;
- e) le controparti stabiliscono una contabilità e rendicontazione separate per l'attuazione della garanzia per l'Ucraina a norma del presente paragrafo;
- f) alla copertura della garanzia per l'Ucraina a norma del presente paragrafo si applica l'articolo 32 del presente regolamento, che è utilizzata esclusivamente per coprire le perdite nell'ambito della garanzia per l'Ucraina. La copertura stabilita dall'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/947 non è utilizzata per coprire le operazioni nell'ambito della garanzia per l'Ucraina.

9. La controparte ammissibile approva le operazioni di finanziamento e di investimento conformemente alle norme e procedure proprie e nel rispetto dell'accordo di garanzia per l'Ucraina.

10. Il periodo massimo concesso alle controparti ammissibili per firmare contratti con intermediari finanziari o destinatari finali è di tre anni dopo la conclusione del pertinente accordo di garanzia per l'Ucraina, con possibili proroghe in caso di concessione di un importo aggiuntivo di garanzia e di modifica dell'accordo di garanzia per l'Ucraina.

11. La garanzia per l'Ucraina può coprire:

- a) per gli strumenti di debito, il capitale e tutti gli interessi e gli importi dovuti alla controparte ammissibile selezionata conformemente ai termini delle operazioni di finanziamento, ma non pervenuti a seguito di un inadempimento;
- b) per gli investimenti azionari, gli importi investiti e i costi di finanziamento associati;
- c) per le altre operazioni di finanziamento e di investimento di cui al paragrafo 2, gli importi utilizzati e i costi di finanziamento associati;
- d) tutte le spese e i costi di recupero relativi a un inadempimento, salvo se dedotti dai proventi del recupero.

12. Per consentire alla Commissione di assolvere i propri obblighi contabili e di riferire su base annua in merito ai rischi coperti dalla garanzia per l'Ucraina al Parlamento europeo e al Consiglio, e conformemente all'articolo 209, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, le controparti ammissibili con cui è stato concluso un accordo di garanzia per l'Ucraina forniscono annualmente alla Commissione e alla Corte dei conti europea i rendiconti finanziari, sottoposti ad audit da parte di un revisore esterno indipendente e contenenti, tra l'altro, informazioni sugli aspetti seguenti:

- a) la valutazione del rischio delle operazioni di finanziamento e di investimento delle controparti ammissibili, comprese le informazioni sulle passività dell'Unione misurate in conformità delle norme contabili di cui all'articolo 80 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e dei principi contabili internazionali per il settore pubblico;
- b) l'obbligo finanziario esistente dell'Unione, derivante dalla garanzia per l'Ucraina fornita alle controparti ammissibili per operazioni di finanziamento e di investimento, ripartito per singola operazione.



13. La condizione di cui all'articolo 219, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 sui contributi con risorse proprie si applica a ciascuna controparte ammissibile cui è assegnata una garanzia di bilancio nell'ambito del quadro di investimenti per l'Ucraina sulla base del portafoglio.

14. Il quadro per la gestione del rischio del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus (EFSD+), di cui all'articolo 33, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/947, compreso il gruppo tecnico di valutazione del rischio di cui all'articolo 33, paragrafo 8, di tale regolamento, si applicano alla garanzia per l'Ucraina tenendo conto degli obiettivi e dei principi dello strumento. Le valutazioni del rischio per la garanzia per l'Ucraina sono indipendenti dalle valutazioni del rischio dell'EFSD+. Il profilo di rischio complessivo delle operazioni coperte dalla garanzia per l'Ucraina può essere diverso da quello della garanzia per le azioni esterne. La Commissione assicura che il rischio correlato alle operazioni garantite non superi la capacità del bilancio dell'Unione di sostenere tali rischi, determinata dalle risorse di bilancio disponibili e dal tasso di copertura di cui all'articolo 32, paragrafo 1, del presente regolamento. Nel quadro delle comunicazioni di cui all'articolo 28, paragrafo 10, del presente regolamento, la Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio sulle misure adottate al riguardo.

Articolo 32

Copertura

1. Il tasso di copertura della garanzia per l'Ucraina è inizialmente del 70 %.

In deroga all'articolo 211, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, in relazione al periodo per il quale verrà costituita la copertura globale, la copertura è costituita fino al 31 dicembre 2027, è pari all'ammontare della copertura corrispondente alla garanzia per l'Ucraina concessa e può essere costituita gradualmente per rispecchiare i progressi compiuti nella selezione e nell'attuazione delle operazioni di finanziamento e di investimento a sostegno degli obiettivi dello strumento.

2. Il tasso di copertura è riesaminato almeno una volta all'anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ai risultati di tale riesame.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 41 del presente regolamento per modificare il tasso di copertura applicando nel contempo i criteri di cui all'articolo 211, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e, se del caso, aumentare o diminuire nella misura massima del 30 % l'importo massimo della garanzia per l'Ucraina di cui all'articolo 31, paragrafo 1, del presente regolamento. La Commissione può aumentare l'importo massimo della garanzia per l'Ucraina soltanto se il tasso di copertura è diminuito. Fatto salvo l'articolo 31, paragrafo 3, del presente regolamento, la Commissione può prevedere che l'importo maggiorato della garanzia per l'Ucraina sia disponibile per la firma di accordi di garanzia gradualmente nell'arco di tre anni.


4. In deroga all'articolo 213 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, il tasso di copertura effettivo non si applica agli accantonamenti nel fondo comune di copertura correlati alla garanzia per l'Ucraina.

Articolo 33

Meccanismo relativo a rimostranze e ricorsi

1. In vista di possibili rimostranze da parte di terzi, comprese le comunità e le persone interessate dai progetti sostenuti dalla garanzia per l'Ucraina, la Commissione e le delegazioni dell'Unione in Ucraina pubblicano sui loro siti web i riferimenti diretti ai meccanismi di reclamo delle controparti pertinenti che hanno concluso accordi di garanzia con la Commissione. La Commissione fornisce altresì la possibilità di ricevere direttamente i reclami relativi al trattamento delle rimostranze delle controparti ammissibili. La Commissione tiene conto delle informazioni ricevute attraverso i meccanismi di reclamo ai fini della futura cooperazione con tali controparti.

2. Ogniqualevolta possibile, tenendo conto della tutela delle informazioni riservate e commercialmente sensibili, la Commissione pubblica sul suo portale web le informazioni sulle operazioni di finanziamento e di investimento nonché gli elementi essenziali degli accordi di garanzia per l'Ucraina, comprese le informazioni sulla personalità giuridica delle controparti ammissibili, i vantaggi attesi in termini di sviluppo e le procedure di reclamo.



3. Conformemente alle proprie politiche di trasparenza e alle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati e di accesso ai documenti e alle informazioni, le controparti ammissibili mettono a disposizione del pubblico sul loro sito web le informazioni relative a tutte le operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia per l'Ucraina, in particolare le informazioni relative alle modalità con cui tali operazioni contribuiscono al conseguimento degli obiettivi e all'osservanza degli obblighi del presente regolamento. Ove possibile, tali informazioni sono ripartite a livello di progetto. Esse tengono conto della tutela delle informazioni riservate e commercialmente sensibili. Le controparti ammissibili, inoltre, rendono pubblico il sostegno dell'Unione in tutte le informazioni che pubblicano sulle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia per l'Ucraina conformemente al presente regolamento.

CAPO V

PILASTRO III: ASSISTENZA E RELATIVE MISURE DI SOSTEGNO ALL'ADESIONE ALL'UNIONE

Articolo 34

Assistenza e relative misure di sostegno all'adesione all'Unione

1. L'assistenza di cui al presente capo sostiene l'Ucraina nel conseguimento degli obiettivi stabiliti all'articolo 3. In particolare, l'assistenza fornita nell'ambito del presente capo è finalizzata a sostenere il progressivo allineamento dell'Ucraina all'*acquis* dell'Unione in vista della futura adesione, contribuendo così alla stabilità, alla sicurezza, alla pace e alla prosperità reciproche. Il sostegno è destinato a consolidare lo Stato di diritto, compresa l'indipendenza della magistratura, la democrazia, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, a lottare contro la corruzione, a rafforzare l'efficacia della pubblica amministrazione, le capacità istituzionali e la decentralizzazione, a sostenere la trasparenza, le riforme strutturali, le politiche settoriali e il buon governo a tutti i livelli e a contribuire all'attuazione del piano per l'Ucraina.

2. L'assistenza di cui al presente capo ha inoltre lo scopo di garantire il rafforzamento delle capacità dei portatori di interessi, tra cui le parti sociali, le organizzazioni della società civile e le autorità locali e regionali, in particolare attraverso i gemellaggi e i gemellaggi tra città, nonché mediante la cooperazione tra pari e i programmi integrati nei partenariati tra città e regioni nell'Unione e quelle in Ucraina, se del caso.

3. L'assistenza di cui al presente capo potenzia altresì le capacità di prevenire i conflitti, costruire la pace e rispondere a esigenze pre- e post-crisi, anche attraverso misure volte a rafforzare la fiducia e processi che promuovano la giustizia, la ricerca della verità, il ripristino postbellico totale di una società inclusiva e pacifica, nonché la raccolta di prove dei crimini commessi durante la guerra. Il presente capo può finanziare le iniziative e gli organismi coinvolti nella promozione e nell'applicazione della giustizia internazionale in Ucraina.

4. L'assistenza di cui al presente capo sostiene la creazione e il rafforzamento delle autorità ucraine incaricate di garantire l'uso appropriato dei fondi, l'audit e la lotta efficace contro la cattiva gestione dei finanziamenti pubblici, in particolare la frode, tutte le forme di corruzione, tra cui quella ad alto livello, il conflitto di interessi e le irregolarità verificatisi in relazione a qualsiasi importo speso per conseguire gli obiettivi dello strumento, nonché per sostenere gli sforzi di deoligarchizzazione.

5. La sovvenzione per gli oneri finanziari di cui all'articolo 23 è finanziata nell'ambito del presente capo.

6. Per il periodo dal 2024 al 2027, il sostegno a norma del presente capo finanzia:

a) la copertura delle garanzie di bilancio, che non è contemplata dalla dotazione finanziaria di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/947 conformemente alle norme di cui all'articolo 31, paragrafo 8, di tale regolamento, per le passività finanziarie coperte nell'ambito del mandato di prestiti esterni in Ucraina a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, della decisione (UE) 2022/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴¹⁾ relative agli importi dei prestiti erogati dopo il 15 luglio 2022 per un importo massimo di 1,586 miliardi di EUR;

⁽⁴¹⁾ Decisione (UE) 2022/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 settembre 2022, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina, al rafforzamento del fondo comune di copertura mediante garanzie degli Stati membri e una dotazione specifica per alcune passività finanziarie relative all'Ucraina garantite a norma della decisione n. 466/2014/UE, e che modifica la decisione (UE) 2022/1201 (GU L 245 del 22.9.2022, pag. 1).



- b) il contributo in conto interessi per i prestiti di assistenza macrofinanziaria a norma:
- i) della decisione (UE) 2022/1201 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴²⁾, in deroga all'articolo 1, paragrafo 3, della stessa;
 - ii) della decisione (UE) 2022/1628, in deroga all'articolo 6, paragrafo 3, della stessa;
- c) in deroga all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/947, la copertura versata del 9 % per l'assistenza finanziaria non ancora impegnata alla fine del 2023, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della decisione (UE) 2022/1628.

CAPO VI

TUTELA DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE

Articolo 35


Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. Nell'attuare lo strumento la Commissione e l'Ucraina adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, tenendo conto del principio di proporzionalità e delle condizioni specifiche di funzionamento dello strumento, del prerequisito di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e delle condizioni stabilite nell'accordo quadro e nelle convenzioni finanziamento o negli accordi di prestito specifici, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica di frodi, corruzione, o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, conflitti di interessi e irregolarità, nonché le indagini e le azioni penali riguardanti i reati a danno dei fondi erogati nell'ambito dello strumento. L'Ucraina si impegna a progredire verso sistemi di gestione e di controllo interno efficaci ed efficienti e a garantire che gli importi indebitamente pagati o non correttamente utilizzati possano essere recuperati. L'Ucraina si impegna inoltre a garantire che le autorità ucraine competenti trattino senza ritardo le richieste di assistenza giudiziaria reciproca e le domande di estradizione presentate dall'EPPO e dalle autorità competenti degli Stati membri in merito ai reati a danno dei fondi nell'ambito dello strumento.

2. Gli accordi di cui agli articoli 9, 10 e 22 contemplano per l'Ucraina gli obblighi seguenti:

- a) verificare regolarmente che i finanziamenti erogati siano stati utilizzati in conformità delle norme applicabili, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica di frodi, corruzione, conflitti di interesse e irregolarità o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione;
- b) proteggere gli informatori;
- c) adottare misure adeguate per prevenire, individuare e rettificare le frodi, la corruzione, i conflitti di interessi e le irregolarità, nonché per indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, individuare ed evitare la duplicazione dei finanziamenti e intraprendere azioni legali per il recupero dei fondi che siano stati oggetto di appropriazione indebita, anche in relazione a qualsiasi misura volta ad attuare le riforme e i progetti di investimento nell'ambito del piano per l'Ucraina, nonché adottare misure adeguate per trattare senza ritardo le richieste di assistenza giudiziaria reciproca presentate dall'EPPO e dalle autorità competenti degli Stati membri in merito ai reati a danno dei fondi nell'ambito dello strumento;
- d) corredare le richieste di pagamento di cui al capo III di una dichiarazione di affidabilità attestante che i fondi sono stati utilizzati nel rispetto del principio della sana gestione finanziaria e per gli scopi previsti, nonché correttamente gestiti, in particolare secondo la normativa ucraina, integrata dagli standard internazionali, in materia di prevenzione, individuazione e rettifica di irregolarità, frodi, corruzione e conflitti di interessi;

⁽⁴²⁾ Decisione (UE) 2022/1201 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2022, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina (GU L 186 del 13.7.2022, pag. 1).



- e) ai fini del paragrafo 1, in particolare per i controlli sull'uso dei fondi in relazione all'attuazione delle riforme e degli investimenti del piano per l'Ucraina, garantire la raccolta di dati adeguati, comprese informazioni sulla titolarità effettiva, sulle persone ed entità che ricevono finanziamenti per l'attuazione delle misure del piano per l'Ucraina e l'accesso a tali dati, nel rispetto dei principi dell'Unione in materia di protezione dei dati e delle norme applicabili in materia di protezione dei dati;
- f) autorizzare espressamente la Commissione, l'OLAF e la Corte dei conti europea a esercitare i rispettivi diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, in applicazione del principio di proporzionalità;
- g) provvedere affinché le autorità ucraine competenti comunicano all'EPPO qualsiasi condotta criminosa a danno dei fondi nell'ambito dello strumento che possa rientrare nelle sue competenze.
3. La Commissione si adopera per mettere a disposizione dell'Ucraina un sistema integrato e interoperabile di informazione e monitoraggio, comprendente un unico strumento di estrazione di dati e valutazione del rischio, ai fini dell'accesso e dell'analisi dei dati pertinenti nel rispetto dei principi dell'Unione in materia di protezione dei dati e delle norme applicabili in materia di protezione dei dati, compresi i dati i cui al paragrafo 2, lettera e). Qualora tale sistema sia disponibile, l'Ucraina lo utilizza e vi inserisce i dati pertinenti, anche con l'assistenza garantita di cui al capo V.
4. Gli accordi di cui agli articoli 9, 10 e 22 prevedono inoltre il diritto della Commissione di ridurre proporzionalmente il sostegno erogato nell'ambito dello strumento e di recuperare qualsiasi importo speso per conseguire gli obiettivi dello stesso, oppure di chiedere il rimborso anticipato del prestito in caso di irregolarità, frode, corruzione o conflitto di interesse lesivi degli interessi finanziari dell'Unione qualora non vi sia stata rettifica da parte dell'Ucraina, o di grave violazione di un obbligo derivante da detti accordi. Nel decidere in merito all'importo del recupero e della riduzione o all'importo da rimborsare anticipatamente, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità e tiene conto della gravità dell'irregolarità, della frode, della corruzione o del conflitto di interesse lesivi degli interessi finanziari dell'Unione, o della violazione di un obbligo. All'Ucraina è data l'opportunità di presentare le proprie osservazioni prima che sia effettuata la riduzione o richiesto il rimborso anticipato.
5. Le persone ed entità che eseguono i fondi erogati a titolo dello strumento segnalano senza ritardo alla commissione di audit di cui all'articolo 36, alla Commissione, all'OLAF e, se del caso, all'EPPO qualsiasi caso presunto o accertato di frode, corruzione, conflitto di interessi e irregolarità o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. Tali persone ed entità devono essere in grado di segnalare efficacemente tali casi attraverso i canali appropriati.

Articolo 36

Commissione di audit

1. La Commissione istituisce una commissione di audit prima che l'Ucraina presenti la prima richiesta di pagamento.
2. La commissione di audit è composta da membri indipendenti nominati dalla Commissione. La Commissione può invitare rappresentanti degli Stati membri e altri donatori a partecipare alle attività della commissione di audit. Altri donatori che contribuiscono allo strumento possono essere invitati dalla Commissione a nominare osservatori presso la commissione di audit.
3. La commissione di audit esercita le proprie funzioni in piena obiettività e opera nel rispetto delle migliori prassi e norme internazionali vigenti. Svolge le proprie attività nel rispetto delle competenze della Commissione, dell'OLAF, della Corte dei conti europea e dell'EPPO.
4. La commissione di audit assicura un dialogo e una cooperazione regolari con la Corte dei conti europea nonché con la Camera dei conti dell'Ucraina e con altre istituzioni, a seconda dei casi.
5. Nell'adempimento delle proprie funzioni, la commissione di audit, i suoi membri e il suo personale non sollecitano né accettano istruzioni dal governo ucraino o da alcuna istituzione, organismo, ufficio o agenzia. Alla selezione del personale, alla dirigenza e al bilancio si applicano solide garanzie di indipendenza.



6. La commissione di audit assiste la Commissione nel combattere la cattiva gestione dei finanziamenti dell'Unione nell'ambito dello strumento e, in particolare, le frodi, la corruzione, i conflitti di interessi e le irregolarità verificatisi in relazione a qualsiasi importo speso per conseguire gli obiettivi dello strumento.

7. A tal fine la commissione di audit riferisce periodicamente alla Commissione e le trasmette senza ritardo tutte le informazioni ottenute o di cui viene a conoscenza in merito a casi individuati o a gravi timori di cattiva gestione dei finanziamenti pubblici in relazione a qualsiasi importo speso per conseguire gli obiettivi dello strumento. La Commissione tiene il Parlamento europeo e il Consiglio tempestivamente informati delle conclusioni e delle raccomandazioni della commissione di audit.

Inoltre la commissione di audit adotta raccomandazioni all'Ucraina su tutti i casi in cui, a suo parere, le autorità ucraine competenti non hanno preso i provvedimenti necessari per prevenire, individuare e rettificare le frodi, la corruzione, i conflitti di interessi e le irregolarità che hanno compromesso o che rischiano seriamente di compromettere la sana gestione finanziaria delle spese finanziate nell'ambito dello strumento e in tutti i casi in cui individua carenze che incidono sulla progettazione e sul funzionamento del sistema di controllo predisposto dalle autorità ucraine. L'Ucraina attua tali raccomandazioni senza indebito ritardo, o fornisce una giustificazione della mancata attuazione.

Le relazioni e le informazioni della commissione di audit sono trasmesse anche all'OLAF e possono essere condivise con le autorità ucraine competenti, in particolare nei casi in cui tali autorità debbano prendere provvedimenti per prevenire, individuare e rettificare frodi, corruzione, conflitti di interesse, irregolarità o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, nonché per indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

8. La commissione di audit ha accesso alle informazioni, alle banche dati e ai registri necessari per lo svolgimento dei suoi compiti. L'accordo quadro definisce le norme e le modalità di accesso della commissione di audit alle pertinenti informazioni e di comunicazione delle informazioni pertinenti alla commissione di audit da parte dell'Ucraina.

9. Il funzionamento della commissione di audit è finanziato nell'ambito del capo V.

Articolo 37


Dialogo sullo strumento per l'Ucraina

1. Almeno ogni quattro mesi la Commissione intrattiene un dialogo con le commissioni competenti del Parlamento europeo, a seconda dei casi, per discutere degli aspetti seguenti:

- a) lo stato di avanzamento dell'attuazione dello strumento, in particolare il piano per l'Ucraina e i relativi investimenti e riforme, comprese le riforme a sostegno del progressivo allineamento dell'Ucraina alle norme, ai valori, agli standard, alle politiche e alle prassi dell'Unione ("acquis");
- b) la valutazione del piano per l'Ucraina, compresa un'eventuale valutazione negativa;
- c) le conclusioni principali delle relazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 7;
- d) le conclusioni principali delle relazioni di cui all'articolo 39, paragrafo 4;
- e) le procedure di pagamento, trattenuta e riduzione, se del caso, comprese eventuali osservazioni presentate per garantire il rispetto soddisfacente delle condizioni; e
- f) qualsiasi altra informazione pertinente fornita dalla Commissione al Parlamento europeo in relazione all'attuazione dello strumento.

2. Il Parlamento europeo può esprimere il proprio parere in risoluzioni sulle questioni di cui al paragrafo 1.

3. La Commissione tiene conto di qualsiasi elemento derivante dalle opinioni espresse attraverso il dialogo sullo strumento per l'Ucraina, comprese, se del caso, le risoluzioni del Parlamento europeo.



CAPO VII

PROGRAMMI DI LAVORO, MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE E VALUTAZIONE

Articolo 38

Programmi di lavoro

1. Il sostegno a titolo dello strumento è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. I programmi di lavoro sono adottati mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42 del presente regolamento, ad eccezione delle operazioni previste sulla base dell'articolo 23, paragrafo 2, e dell'articolo 34, paragrafo 6, del presente regolamento.
2. L'assistenza di cui al capo V può essere attuata anche mediante programmi di lavoro specifici quando tale attuazione non richiede la conclusione degli accordi di cui agli articoli 9 e 10.

Articolo 39

Monitoraggio e relazioni

1. La Commissione monitora l'attuazione dello strumento e valuta il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3. Il monitoraggio dell'attuazione è mirato e proporzionato alle attività svolte nell'ambito dello strumento.
2. Le convenzioni di finanziamento di cui all'articolo 10 e l'accordo di prestito di cui all'articolo 22 stabiliscono le norme e le procedure secondo le quali l'Ucraina è tenuta a riferire alla Commissione ai fini del paragrafo 1 del presente articolo. Ai fini di tale relazione, le autorità competenti ucraine dovrebbero basarsi sulle consultazioni periodiche con la Verkhovna Rada e altri portatori di interessi, comprese le autorità regionali, locali, urbane e altre autorità pubbliche, nonché con le parti sociali e le organizzazioni della società civile di cui all'articolo 14, paragrafo 3.
3. Le informazioni sul sostegno fornito dall'Unione nell'ambito del quadro di investimenti per l'Ucraina sono comunicate conformemente all'articolo 28, paragrafo 10.
4. La Commissione presenta simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, integrata da presentazioni trimestrali sullo stato di attuazione dello strumento.
5. La Commissione trasmette la relazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo al comitato di cui all'articolo 42.

Articolo 40

Valutazione dello strumento

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione intermedia indipendente sull'attuazione dello strumento entro il 31 dicembre 2026 e una relazione di valutazione *ex post* indipendente, entro il 31 dicembre 2031.
2. Le relazioni di valutazione di cui al paragrafo 1 esaminano, in particolare, in che misura gli obiettivi dello strumento sono stati conseguiti, l'efficienza nell'uso delle risorse istituite dallo strumento, la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e il valore aggiunto europeo. Essi valutano inoltre se tutti gli obiettivi e tutte le attività siano ancora pertinenti.
3. Se del caso, la Commissione presenta proposte tenendo conto dei risultati delle relazioni di valutazione di cui al paragrafo 1.
4. La relazione di valutazione *ex post* fornisce una valutazione globale dello strumento e contiene, per quanto possibile, informazioni sul suo impatto nel lungo periodo.



5. La valutazione *ex post* si avvale dei principi di buona pratica del comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE, allo scopo di verificare il conseguimento degli obiettivi e di formulare raccomandazioni per migliorare le attività future.

La Commissione comunica le risultanze e le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni e del seguito che vi è stato dato, al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri. Tali valutazioni possono essere discusse su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio e degli Stati membri. I risultati sono tenuti in considerazione al momento di preparare i programmi e le attività e di decidere l'assegnazione delle risorse. Tali valutazioni e il seguito dato sono resi pubblici.

La Commissione coinvolge in misura opportuna tutti i portatori di interessi, compresi i beneficiari, le parti sociali, le organizzazioni della società civile e le autorità locali e regionali, nel processo di valutazione dei finanziamenti dell'Unione erogati ai sensi dello strumento e può se del caso adoperarsi per effettuare valutazioni congiunte con gli Stati membri e altri partner in stretta collaborazione con l'Ucraina.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 41


Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 21 e 32 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal settimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.
3. La delega di potere di cui agli articoli 21 e 32 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 21 e 32 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 42

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.



3. Riguardo agli atti di esecuzione di cui all'articolo 11, paragrafo 2, qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

4. Laddove il parere del comitato dello strumento per l'Ucraina debba essere ottenuto con procedura scritta, questa procedura si conclude senza esito quando, entro il termine consentito per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

Articolo 43

Informazione, comunicazione e pubblicità

1. La Commissione può avviare attività di comunicazione per garantire la visibilità dei finanziamenti dell'Unione per il sostegno finanziario previsto nel piano per l'Ucraina, anche attraverso attività di comunicazione condotte insieme all'Ucraina. La Commissione può, se del caso, garantire che il sostegno nell'ambito dello strumento sia comunicato e riconosciuto mediante una dichiarazione di finanziamento.

2. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, anche, ove opportuno, attraverso il logo dell'Unione e una dichiarazione adeguata sul finanziamento che recita "finanziato dall'Unione europea – strumento per l'Ucraina" o "cofinanziato dall'Unione europea – strumento per l'Ucraina", in particolare quando promuovono attività e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il grande pubblico.

3. La Commissione conduce attività di informazione e comunicazione sullo strumento, sulle attività intraprese a norma dello stesso e sui risultati ottenuti. Le risorse finanziarie destinate allo strumento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

4. Le informazioni, le comunicazioni e la pubblicità sono fornite in un formato accessibile.

Articolo 44

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 29 febbraio 2024


Per il Parlamento europeo

La presidente
R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente
M. MICHEL

24CE1193



REGOLAMENTO (UE, EURATOM) 2024/765 DEL CONSIGLIO**del 29 febbraio 2024****recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 312,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,


deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha presentato un riesame del funzionamento del quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027 stabilito dal regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio ⁽²⁾ dopo i suoi primi anni di attuazione, comprendente una valutazione della sostenibilità dei massimali di spesa.
- (2) Dal dicembre 2020 l'Unione ha dovuto far fronte a una serie senza precedenti di sfide impreviste. L'Unione ha agito rapidamente e ha utilizzato tutti i mezzi a sua disposizione, ma la limitata flessibilità di bilancio incorporata nel QFP per gli anni 2021-2027 è quasi esaurita, ostacolando la capacità del bilancio dell'Unione di affrontare persino le sfide più urgenti.
- (3) Nei primi anni di attuazione del QFP è stato fatto ampio ricorso a strumenti speciali per affrontare molteplici sfide. Permane la necessità di intraprendere ulteriori azioni, ma le disponibilità di bilancio per far fronte a tali situazioni nel periodo residuo del QFP sono estremamente limitate.
- (4) Il bilancio dell'Unione dovrebbe consentire all'Unione di dare le necessarie risposte politiche alle sfide emergenti e di assolvere gli obblighi giuridici che non possono essere soddisfatti all'interno dei massimali vigenti né dal margine di flessibilità esaurito. È pertanto opportuno modificare i massimali di spesa in stanziamenti di impegno per le rubriche 1, 2, 3, 4, 5 e 6 per gli anni 2024, 2025, 2026 e 2027. Di conseguenza, se da un lato possono essere mantenuti ai loro livelli attuali i massimali di spesa in stanziamenti di pagamento, dall'altro dovrebbero essere adeguato il massimale complessivo degli stanziamenti di pagamento dello strumento unico di margine per il 2026, onde evitare il rischio di arretrati. Inoltre, è opportuno modificare l'importo totale delle dotazioni aggiuntive nell'ambito dell'adeguamento specifico dei programmi di cui all'articolo 5, nonché la relativa tabella all'allegato II del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093.
- (5) È inoltre opportuno modificare gli importi per la riserva di adeguamento alla Brexit e per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

⁽¹⁾ Approvazione del 27 febbraio 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).


⁽²⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GUL 433 I del 22.12.2020, pag. 11).



- (6) La guerra illegale di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina ha riportato la guerra sul suolo europeo. L'Unione continuerà a sostenere l'Ucraina per tutto il tempo necessario e la aiuterà con fermezza nel suo percorso europeo. A tal fine il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2024/792 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾ che rappresenta la risposta dell'Unione a sostegno della stabilità macrofinanziaria, della ricostruzione e della modernizzazione dell'Ucraina, e allo stesso tempo sostiene l'impegno di riforma del paese nell'ambito del percorso di adesione all'Unione («strumento per l'Ucraina»).
- (7) Date le incertezze legate alla guerra di aggressione della Russia, lo strumento per l'Ucraina dovrebbe essere uno strumento flessibile atto a erogare fino al 2027 la forma e il livello adeguati di sostegno. Il sostegno nell'ambito dello strumento per l'Ucraina dovrebbe essere erogato sotto forma di prestiti, sostegno a fondo perduto e copertura delle garanzie di bilancio.
- (8) Per la parte del sostegno dello strumento per l'Ucraina erogata sotto forma di prestiti, è opportuno prorogare fino al 2027 l'attuale garanzia del bilancio dell'Unione per coprire l'assistenza finanziaria che viene messa a disposizione dell'Ucraina. Di conseguenza dovrebbe essere possibile mobilitare gli stanziamenti necessari del bilancio dell'Unione al di sopra dei massimali fissati nel QFP per l'assistenza finanziaria all'Ucraina disponibile fino alla fine del 2027. In aggiunta a coprire l'assistenza finanziaria all'Ucraina come già previsto nel regolamento (UE) 2022/2463 la garanzia del bilancio dell'Unione dovrebbe coprire l'assistenza finanziaria all'Ucraina per un importo massimo di 33 miliardi di EUR come specificato nel regolamento (UE) 2024/792.
- (9) Per la parte del sostegno nell'ambito dello strumento per l'Ucraina erogata sotto forma di sostegno a fondo perduto e di copertura delle garanzie di bilancio, gli stanziamenti dovrebbero essere forniti attraverso un nuovo strumento speciale tematico, la «riserva per l'Ucraina». Gli stanziamenti di impegno e i corrispondenti stanziamenti di pagamento dovrebbero essere mobilitati annualmente nel quadro della procedura di bilancio di cui all'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), al di sopra dei massimali fissati nel QFP. Ai fini dell'ordinata evoluzione della spesa da programmare a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2024/792 e in particolare alla luce degli importi da fissare nel piano per l'Ucraina, è opportuno fissare importi massimi complessivi e annui che possono essere resi disponibili per la riserva per l'Ucraina nell'arco del periodo 2024-2027. Al fine di garantire piena attuazione e flessibilità tra un anno e l'altro, negli anni a venire fino al 2027 dovrebbe essere possibile utilizzare la quota dell'importo annuo non utilizzata in un dato anno.
- (10) Dal 2022 l'Unione e la maggior parte delle grandi economie hanno registrato un'impennata dei tassi di interesse per tutti gli emittenti di obbligazioni, compresa l'Unione. Di conseguenza i costi di finanziamento dell'assunzione di prestiti nell'ambito dello strumento dell'Unione europea per la ripresa NextGenerationEU («EURI»), che a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio⁽⁴⁾ sono a carico del bilancio dell'Unione europea, dovrebbero risultare superiori alle stime inizialmente programmate nell'ambito dei massimali fissati nel QFP al momento della sua adozione nel dicembre 2020, pari rispettivamente a 2 332 milioni di EUR nel 2025 (a prezzi 2018), 3 196 milioni di EUR nel 2026 (a prezzi 2018) e 4 168 milioni di EUR nel 2027 (a prezzi 2018).
- (11) Data l'incertezza relativa all'andamento futuro dei tassi di interesse in circostanze di mercato in evoluzione, come anche il fabbisogno di prestiti generale per il finanziamento dei programmi dell'Unione in corso finanziati dall'EURI, è opportuno prevedere, nel quadro delle disposizioni utili per il corretto svolgimento della procedura annuale di bilancio e per vigilare sulla disponibilità dei mezzi finanziari necessari a consentire all'Unione di rispettare i propri obblighi giuridici, uno strumento eccezionale e temporaneo, limitato alla durata dell'attuale QFP, per coprire i costi di finanziamento dell'assunzione di prestiti nell'ambito dell'EURI che superano gli importi inizialmente programmati. Dovrebbe pertanto essere creato un nuovo strumento speciale tematico, denominato «strumento EURI», avente come unico obiettivo quello di coprire gli sforamenti residui dei costi. Tale strumento dovrebbe essere eccezionale e non potrebbe fungere da precedente per futuri accordi relativi a QFP post-2027, segnatamente per coprire i costi dei pagamenti di interessi dei rimborsi del capitale dei prestiti contratti sui mercati per finanziare l'EURI.

(3) Regolamento (UE) 2024/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce lo strumento per l'Ucraina (GU L, 2024/792, 29.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/792/oj>).

(4) Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).



- (12) Lo strumento EURI dovrebbe essere mobilitato dall'autorità di bilancio durante la procedura annuale di bilancio, solo se necessario. Fatte salve le prerogative dell'autorità di bilancio, dovrebbe inoltre essere mobilitato previa ricerca di altre possibilità di finanziamento, compreso mediante margine creato dall'esecuzione del bilancio dei programmi e dalla ridefinizione delle priorità nonché mediante strumenti speciali non tematici, per coprire una parte sostanziale degli importi necessari che superano gli importi inizialmente iscritti nell'attuale linea di bilancio EURI della rubrica 2b), nella misura del possibile, al fine di mobilitare un importo equivalente a circa il 50 % degli sforamenti del costo inerente ai pagamenti degli interessi dell'EURI come parametro di riferimento. Ciò avverrà conformemente alle norme settoriali applicabili e agli altri obblighi giuridici e tenendo conto delle priorità, di un approccio prudente nell'elaborazione del bilancio e di una sana gestione finanziaria, che richiedono in particolare adeguati margini di sicurezza per le spese impreviste. Le dotazioni nazionali degli Stati membri che sono state impegnate giuridicamente, in particolare quelle a titolo della politica agricola comune e della politica di coesione, non saranno interessate. Gli stanziamenti di impegno e i corrispondenti stanziamenti di pagamento dello «strumento EURI» nel bilancio dell'Unione dovrebbero essere resi disponibili al di sopra dei massimali fissati nel QFP. Nel quadro dello strumento EURI dovrebbe essere utilizzato per primo un importo equivalente ai disimpegni di stanziamenti intervenuti dall'inizio dell'attuale QFP, diversi dalle entrate con destinazione specifica esterne. Gli importi dei disimpegni resi nuovamente disponibili in conformità delle pertinenti disposizioni vigenti non dovrebbero essere presi in considerazione. L'importo disponibile dei disimpegni per lo strumento EURI dovrebbe essere calcolato ogni anno nell'ambito dell'adeguamento tecnico del QFP, indicando chiaramente le disponibilità generali e gli importi già presi in considerazione nelle precedenti mobilitazioni dello strumento EURI. Nella situazione imprevista e improbabile in cui vi sia uno sfioramento residuo, l'importo supplementare necessario per finanziare integralmente i costi dovrebbe essere mobilitato attraverso lo strumento EURI a titolo di sostegno come misura di ultima istanza. Qualora, in via eccezionale, uno o più Stati membri ritengano che vi siano gravi problematiche riguardo alla mobilitazione di tale sostegno, essi potrebbero chiedere al presidente del Consiglio europeo di rinviare la questione alla successiva riunione del Consiglio europeo. Tale processo, di norma, non dovrebbe durare più di un mese e dovrebbe avvenire nel pieno rispetto delle prerogative delle istituzioni previste dai trattati.
- (13) Tenuto conto delle catastrofi naturali che hanno colpito gli Stati membri e i paesi coinvolti nei negoziati con l'Unione, e delle catastrofi naturali e crisi umanitarie nei paesi terzi e al fine di assicurare adeguati finanziamenti a entrambi, l'attuale riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza dovrebbe essere rafforzata e suddivisa in due strumenti distinti nel modo seguente: la «riserva di solidarietà europea», per prestare sostegno ai paesi e alle regioni colpiti nell'ambito del Fondo di solidarietà dell'Unione europea istituito dal regolamento (CE) n. 2021/2002 del Consiglio (⁹), e la «riserva per gli aiuti d'urgenza», per fornire rafforzamenti di bilancio ai pertinenti programmi dell'Unione in risposta a crisi ed emergenze all'interno e al di fuori dell'Unione.
- (14) Lo strumento di flessibilità dovrebbe essere rafforzato al fine di mantenere una capacità sufficiente per consentire all'Unione di reagire a circostanze impreviste fino al 2027. Gli importi annullati dalla riserva di solidarietà europea e dalla riserva per gli aiuti d'urgenza dovrebbero essere resi disponibili per lo strumento di flessibilità a partire dal 2024.
- (15) Alla luce di tali eventi imprevisti e nuove sfide, è necessario rivedere il QFP; è pertanto opportuno modificare il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 di conseguenza.
- (16) Le modifiche del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 lasciano impregiudicato l'obbligo di rispettare i massimali delle risorse proprie fissati all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 6 della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio.
- (17) Alla luce della situazione in Ucraina, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e dovrebbe applicarsi con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2024,

(⁹) Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 è così modificato:

1) l'articolo 2 è così modificato:

a) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2. Ove risulti necessario l'utilizzo delle risorse degli strumenti speciali di cui agli articoli 8, 9, 10, 10 bis, 10 ter e 12, gli stanziamenti di impegno e i corrispondenti stanziamenti di pagamento sono iscritti a bilancio al di sopra dei massimali fissati nel QFP.»;

b) al paragrafo 3, è aggiunto il comma successivo:

«Se è necessario attivare una garanzia per l'assistenza finanziaria all'Ucraina disponibile per gli anni dal 2023 al 2027 per un importo complessivo di prestiti fino a 33 000 milioni di EUR a prezzi correnti come indicato nel regolamento (UE) 2024/792 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e autorizzata conformemente all'articolo 220, paragrafo 1, del regolamento finanziario, l'importo necessario viene attivato al di sopra dei massimali fissati nel QFP.»

(*) Regolamento (UE) 2024/792 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024 relativo all'istituzione dello strumento per l'Ucraina (GU L, 2024/792, 29.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/792/oj>).»;

2) all'articolo 4, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere:

«f) un calcolo dell'importo disponibile per lo strumento EURI conformemente all'articolo 10 bis, paragrafo 3, lettera a);

g) un calcolo degli importi da rendere disponibili per lo strumento di flessibilità a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma.»;

3) all'articolo 5, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'importo totale delle dotazioni aggiuntive per gli stanziamenti di impegno e di pagamento per il periodo dal 2022 al 2027 è rispettivamente di 10 155 milioni di EUR (a prezzi 2018). Per ognuno degli anni dal 2022 al 2026, l'importo annuale delle dotazioni aggiuntive per gli stanziamenti di impegno e di pagamento è rispettivamente di minimo 1 500 milioni di EUR (a prezzi 2018) e non supera i 2 000 milioni (a prezzi 2018).»;

4) gli articoli 8 e 9 sono sostituiti dal seguente:

«Articolo 8

Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione


1. Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, i cui obiettivi e ambito di applicazione sono definiti nel regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), non supera un importo annuo massimo di 30 milioni di EUR (a prezzi 2018).

2. Gli stanziamenti per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione sono iscritti nel bilancio generale dell'Unione a titolo di stanziamento accantonato.

Articolo 9

Riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza

1. La riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza è costituita da due strumenti che possono essere utilizzati per finanziare, rispettivamente:



- a) l'assistenza per rispondere a situazioni di emergenza derivanti da gravi catastrofi contemplate dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea, i cui obiettivi e ambito di applicazione sono definiti nel regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio (**) («riserva di solidarietà europea»); e
- b) risposte rapide a specifiche necessità urgenti all'interno dell'Unione o nei paesi terzi in seguito a eventi che non potevano essere previsti al momento della formazione del bilancio, in particolare per gli interventi di emergenza e le operazioni di supporto a seguito di catastrofi naturali non contemplate dalla lettera a), catastrofi provocate dall'uomo, crisi umanitarie in caso di minacce su ampia scala per la sanità pubblica o per la salute degli animali e delle piante, nonché in situazioni di particolare pressione alle frontiere esterne dell'Unione dovute ai flussi migratori, se le circostanze lo richiedono (la «riserva per gli aiuti d'urgenza»).

2. La riserva di solidarietà europea non supera un importo annuo massimo di 1 016 milioni di EUR (a prezzi 2018). Qualsiasi quota dell'importo annuo non utilizzata nell'anno n può essere utilizzata fino all'anno n+1. La quota dell'importo annuo derivante dall'esercizio precedente viene utilizzata per prima. Qualsiasi quota dell'importo annuo dell'anno n non utilizzata nell'anno n+1 viene annullata.

Il 1° ottobre di ciascun anno almeno un quarto dell'importo annuo della riserva di solidarietà europea rimane ancora disponibile per far fronte al fabbisogno che può presentarsi entro la fine di tale anno.

In casi eccezionali e se le residue risorse finanziarie non sono sufficienti a coprire gli importi ritenuti necessari nell'anno in cui si verifica una catastrofe di cui al paragrafo 1, lettera a), la Commissione può proporre di finanziare la differenza attingendo all'importo annuo di cui al primo comma del presente paragrafo a disposizione nell'anno successivo, fino a un importo massimo di 400 milioni di EUR (a prezzi 2018).

3. La riserva per gli aiuti d'urgenza non supera un importo annuo massimo di 508 milioni di EUR (a prezzi 2018). Qualsiasi quota dell'importo annuo non utilizzata nell'anno n può essere utilizzata fino all'anno n+1. La quota dell'importo annuo derivante dall'esercizio precedente viene utilizzata per prima. Qualsiasi quota dell'importo annuo dell'anno n non utilizzata nell'anno n+1 viene annullata.

4. Gli stanziamenti per la riserva di solidarietà europea e per la riserva per gli aiuti d'urgenza sono iscritti nel bilancio generale dell'Unione a titolo di stanziamenti accantonati.

(*) Regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48).

(**) Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3).»;

5) all'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:


«2. La riserva di adeguamento alla Brexit non supera un importo di 4 491 milioni di EUR (a prezzi 2018).»;

6) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 10 bis

Strumento EURI

1. A decorrere dal 2025, lo strumento EURI può essere utilizzato per finanziare, per un dato esercizio, una parte dei costi inerenti al pagamento di interessi e cedole dovuti su prestiti contratti sui mercati dei capitali a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio (*). Lo strumento EURI può essere mobilitato in un dato esercizio, conformemente a quanto specificato nei paragrafi seguenti, solo per coprire l'importo di tali costi che superano i seguenti importi (a prezzi 2018):



- 2025 – 2 332 milioni di EUR;
- 2026 – 3 196 milioni di EUR;
- 2027 – 4 168 milioni di EUR.

2. Lo strumento EURI può essere mobilitato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura di bilancio prevista all'articolo 314 TFUE solo previa ricerca di altri mezzi di finanziamento, 'al fine di coprire una parte sostanziale degli importi che superano gli importi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, conformemente alle norme settoriali applicabili e agli altri obblighi giuridici, tenendo conto nel contempo delle priorità e di un approccio prudente nell'elaborazione del bilancio.

Gli stanziamenti per lo strumento EURI sono resi disponibili al di sopra dei massimali fissati nel QFP.

3. Lo strumento EURI comprende:
- a) un importo equivalente ai disimpegni di stanziamenti, diversi dalle entrate con destinazione specifica esterne, intervenuti cumulativamente dal 2021 e non mobilitati nell'ambito del presente strumento negli anni precedenti, ad esclusione degli importi dei disimpegni resi nuovamente disponibili in forza delle disposizioni dell'articolo 15 del regolamento finanziario e delle norme specifiche sulla ricostituzione degli stanziamenti di cui ai pertinenti atti di base. Tale importo è utilizzato per primo;
 - b) solo se l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo è insufficiente, un importo supplementare necessario per finanziare integralmente i costi di cui al paragrafo 1 nell'esercizio interessato.

Ogni anno, nell'ambito dell'adeguamento tecnico di cui all'articolo 4, la Commissione calcola l'importo disponibile sulla base del primo comma, lettera a), del presente paragrafo, tenendo conto degli importi presi in considerazione a tal fine negli esercizi precedenti.

Articolo 10 ter


Riserva per l'Ucraina

1. La riserva per l'Ucraina può essere mobilitata al solo scopo di finanziare spese ai sensi del regolamento (UE) 2024/792.
2. La riserva per l'Ucraina non supera l'importo di 17 000 milioni di EUR a prezzi correnti per il periodo 2024-2027.
3. L'importo annuo mobilitato nell'ambito della riserva per l'Ucraina in un dato anno non supera 5 000 milioni di EUR a prezzi correnti. Fatto salvo l'importo complessivo di cui al paragrafo 2, la quota dell'importo annuo non utilizzata in un dato anno può essere utilizzata negli anni successivi, fino al 2027.
4. La riserva per l'Ucraina può essere mobilitata dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura di bilancio prevista all'articolo 314 TFUE.

(*) Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).»;

- 7) all'articolo 11, è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis. L'importo massimo per l'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3 del presente articolo per l'esercizio 2026, aumentato dell'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, sarà adeguato dell'importo equivalente alla parte non utilizzata dell'importo massimo per l'esercizio 2025.»;



8) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Strumento di flessibilità

1. Lo strumento di flessibilità può essere utilizzato per il finanziamento di spese impreviste specifiche in stanziamenti di impegno e in corrispondenti stanziamenti di pagamento per un dato esercizio che non possono essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più altre rubriche. Il massimale annuo disponibile per lo strumento di flessibilità negli anni dal 2021 al 2023 è pari a 915 milioni di EUR (a prezzi 2018). Il massimale annuo disponibile per lo strumento di flessibilità negli anni dal 2024 al 2027 è pari a 1 346 milioni di EUR (a prezzi 2018).

Ogni anno, l'importo annuo disponibile per lo strumento di flessibilità è aumentato di un importo equivalente alle quote degli importi annui della riserva di solidarietà europea e della riserva per gli aiuti d'urgenza annullate nell'esercizio precedente a norma dell'articolo 9.

2. La quota dell'importo annuo dello strumento di flessibilità non utilizzata può essere utilizzata fino all'anno n+2. Qualsiasi quota dell'importo annuo derivante dagli esercizi precedenti viene utilizzata per prima, in ordine cronologico. Qualsiasi quota dell'importo annuo dell'anno n non utilizzata nell'anno n+2 viene annullata.»

9) gli allegati I e II sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 febbraio 2024

Per il Consiglio

Il presidente


H. LAHBIB



ALLEGATO
«ALLEGATO I»

QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE (UE-27)

		(milioni di EUR — prezzi 2018)									
STANZIAMENTI DI IMPEGNO		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale 2021-2027		
1.	Mercato unico, innovazione e agenda digitale	19 712	20 211	19 678	19 178	18 173	18 120	17 565	132 637		
2.	Coesione, resilienza e valori	5 996	62 642	63 525	65 079	65 184	56 675	58 680	377 781		
	2 bis. Coesione economica, sociale e territoriale	1 666	56 673	57 005	57 436	57 772	48 302	48 937	327 791		
	2 ter. Resilienza e valori	4 330	5 969	6 520	7 643	7 412	8 373	9 743	49 990		
3.	Risorse naturali e ambiente	53 562	52 626	51 893	51 013	49 914	48 734	47 960	355 702		
	di cui: spese commesse al mercato e pagamenti diretti	38 040	37 544	36 857	36 054	35 283	34 602	33 886	252 266		
4.	Migrazione e gestione delle frontiere	1 687	3 104	3 454	3 569	4 083	4 145	4 701	24 743		
5.	Sicurezza e difesa	1 598	1 750	1 762	2 112	2 277	2 398	2 576	14 473		
6.	Vicino e resto del mondo	15 309	15 522	14 789	14 500	14 192	13 326	13 447	101 085		
7.	Pubblica amministrazione europea	10 021	10 215	10 342	10 454	10 554	10 673	10 843	73 102		
	di cui: spese amministrative delle istituzioni	7 742	7 878	7 945	7 997	8 025	8 077	8 188	55 852		
TOTALE STANZIAMENTI D'IMPEGNO		107 885	166 070	165 443	165 905	164 377	154 071	155 772	1 079 523		
TOTALE STANZIAMENTI DI PAGAMENTO		154 065	153 850	152 682	151 436	151 175	151 175	151 175	1 065 558		




ALLEGATO II

DEGUAMENTO SPECIFICO DEI PROGRAMMI — ELENCO DEI PROGRAMMI, CRITERIO DI RIPARTIZIONE E DOTAZIONE AGGIUNTIVA TOTALE DEGLI STANZIAMENTI DI IMPEGNO

	Criterio di ripartizione		Dotazione aggiuntiva totale degli stanziamenti di impegno a norma dell'articolo 5
	2022-2024	2025-2027	
1. Mercato unico, innovazione e agenda digitale	36,36 %	41,79 %	4 000
Orizzonte Europa	27,27 %	31,34 %	3 000
Fondo InvestEU	9,09 %	10,45 %	1 000
2b. Resilienza e valori	54,55 %	47,76 %	5 155
UE per la salute (EU4Health)	26,37 %	15,37 %	2 055
Erasmus+	15,46 %	17,77 %	1 700
Europa creativa	5,45 %	6,26 %	600
Diritti e valori	7,27 %	8,36 %	800
4. Migrazione e gestione delle frontiere	9,09 %	10,45 %	1 000
Fondo per la gestione integrata delle frontiere	9,09 %	10,45 %	1 000
TOTALE	100,00 %	100,00 %	10 155 ».

(milioni di EUR— prezzi 2018)



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/204 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2023

che integra il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Lo scopo del presente regolamento è integrare la disposizione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, primo comma, lettera e), e secondo comma, del regolamento (UE) 2021/691 relativa all'obbligo per gli Stati membri di segnalare alla Commissione irregolarità riguardanti il FEG. Al fine di consentire alla Commissione di esercitare le sue competenze in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare per consentirle di svolgere un'analisi del rischio, sviluppare sistemi atti a individuare più efficacemente i rischi ed elaborare relazioni ai fini di tali compiti, è necessario stabilire i criteri per determinare i casi di irregolarità che gli Stati membri sono tenuti a segnalare alla Commissione e specificare i dati da fornire.
- (2) Gli interessi finanziari dell'Unione vanno protetti allo stesso modo indipendentemente dai fondi in questione e dagli obiettivi per cui sono stati istituiti. A tal fine, l'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/691 conferisce alla Commissione il potere di adottare norme che integrano le disposizioni relative all'obbligo degli Stati membri di segnalare le irregolarità in relazione al finanziamento del FEG. Tali norme dovrebbero essere equivalenti alle modalità dettagliate per la segnalazione delle irregolarità di cui all'allegato XII, sezione 1, del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ ed essere conformi alle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2024/205 della Commissione ⁽³⁾.
- (3) Per consentire un'applicazione coerente degli obblighi di segnalazione in tutti gli Stati membri, è necessario definire il concetto di «sospetto di frode» tenendo conto della definizione di frode e altri reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), e all'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ e, per gli Stati membri non vincolati da tale direttiva, all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee ⁽⁵⁾.
- (4) Analogamente, è opportuno definire l'espressione «primo verbale amministrativo o giudiziario» per garantire l'efficacia e la coerenza nell'attuazione degli obblighi di comunicazione.


⁽¹⁾ GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2024/205 della Commissione, del 18 dicembre 2023, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento delegato (UE) 2015/1971 della Commissione (GU L, 2024/205, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/205/oj).

⁽⁴⁾ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

⁽⁵⁾ GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49.



- (5) È necessario chiarire che per «operatore economico» ai fini dell'applicazione della nozione di «irregolarità» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/691 si deve intendere qualsiasi persona fisica o giuridica o altra entità che partecipa all'attuazione dell'intervento del Fondo, ad eccezione di uno Stato membro nell'esercizio delle sue prerogative di autorità pubblica ai sensi dell'articolo 2, punto 30), del regolamento (UE) 2021/1060.
- (6) Il regolamento (UE) 2021/1060 specifica la soglia al di sotto della quale le irregolarità non devono essere segnalate alla Commissione, nonché i casi per i quali non è necessario effettuare segnalazioni. Per trovare un equilibrio tra gli oneri amministrativi per gli Stati membri e l'interesse comune inerente alla fornitura di dati precisi ai fini delle analisi in materia di lotta contro le frodi all'interno dell'Unione, è opportuno allineare le soglie di segnalazione e le deroghe alla segnalazione delle irregolarità di cui al presente regolamento delegato a quelle previste dal regolamento (UE) 2021/1060.
- (7) Al fine di garantire la coerenza, occorre definire criteri per determinare i casi di irregolarità che devono essere inizialmente segnalati e i dati che è necessario fornire nella prima segnalazione.
- (8) Per assicurare che i dati trasmessi alla Commissione siano precisi, è necessario dare un seguito alle segnalazioni. Occorre pertanto che gli Stati membri forniscano alla Commissione informazioni aggiornate su qualsiasi progresso significativo registrato nei procedimenti o provvedimenti amministrativi e giudiziari connessi a ogni singola prima segnalazione.
- (9) Ove, ai fini del presente regolamento, sia necessario trattare dati personali, tale trattamento dovrebbe avvenire conformemente al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali. Alla luce del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾ e del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾, è necessario che la Commissione e gli Stati membri impediscano, in relazione alle informazioni fornite ai sensi del presente regolamento, qualsiasi divulgazione illecita o accesso non autorizzato ai dati personali. Occorre inoltre che il presente regolamento precisi a quali fini la Commissione e gli Stati membri possono trattare tali dati. Qualsiasi ulteriore utilizzo non pregiudica l'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679.
- (10) Gli obblighi degli Stati membri di segnalare le irregolarità alla Commissione tramite il sistema di gestione delle irregolarità a norma del regolamento (UE) 2021/691 dovrebbero applicarsi fatti salvi i loro obblighi a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾ e del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio ⁽⁹⁾.
- (11) Il Garante europeo per la protezione dei dati è stato consultato in merito al presente regolamento conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725.
- (12) Poiché potrebbero essersi già verificate irregolarità da segnalare ed è nell'interesse dell'Unione porvi rimedio, è opportuno che il presente regolamento si applichi quanto prima. Il presente regolamento deve pertanto entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i criteri per determinare i casi di irregolarità che gli Stati membri sono tenuti a segnalare e i dati da fornire a tal fine.

Articolo 2

Definizioni

Si applicano le definizioni contenute nel regolamento (UE) 2021/691. Ai fini del presente regolamento si applicano inoltre le seguenti definizioni:


- a) «sospetto di frode»: un'irregolarità che a livello nazionale determina l'avvio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale, in particolare di una frode o di altri reati, di cui rispettivamente all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), e all'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva (UE) 2017/1371 e, per gli Stati membri non vincolati da tale direttiva, all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- b) «primo verbale amministrativo o giudiziario»: una prima valutazione scritta stilata da un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che, in base a fatti specifici, ha accertato la possibile esistenza di un'irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario.

Articolo 3

Relazioni

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le irregolarità che sono state oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri non segnalano alla Commissione:
 - a) irregolarità riguardanti un contributo del Fondo inferiore a 10 000 EUR; tale deroga non si applica alle irregolarità che sono interconnesse e che comportano un contributo totale del Fondo superiore a 10 000 EUR, anche quando nessuna singola irregolarità supera di per sé tale massimale;
 - b) casi in cui l'irregolarità consiste unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di una misura sostenuta dal FEG a causa del fallimento non fraudolento dell'operatore economico coinvolto nell'attuazione del FEG;
 - c) casi segnalati spontaneamente dall'operatore economico coinvolto nell'attuazione del FEG all'autorità di gestione o ad altra autorità competente prima del rilevamento da parte di una delle due autorità, sia prima che dopo il versamento del contributo pubblico;
 - d) casi rilevati e corretti dall'autorità di gestione o da un'altra autorità competente prima dell'inclusione delle spese in questione in una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione unitamente alla relazione finale sull'attuazione del contributo finanziario.

Le deroghe di cui alle lettere c) e d) del comma precedente non si applicano ai casi di irregolarità di cui all'articolo 2, lettera a).



3. Nella segnalazione iniziale delle irregolarità, gli Stati membri forniscono le seguenti informazioni:
- a) gli identificativi del caso FEG (codice comune d'identificazione (CCI) e titolo del caso), la misura e l'operazione in questione;
 - b) l'identità delle persone fisiche e/o giuridiche coinvolte o di altri soggetti che hanno partecipato all'esecuzione dell'irregolarità e il ruolo da essi sostenuto, tranne nei casi in cui tale indicazione sia irrilevante ai fini della lotta contro le irregolarità, data la natura dell'irregolarità medesima;
 - c) il numero di identificazione nazionale delle persone interessate;
 - d) il numero di partita IVA della persona interessata;
 - e) la regione o area in cui l'operazione è stata realizzata, identificate utilizzando informazioni appropriate quali il livello NUTS (nomenclatura delle unità territoriali per la statistica);
 - f) la o le disposizioni, a livello dell'Unione e nazionale, che sono state violate;
 - g) la data e la fonte della prima informazione che lascia presumere che sia stata commessa un'irregolarità;
 - h) le pratiche (modus operandi) utilizzate per commettere l'irregolarità;
 - i) eventualmente, se tale pratica determina un sospetto di frode;
 - j) il modo in cui l'irregolarità è stata scoperta;
 - k) il numero del caso OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode), se del caso;
 - l) se del caso, gli Stati membri interessati;
 - m) il periodo o la data in cui è stata commessa l'irregolarità;
 - n) la data del primo verbale amministrativo o giudiziario relativo all'irregolarità;
 - o) l'importo totale delle spese espresso in termini del contributo dell'Unione e del cofinanziamento nazionale, compresi gli eventuali contributi privati;
 - p) l'importo interessato dall'irregolarità, espresso in termini del contributo dell'Unione e del cofinanziamento nazionale, compresi gli eventuali contributi privati;
 - q) nei casi di sospetto di frode e qualora il contributo pubblico non sia stato versato all'operatore economico coinvolto nell'attuazione del FEG, l'importo che sarebbe stato pagato indebitamente se l'irregolarità non fosse stata scoperta, espresso in termini del contributo dell'Unione e del cofinanziamento nazionale, compresi gli eventuali contributi privati;
 - r) la natura della spesa irregolare.
4. Se le disposizioni nazionali prevedono il segreto istruttorio, la comunicazione delle suddette informazioni è subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, del tribunale o di altro organo competente, in conformità della normativa nazionale.
5. Qualora alcune delle informazioni di cui al paragrafo 3, in particolare le informazioni relative alle pratiche utilizzate per commettere l'irregolarità e al modo in cui è stata individuata, non siano disponibili o debbano essere rettificate o integrate, gli Stati membri forniscono alla Commissione i dati mancanti o rettificati quando presentano relazioni sui provvedimenti adottati successivamente alla segnalazione delle irregolarità.
6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'avvio, la conclusione o la rinuncia a procedimenti o provvedimenti per l'imposizione di misure amministrative o di sanzioni amministrative o penali in relazione alle irregolarità segnalate, nonché l'esito di tali procedimenti o provvedimenti. Riguardo alle irregolarità sanzionate, gli Stati membri indicano anche:
- a) se le sanzioni sono di carattere amministrativo o penale e i dettagli delle sanzioni;
 - b) se le sanzioni sono comminate in seguito alla violazione del diritto dell'Unione o nazionale;
 - c) se è stata accertata una frode.



7. Su richiesta scritta della Commissione, gli Stati membri forniscono informazioni relative a una specifica irregolarità o a un gruppo specifico di irregolarità.

Articolo 4

Utilizzo e trattamento delle informazioni comunicate

1. La Commissione può utilizzare qualsiasi informazione comunicata dagli Stati membri conformemente al presente regolamento per effettuare analisi del rischio avvalendosi della tecnologia informatica e può, sulla scorta delle informazioni ottenute, elaborare relazioni e mettere a punto sistemi atti a individuare più efficacemente i rischi.
2. Le informazioni fornite ai sensi del presente regolamento sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della stessa protezione concessa dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le ha fornite e dalle pertinenti disposizioni che si applicano alle istituzioni dell'Unione. Gli Stati membri e la Commissione prendono tutte le misure di sicurezza necessarie affinché sia garantita la riservatezza delle informazioni scambiate.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 non possono, in particolare, essere rivelate a persone diverse da quelle che, negli Stati membri o nell'ambito delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione, sono autorizzate a conoscerle in virtù delle loro funzioni, a meno che lo Stato membro che le ha fornite non abbia dato il suo consenso esplicito.
4. Le informazioni di cui al paragrafo 2 non vengono utilizzate per fini diversi dalla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a meno che lo Stato membro che le fornisce non abbia dato il suo consenso esplicito.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

24CE1195



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/205 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2023

che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento delegato (UE) 2015/1971 della Commissione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Lo scopo del presente regolamento è integrare la disposizione di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116 relativa all'obbligo per gli Stati membri di mettere a disposizione della Commissione informazioni riguardanti le irregolarità. Al fine di consentire alla Commissione di esercitare le sue competenze in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare per consentirle di svolgere un'analisi del rischio, sviluppare sistemi atti a individuare più efficacemente i rischi ed elaborare relazioni ai fini di tali compiti, occorre altresì stabilire quali dati devono essere comunicati.
- (2) Gli interessi finanziari dell'Unione vanno protetti allo stesso modo indipendentemente dai fondi in questione e dagli obiettivi per cui sono stati istituiti. A tal fine, l'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 conferisce alla Commissione il potere di adottare norme che integrano l'obbligo degli Stati membri di segnalare le irregolarità relative al finanziamento della politica agricola comune. Tali norme dovrebbero essere equivalenti alle norme dettagliate sulla segnalazione di irregolarità di cui all'allegato XII del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ ed essere conformi alle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2024/204 della Commissione ⁽³⁾. Per consentire un'applicazione coerente degli obblighi di segnalazione in tutti gli Stati membri, è necessario definire il concetto di «sospetto di frode» tenendo conto della definizione di frode e altri reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), e all'articolo 4, paragrafi 1), 2) e 3), della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ e, per gli Stati membri non vincolati da tale direttiva, all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee ⁽⁵⁾.
- (3) Analogamente, è opportuno definire l'espressione «primo verbale amministrativo o giudiziario» per garantire l'efficacia e la coerenza nell'applicazione degli obblighi di comunicazione.


⁽¹⁾ GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2024/204 della Commissione, del 18 dicembre 2023, che integra il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) (GU L, 2024/204, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/204/oj).

⁽⁴⁾ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

⁽⁵⁾ GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49.



- (4) È necessario chiarire che per «operatore economico» ai fini dell'applicazione della nozione di «irregolarità» ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio ⁽⁶⁾ e degli altri casi di non conformità alle condizioni stabilite dagli Stati membri nei piani strategici per la politica agricola comune nel quadro dell'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116, si dovrebbe intendere qualsiasi persona fisica o giuridica o altra entità che partecipa all'attuazione dell'intervento del Fondo, ad eccezione di uno Stato membro nell'esercizio delle sue prerogative di autorità pubblica ai sensi dell'articolo 2, punto 30), del regolamento (UE) 2021/1060, o che versa entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2021/2116.
- (5) Il regolamento (UE) 2021/1060 specifica la soglia al di sotto della quale le irregolarità non devono essere segnalate alla Commissione, nonché i casi per i quali non è necessario effettuare segnalazioni. Per trovare un equilibrio tra gli oneri amministrativi per gli Stati membri e l'interesse comune inerente alla fornitura di dati precisi ai fini delle analisi in materia di lotta contro le frodi all'interno dell'Unione, è opportuno allineare le soglie di segnalazione e le deroghe alla segnalazione di irregolarità a norma del presente regolamento delegato a quelle previste dal regolamento (UE) 2021/1060.
- (6) Al fine di garantire la coerenza, occorre definire criteri per determinare i casi di irregolarità che devono essere inizialmente segnalati e i dati che è necessario fornire nella prima segnalazione.
- (7) Per assicurare che i dati trasmessi alla Commissione siano precisi, è necessario dare un seguito alle segnalazioni. Occorre pertanto che gli Stati membri forniscano alla Commissione informazioni aggiornate su qualsiasi progresso significativo registrato nei procedimenti o provvedimenti amministrativi e giudiziari connessi a ogni singola prima segnalazione.
- (8) Ove, ai fini del presente regolamento, sia necessario trattare dati personali, tale trattamento dovrebbe avvenire conformemente al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali. Alla luce del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾ e del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾, è necessario che la Commissione e gli Stati membri impediscano, in relazione alle informazioni fornite ai sensi del presente regolamento, qualsiasi divulgazione illecita o accesso non autorizzato ai dati personali. Occorre inoltre che il presente regolamento precisi a quali fini la Commissione e gli Stati membri trattano tali dati. Qualsiasi ulteriore utilizzo non pregiudica l'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679.
- (9) Gli obblighi degli Stati membri di segnalare le irregolarità alla Commissione tramite il sistema di gestione delle irregolarità a norma del regolamento (UE) 2021/2116 dovrebbero applicarsi fatti salvi i loro obblighi a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾ e del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio ⁽¹⁰⁾.
- (10) Il Garante europeo per la protezione dei dati è stato consultato in merito al presente regolamento conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725.

⁽⁶⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

⁽⁹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).



- (11) È opportuno abrogare il regolamento delegato (UE) 2015/1971 della Commissione ⁽¹⁾ che stabilisce le norme applicabili nel periodo di programmazione 2014-2020. Per motivi di certezza del diritto è opportuno che il regolamento delegato (UE) 2015/1971 della Commissione resti applicabile per la segnalazione di irregolarità relative ai contributi concessi a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾.
- (12) Poiché sono già stati effettuati pagamenti a titolo dei fondi interessati e potrebbero verificarsi irregolarità, è opportuno che il presente regolamento si applichi quanto prima. Il presente regolamento deve pertanto entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento determina quali irregolarità segnalare e stabilisce quali dati quali dati gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione.

Articolo 2

Definizioni

Si applicano le definizioni contenute nel regolamento (UE) 2021/2116. Ai fini del presente regolamento si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- a) «sospetto di frode»: un'irregolarità che a livello nazionale determina l'avvio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale, in particolare di una frode o di altri reati, di cui rispettivamente all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), e all'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva (UE) 2017/1371 e, per gli Stati membri non vincolati da tale direttiva, all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- b) «primo verbale amministrativo o giudiziario»: una prima valutazione scritta stilata da un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti specifici ha accertato l'esistenza di un'irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario.

Articolo 3

Relazioni

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le irregolarità che sono state oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri non segnalano alla Commissione:
 - a) irregolarità riguardanti un contributo dei fondi inferiore a 10 000 EUR; tale deroga non si applica alle irregolarità che sono interconnesse e che comportano un contributo totale del Fondo superiore a 10 000 EUR, anche quando nessuna singola irregolarità supera di per sé tale massimale;

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/1971 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità in relazione al Fondo europeo agricolo di garanzia e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che abroga il regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione (GU L 293 del 10.11.2015, pag. 6).

⁽¹²⁾ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).




- b) casi in cui l'irregolarità consiste unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un'operazione rientrante nel programma cofinanziato o nei pagamenti a titolo dei regimi di sostegno diretto in seguito al fallimento non fraudolento del beneficiario;
- c) casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all'autorità di gestione, all'organismo pagatore o ad altra autorità competente e prima del rilevamento da parte di una delle autorità, sia prima che dopo il versamento del contributo pubblico;
- d) casi rilevati e corretti dall'autorità di gestione o dall'organismo pagatore o da un'altra autorità competente prima dell'inclusione delle spese in questione in una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione.

Le deroghe di cui alle lettere c) e d) del comma precedente non si applicano ai casi di irregolarità di cui all'articolo 2, lettera a).

3. Nella segnalazione iniziale delle irregolarità, gli Stati membri forniscono le seguenti informazioni:

- a) il Fondo, il regime di sostegno, la misura o l'operazione interessati e, se del caso, il nome e il codice comune d'identificazione (CCI) del programma operativo, le organizzazioni comuni di mercato interessate, i settori e i prodotti in questione e la linea di bilancio;
- b) l'identità delle persone fisiche e/o giuridiche coinvolte o di altri soggetti che hanno partecipato all'esecuzione dell'irregolarità e il ruolo da essi sostenuto, tranne nei casi in cui tale indicazione sia irrilevante ai fini della lotta contro le irregolarità, data la natura dell'irregolarità medesima;
- c) il numero di identificazione nazionale delle persone interessate;
- d) il numero di partita IVA della persona interessata;
- e) il numero identificativo unico del beneficiario;
- f) la regione o area in cui l'operazione è stata realizzata, identificate utilizzando informazioni appropriate quali il livello NUTS (nomenclatura delle unità territoriali per la statistica);
- g) la o le disposizioni, a livello dell'Unione e nazionale, che sono state violate;
- h) la data e la fonte della prima informazione che lascia presumere che sia stata commessa un'irregolarità;
- i) le pratiche utilizzate per commettere l'irregolarità;
- j) eventualmente, se tale pratica determina un sospetto di frode;
- k) il modo in cui l'irregolarità è stata scoperta;
- l) il numero del caso OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode), se del caso;
- m) il riferimento a pre-debitori o registro dei debitori;
- n) se del caso, gli Stati membri e i paesi terzi interessati;
- o) il periodo o la data in cui è stata commessa l'irregolarità;
- p) la data del primo verbale amministrativo o giudiziario relativo all'irregolarità;
- q) l'importo totale delle spese espresso in termini del contributo dell'Unione, del contributo nazionale e del contributo privato;
- r) l'importo interessato dall'irregolarità, espresso in termini del contributo dell'Unione e del contributo nazionale;
- s) nei casi di sospetto di frode e qualora il contributo pubblico non sia stato versato al beneficiario, l'importo che sarebbe stato pagato indebitamente se l'irregolarità non fosse stata scoperta, espresso in termini del contributo dell'Unione e del contributo nazionale;
- t) la natura della spesa irregolare.



4. Se le disposizioni nazionali prevedono il segreto istruttorio, la comunicazione delle suddette informazioni è subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, del tribunale o di altro organo competente, in conformità della normativa nazionale.
5. Qualora alcune delle informazioni di cui al paragrafo 3, in particolare le informazioni relative alle pratiche utilizzate per commettere l'irregolarità e al modo in cui è stata individuata non siano disponibili o debbano essere rettificate o integrate, gli Stati membri forniscono alla Commissione i dati mancanti o rettificati quando presentano relazioni sui provvedimenti adottati successivamente alla segnalazione delle irregolarità.
6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'avvio, la conclusione o la rinuncia a procedimenti o provvedimenti per l'imposizione di misure amministrative o di sanzioni amministrative o penali in relazione alle irregolarità segnalate, nonché l'esito di tali procedimenti o provvedimenti. Riguardo alle irregolarità sanzionate, gli Stati membri indicano anche:
- a) se le sanzioni sono di carattere amministrativo o penale e i dettagli delle sanzioni;
 - b) se le sanzioni sono comminate in seguito alla violazione del diritto dell'Unione o nazionale;
 - c) se è stata accertata una frode.
7. Su richiesta scritta della Commissione, gli Stati membri forniscono informazioni relative a una specifica irregolarità o a un gruppo specifico di irregolarità.

Articolo 4

Utilizzo e trattamento delle informazioni comunicate


1. La Commissione può utilizzare qualsiasi informazione comunicata dagli Stati membri conformemente al presente regolamento per effettuare analisi del rischio avvalendosi della tecnologia informatica e può, sulla scorta delle informazioni ottenute, elaborare relazioni e mettere a punto sistemi atti a individuare più efficacemente i rischi.
2. Le informazioni fornite ai sensi del presente regolamento sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della stessa protezione concessa dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le ha fornite e dalle pertinenti disposizioni che si applicano alle istituzioni dell'Unione. Gli Stati membri e la Commissione prendono le misure di sicurezza necessarie affinché sia garantita la riservatezza delle informazioni scambiate.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 non possono, in particolare, essere rivelate a persone diverse da quelle che, negli Stati membri o nell'ambito delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione, sono autorizzate a conoscerle in virtù delle loro funzioni, a meno che lo Stato membro che le ha fornite non abbia dato il suo consenso esplicito.
4. Le informazioni di cui al paragrafo 2 non vengono utilizzate per fini diversi dalla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a meno che lo Stato membro che le fornisce non abbia dato il suo consenso esplicito.

Articolo 5

Abrogazione e misure transitorie

Il regolamento delegato (UE) 2015/1971 è abrogato.

Esso resta tuttavia applicabile per la segnalazione di irregolarità relative ai contributi concessi per il periodo di programmazione 2014-2020 a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013.



*Articolo 6***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

24CE1196



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/203 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2023

che stabilisce il formato da utilizzare per la segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) a norma del regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 7,

previa consultazione del comitato del FEG istituito dall'articolo 26 del regolamento (UE) 2021/691,

considerando quanto segue:


- (1) Gli Stati membri sono tenuti a segnalare alla Commissione le irregolarità riguardanti il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/691 e in conformità del regolamento delegato (UE) 2024/204 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Gli interessi finanziari dell'Unione vanno protetti allo stesso modo indipendentemente dai fondi utilizzati per raggiungere gli obiettivi per cui sono stati istituiti. A tal fine, l'articolo 23, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/691 conferisce alla Commissione il potere di adottare norme di attuazione che stabiliscono il formato da usare per la segnalazione, da parte degli Stati membri, di irregolarità riguardanti il finanziamento del FEG. Tali norme dovrebbero essere equivalenti alle modalità dettagliate per la segnalazione delle irregolarità di cui all'allegato XII, sezione 2, del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ ed essere conformi alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 204/206 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (3) Al fine di garantire un'analisi efficiente e una gestione globale dei casi di irregolarità ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/691, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione tutte le informazioni pertinenti relative alle irregolarità da segnalare a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/691 e in conformità del regolamento delegato (UE) 204/204 in maniera strutturata. Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, è necessario stabilire condizioni uniformi relative alla struttura di tali informazioni, in particolare in termini di formato.
- (4) Al fine di trarre il massimo vantaggio dall'uso di mezzi elettronici per lo scambio di informazioni in piena sicurezza, è opportuno che gli Stati membri utilizzino il sistema di gestione delle irregolarità per notificare le irregolarità.

⁽¹⁾ GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2024/204 della Commissione, del 18 dicembre 2023, che integra il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) (GU L, 2024/204, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/204/oj).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 204/206 della Commissione, del 18 dicembre 2023, che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), a norma del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/204, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/206/oj).



- (5) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che il trasferimento di dati tramite il sistema di gestione delle irregolarità sia effettuato in modo da consentire la disponibilità, l'integrità, l'autenticità, e la riservatezza delle informazioni.
- (6) La scelta dell'euro come valuta unica per la segnalazione delle irregolarità è necessaria per garantire la comparabilità delle informazioni comunicate. Per quanto riguarda gli Stati membri che non hanno adottato l'euro è necessario determinare il tasso di cambio da applicare nella conversione in euro degli importi interessati e il tasso di cambio da applicare per la conversione delle spese non contabilizzate dall'autorità responsabile.
- (7) Poiché potrebbero essersi già verificate irregolarità da segnalare ed è nell'interesse dell'Unione porvi rimedio, è opportuno che il presente regolamento si applichi immediatamente. Il presente regolamento deve pertanto entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (8) Il Garante europeo per la protezione dei dati è stato consultato in merito al presente regolamento conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce il formato che gli Stati membri sono tenuti a utilizzare per la segnalazione di irregolarità a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/691.

Articolo 2

Formato delle segnalazioni


1. Le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2024/204 sono trasmesse alla Commissione per via elettronica, utilizzando l'apposito sistema di gestione delle irregolarità.
2. Gli Stati membri trasmettono senza indugio alla Commissione la relazione iniziale sulle irregolarità di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2024/204 dopo avere individuato le irregolarità.
3. Gli Stati membri trasmettono senza indugio alla Commissione le relazioni di follow-up a norma dell'articolo 3, paragrafi 5 e 6, del regolamento delegato (UE) 2024/204 dopo avere ottenuto le informazioni pertinenti.

Articolo 3

Uso dell'euro

1. Gli importi comunicati dagli Stati membri sono espressi in euro.
2. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro come valuta alla data di presentazione della relazione di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2024/204 convertono in euro gli importi in valuta nazionale utilizzando il tasso di cambio contabile mensile della Commissione del mese durante il quale le spese sono contabilizzate dall'autorità competente. Laddove le spese non siano state contabilizzate dall'autorità competente, si applica il tasso di conversione mensile più recente pubblicato online dalla Commissione al momento della trasmissione della segnalazione iniziale per convertire in euro gli importi in valuta nazionale.

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).



*Articolo 4***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

24CE1197



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/206 DELLA COMMISSIONE**del 18 dicembre 2023****che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) a norma del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1975 della Commissione**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Gli Stati membri sono tenuti a segnalare alla Commissione le irregolarità riguardanti il Fondo europeo agricolo di garanzia e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116 e in conformità del regolamento delegato (UE) 2024/205 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Gli interessi finanziari dell'Unione vanno protetti allo stesso modo indipendentemente dai fondi utilizzati per raggiungere gli obiettivi per cui sono stati istituiti. A tal fine, l'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 conferisce alla Commissione il potere di adottare norme di attuazione riguardanti le procedure relative agli obblighi di cooperazione che gli Stati membri sono tenuti a rispettare per l'attuazione dell'obbligo degli Stati membri di segnalare le irregolarità relative al finanziamento della politica agricola comune. Tali norme dovrebbero essere equivalenti alle norme dettagliate sulla segnalazione di irregolarità di cui all'allegato XII del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ ed essere conformi alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2024/203 ⁽⁴⁾.
- (3) Al fine di garantire un'analisi efficiente e una gestione globale dei casi di irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio ⁽⁵⁾ e degli altri casi di non conformità alle condizioni stabilite in tale contesto dagli Stati membri nei piani strategici per la politica agricola comune, gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione tutte le informazioni pertinenti relative alle irregolarità da segnalare a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116 e in conformità del regolamento delegato (UE) 2024/205. Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, è necessario stabilire condizioni uniformi relative alla trasmissione di tali informazioni, in particolare in termini di frequenza e formato.


⁽¹⁾ GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2024/205 della Commissione, del 18 dicembre 2023, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento delegato (UE) 2015/1971 della Commissione (GU L, 2024/205, dd.mm.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/205/oj).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L, 231 del 30.6.2021, pag. 159).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2024/203 della Commissione, del 18 dicembre 2023, che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG), a norma del regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/203, dd.mm.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/203/oj).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).



- (4) Al fine di trarre il massimo vantaggio dall'uso di mezzi elettronici per lo scambio di informazioni in piena sicurezza, è opportuno che gli Stati membri utilizzino il sistema di gestione delle irregolarità per notificare le irregolarità.
- (5) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che il trasferimento di dati tramite il sistema di gestione delle irregolarità sia effettuato in modo da consentire la disponibilità, l'integrità, l'autenticità, e la riservatezza delle informazioni.
- (6) Al fine di evitare che le irregolarità abbiano ulteriori conseguenze all'esterno del proprio territorio, gli Stati membri sono chiamati a segnalare tempestivamente alla Commissione ogni caso di irregolarità.
- (7) La scelta dell'euro come valuta unica per la segnalazione delle irregolarità è necessaria per garantire la comparabilità delle informazioni comunicate. Per quanto riguarda gli Stati membri che non hanno adottato l'euro è necessario determinare il tasso di cambio da applicare nella conversione in euro degli importi interessati e il tasso di cambio da applicare per la conversione delle spese non contabilizzate dall'organismo pagatore.
- (8) È opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1975 della Commissione ⁽⁶⁾, che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità nel periodo di programmazione 2014-2020. È tuttavia opportuno che detto regolamento continui ad applicarsi per la segnalazione di irregolarità relative ai contributi concessi a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾.
- (9) Poiché sono già stati effettuati pagamenti a titolo dei fondi interessati e potrebbero verificarsi irregolarità, è opportuno che il presente regolamento si applichi fin da subito. Il presente regolamento deve pertanto entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (10) Il Garante europeo per la protezione dei dati è stato consultato in merito al presente regolamento conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725.
- (11) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità da parte degli Stati membri a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116.

Articolo 2

Frequenza della segnalazione di irregolarità

1. Entro due mesi dalla fine di ciascun trimestre, gli Stati membri trasmettono alla Commissione la relazione iniziale sulle irregolarità di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2024/205.

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1975 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 293 del 10.11.2015, pag. 23).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).



Tuttavia, lo Stato membro interessato segnala senza indugio alla Commissione qualsiasi irregolarità che possa avere ulteriori ripercussioni al di fuori del territorio dello Stato membro.

2. Gli Stati membri trasmettono senza indugio alla Commissione la relazione di follow-up a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2024/205.

Articolo 3

Formato delle segnalazioni

Le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2024/205 sono trasmesse per via elettronica, utilizzando l'apposito sistema di gestione delle irregolarità.

Articolo 4

Uso dell'euro

1. Gli importi comunicati dagli Stati membri sono espressi in euro.

2. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro alla data di trasmissione della relazione di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2024/205 convertono gli importi dalla valuta nazionale in euro conformemente all'articolo 94 del regolamento (UE) 2021/2116. Laddove le spese non siano state contabilizzate dagli organismi pagatori, si applica il tasso di conversione mensile più recente pubblicato online dalla Commissione al momento della trasmissione della relazione iniziale.

Articolo 5

Abrogazione e misure transitorie

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1975 è abrogato.

Tuttavia, esso continua ad applicarsi alla segnalazione di irregolarità relative ai contributi concessi per il periodo di programmazione 2014-2020 a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

24CE1198



DECISIONE (UE) 2024/784 DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2024

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite riguardo alle proposte di modifica dei regolamenti ONU n. 10, 13, 37, 45, 46, 48, 53, 54, 55, 79, 106, 107, 128, 130, 140, 148, 149, 150, 158 e 167 e alla proposta concernente un nuovo regolamento ONU sul sistema di assistenza al controllo del conducente (DCAS)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 97/836/CE del Consiglio ⁽¹⁾ l'Unione ha aderito all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto»). L'accordo del 1958 riveduto è entrato in vigore il 24 marzo 1998.
- (2) Con decisione 2000/125/CE del Consiglio ⁽²⁾ l'Unione ha aderito all'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo»). L'accordo parallelo è entrato in vigore il 15 febbraio 2000.
- (3) Il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche per l'omologazione e l'immissione sul mercato di tutti i nuovi veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti. Tale regolamento incorpora i regolamenti adottati a norma dell'accordo del 1958 riveduto («regolamenti ONU») nel sistema UE di omologazione, in quanto prescrizioni per l'omologazione o alternative alla legislazione dell'Unione.
- (4) A norma dell'articolo 1 dell'accordo del 1958 riveduto e dell'articolo 6 dell'accordo parallelo, il Forum mondiale dell'UNECE per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29) può adottare proposte di modifica di regolamenti ONU, di regolamenti tecnici ONU a livello mondiale («GTR ONU») e di risoluzioni ONU, e proposte di nuovi regolamenti ONU, di nuovi GTR ONU e di nuove risoluzioni ONU riguardanti l'omologazione dei veicoli. Conformemente a tali disposizioni, il WP.29 può inoltre adottare proposte di autorizzazione all'elaborazione di modifiche ai GTR ONU o di nuovi GTR ONU e di estensione dei mandati dei GTR ONU.
- (5) Dal 5 all'8 marzo 2024, nell'ambito della 192ª sessione del Forum mondiale dell'UNECE per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli, il WP.29 può adottare: proposte di modifica dei regolamenti ONU n. 10, 13, 37, 45, 46, 48, 53, 54, 55, 79, 106, 107, 128, 130, 140, 148, 149, 150, 158 e 167 e una proposta concernente un nuovo regolamento ONU sul sistema di assistenza al controllo del conducente (DCAS).

⁽¹⁾ Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto») (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

⁽²⁾ Decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo») (GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).



- (6) I regolamenti ONU avranno carattere vincolante per l'Unione e incideranno in modo determinante sul contenuto del diritto unionale nel settore dell'omologazione dei veicoli. È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di WP.29 in merito all'adozione di tali proposte.
- (7) Alla luce dell'esperienza e degli sviluppi tecnici è necessario modificare o integrare le prescrizioni relative ad alcuni elementi o caratteristiche contemplati dai regolamenti ONU n. 10, 13, 37, 45, 46, 48, 53, 54, 55, 79, 106, 107, 128, 130, 140, 148, 149, 150, 158 e 167.
- (8) Per tenere conto del progresso tecnico e migliorare la sicurezza è necessario che sia adottato un nuovo regolamento ONU sul sistema di assistenza al controllo del conducente (DCAS).
- (9) Tali proposte sono in linea con la politica del mercato interno dell'UE in materia di industria automobilistica per quanto riguarda la sicurezza, l'automazione e le emissioni, nonché con le sue politiche in materia di trasporti, clima ed energia, e hanno un impatto molto positivo sulla competitività del settore automobilistico dell'UE e sul commercio internazionale.
- (10) Alla luce di tali benefici, si suggerisce di votare a favore di tali proposte,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


La posizione da adottare a nome dell'Unione nella 192ª sessione del Forum mondiale dell'UNECE per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli, che si terrà tra il 5 e l'8 marzo 2024, è quella di votare a favore delle proposte elencate nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2024

Per il Consiglio
Il presidente
D. CLARINVAL




ALLEGATO


Regolamento n.	Titolo del punto all'ordine del giorno	Riferimento del documento (¹)
10	Proposta di supplemento 3 alla serie di modifiche 06 del regolamento ONU n. 10 (compatibilità elettromagnetica) (ECE/TRANS/WP.29/GRE/89, paragrafo 37, sulla base di ECE/TRANS/WP.29/GRE/2023/26)	ECE/TRANS/WP.29/2024/16
13	Proposta di supplemento 21 alla serie di modifiche 11 del regolamento ONU n. 13 (frenatura dei veicoli pesanti) (ECE/TRANS/WP.29/GRVA/17, sulla base di ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2023/24)	ECE/TRANS/WP.29/2024/4
13	Proposta di supplemento 3 alla serie di modifiche 12 del regolamento ONU n. 13 (frenatura dei veicoli pesanti) (ECE/TRANS/WP.29/GRVA/17, sulla base di ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2023/24)	ECE/TRANS/WP.29/2024/5
13	Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 13 del regolamento ONU n. 13 (frenatura dei veicoli pesanti) (ECE/TRANS/WP.29/GRVA/17, sulla base di ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2023/24)	ECE/TRANS/WP.29/2024/6
37	Proposta di supplemento 49 alla serie di modifiche 03 del regolamento ONU n. 37 (sorgenti luminose a incandescenza) (ECE/TRANS/WP.29/GRE/89, paragrafo 14, sulla base di ECE/TRANS/WP.29/GRE/2023/24 e del documento informale GRE-89-20)	ECE/TRANS/WP.29/2024/17
45	Proposta di supplemento 13 alla serie originale di modifiche del regolamento ONU n. 45 (tergiferi) (ECE/TRANS/WP.29/GRE/89, paragrafo 38, sulla base di ECE/TRANS/WP.29/GRE/2023/22)	ECE/TRANS/WP.29/2024/18
46	Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 05 del regolamento ONU n. 46 (dispositivi per la visione indiretta) (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/105, paragrafo 9, sulla base di GRSG-126-25-Rev.1, quale riportato dall'allegato III della relazione)	ECE/TRANS/WP.29/2024/11
46	Proposta di serie di modifiche 06 del regolamento ONU n. 46 (dispositivi per la visione indiretta) (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/105, paragrafo 9, sulla base di ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2023/23, quale modificato dall'allegato III della relazione)	ECE/TRANS/WP.29/2024/14
48	Proposta di supplemento 20 alla serie di modifiche 06 del regolamento ONU n. 48 (installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa) (ECE/TRANS/WP.29/GRE/89, paragrafi 8 e 15, sulla base di ECE/TRANS/WP.29/GRE/2023/13 ECE/TRANS/WP.29/GRE/2023/19)	ECE/TRANS/WP.29/2024/19



48	Proposta di supplemento 7 alla serie di modifiche 07 del regolamento ONU n. 48 (installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa) (ECE/TRANS/WP.29/GRE/89, paragrafi 8 e 15, sulla base di ECE/TRANS/WP.29/GRE/2023/13 ECE/TRANS/WP.29/GRE/2023/19)	ECE/TRANS/WP.29/2024/20
48	Proposta di supplemento 5 alla serie di modifiche 08 del regolamento ONU n. 48 (installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa) (ECE/TRANS/WP.29/GRE/89, paragrafi 8, 15 e 16, sulla base di ECE/TRANS/WP.29/GRE/2023/13 ECE/TRANS/WP.29/GRE/2023/19 ECE/TRANS/WP.29/GRE/2023/20)	ECE/TRANS/WP.29/2024/21
48	Proposta di una nuova serie di modifiche 09 del regolamento ONU n. 48 (installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa) (ECE/TRANS/WP.29/GRE/89, paragrafo 21, sulla base di GRE-89-02-Rev.3, di ECE/TRANS/WP.29/GRE/2020/08/Rev.3, dell'allegato II di ECE/TRANS/WP.29/GRE/88, di ECE/TRANS/WP.29/GRE/2023/13, di ECE/TRANS/WP.29/GRE/2023/19, di ECE/TRANS/WP.29/GRE/2023/20, di GRE-88-16-Rev.3, di GRE-88-18, di GRE-88-24, di GRE-88-27, di GRE-89-04 e di GRE-89-18)	ECE/TRANS/WP.29/2024/28
53	Proposta di supplemento 5 alla serie di modifiche 03 del regolamento ONU n. 53 (installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa per veicoli di categoria L3) (ECE/TRANS/WP.29/GRE/89, paragrafo 29, sulla base di ECE/TRANS/WP.29/GRE/2023/17 e di GRE-89-28)	ECE/TRANS/WP.29/2024/29
53	Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 04 del regolamento ONU n. 53 (installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa per veicoli di categoria L3) (ECE/TRANS/WP.29/GRE/89, paragrafo 29, sulla base di ECE/TRANS/WP.29/GRE/2023/17 e di GRE-89-28)	ECE/TRANS/WP.29/2024/30
54	Proposta di supplemento 27 al regolamento ONU n. 54 (pneumatici per veicoli commerciali e relativi rimorchi) (ECE/TRANS/WP.29/GRBP/76, paragrafo 18, sulla base di ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2023/18)	ECE/TRANS/WP.29/2024/2
55	Proposta di serie di modifiche 03 del regolamento ONU n. 55 (accoppiamenti meccanici) (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/105, paragrafo 17, sulla base di ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2023/18, quale modificato dall'allegato VI della relazione)	ECE/TRANS/WP.29/2024/15 e ECE/TRANS/WP.29/2024/15/Corr.1
79	Proposta di supplemento 10 alla serie di modifiche 03 del regolamento ONU n. 79 (sterzo) (ECE/TRANS/WP.29/GRVA/17, sulla base dell'ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2023/27 e del documento informale GRVA-18-15)	ECE/TRANS/WP.29/2024/7 ed ECE/TRANS/WP.29/2024/35



79	Proposta di supplemento 5 alla serie di modifiche 04 del regolamento ONU n. 79 (sterzo) (ECE/TRANS/WP.29/GRVA/17, sulla base dell'ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2023/26 e del documento informale GRVA-18-15)	ECE/TRANS/WP.29/2024/8 ed ECE/TRANS/WP.29/2024/36
106	Proposta di supplemento 21 al regolamento ONU n. 106 (pneumatici destinati ai veicoli agricoli e ai loro rimorchi) (ECE/TRANS/WP.29/GRBP/76, paragrafo 19, sulla base di ECE/TRANS/WP.29/GRBP/2023/9)	ECE/TRANS/WP.29/2024/3
107	Proposta di rettifica 2 della serie di modifiche 06 del regolamento ONU n. 107 (veicoli M2 e M3) (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/105, paragrafo 6, sulla base di GRSG-126-36, quale riportato dall'allegato II della relazione)	ECE/TRANS/WP.29/2024/31
128	Proposta di supplemento 12 alla serie di modifiche 00 del regolamento ONU n. 128 (sorgenti luminose LED) (ECE/TRANS/WP.29/GRE/89, paragrafo 14, sulla base di ECE/TRANS/WP.29/GRE/2023/25)	ECE/TRANS/WP.29/2024/22
130	Proposta di serie di modifiche 01 del regolamento ONU n. 130 (sistema di avviso di deviazione dalla corsia (LDWS)) (ECE/TRANS/WP.29/GRVA/17, sulla base di ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2023/25, quale modificato nell'ambito della sessione (come riportato nella relazione))	ECE/TRANS/WP.29/2024/10
140	Proposta di supplemento 6 alla versione originale del regolamento ONU n. 140 (sistemi elettronici di controllo della stabilità (ESC)) (ECE/TRANS/WP.29/GRVA/17, sulla base di ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2023/23)	ECE/TRANS/WP.29/2024/9
148	Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 01 del regolamento ONU n. 148 (dispositivi di segnalazione luminosa) (ECE/TRANS/WP.29/GRE/89, paragrafi 9 e 16, sulla base di ECE/TRANS/WP.29/GRE/2023/14 e di ECE/TRANS/WP.29/GRE/2023/20)	ECE/TRANS/WP.29/2024/23
149	Proposta di supplemento 8 alla serie 00 di modifiche del regolamento ONU n. 149 (dispositivi di illuminazione della strada) (ECE/TRANS/WP.29/GRE/89, paragrafo 10, sulla base di ECE/TRANS/WP.29/GRE/2023/15)	ECE/TRANS/WP.29/2024/24
149	Proposta di supplemento 3 alla serie di modifiche 01 del regolamento ONU n. 149 (dispositivi di illuminazione della strada) (ECE/TRANS/WP.29/GRE/89, paragrafi 10, 29, 30 e 31, sulla base di ECE/TRANS/WP.29/GRE/2023/15, di ECE/TRANS/WP.29/GRE/2023/18, di ECE/TRANS/WP.29/GRE/2023/23 e di GRE-89-28)	ECE/TRANS/WP.29/2024/25



150	Proposta di supplemento 6 alla serie 00 di modifiche del regolamento ONU n. 150 (dispositivi retroriflettenti) (ECE/TRANS/WP.29/GRE/89, paragrafo 9, sulla base di ECE/TRANS/WP.29/GRE/2023/16)	ECE/TRANS/WP.29/2024/26
150	Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 01 del regolamento ONU n. 150 (dispositivi retroriflettenti) (ECE/TRANS/WP.29/GRE/89, paragrafi 9 e 32, sulla base di ECE/TRANS/WP.29/GRE/2023/16 e di ECE/TRANS/WP.29/GRE/2023/21)	ECE/TRANS/WP.29/2024/27
158	Proposta di supplemento 3 alla versione originale del regolamento ONU n. 158 (retromarcia) (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/105, paragrafo 10, sulla base di ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2023/20 non modificato)	ECE/TRANS/WP.29/2024/12
167	Proposta di supplemento 1 alla versione originale del regolamento ONU n. 167 (visione diretta degli utenti vulnerabili della strada) (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/105, paragrafo 13, sulla base di ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2023/21, quale modificato dall'allegato IV della relazione)	ECE/TRANS/WP.29/2024/13
Nuovo regolamento	Proposta concernente un nuovo regolamento ONU sul sistema di assistenza al controllo del conducente (DCAS) (ECE/TRANS/WP.29/GRVA/18, sulla base del documento informale GRVA-18-07/Rev.2)	ECE/TRANS/WP.29/2024/37

(¹) Tutti i documenti indicati nella tabella sono disponibili al seguente indirizzo: (WP.29) Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (192ª sessione) | UNECE

Varie	Titolo del punto all'ordine del giorno	Riferimento del documento
Documento quadro	Proposta di modifiche dell'allegato del documento quadro sui veicoli automatizzati	ECE/TRANS/WP.29/2024/33
Autorizzazione	Proposta di richiesta di autorizzazione a modificare i GTR ONU n. 6, 7 e 14 al fine di eliminare il riferimento alla macchina tridimensionale per la determinazione del punto H (ECE/TRANS/WP.29/GRSP/74, sulla base di GRSP-74-37)	ECE/TRANS/WP.29/2024/32

24CE1199



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/776 DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2024

che autorizza la Polonia ad applicare aliquote di accisa ridotte all'olio combustibile pesante, al gas naturale, al carbone e al coke utilizzati come combustibili per riscaldamento in applicazione dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19,


vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2023/1197 del Consiglio ⁽²⁾ ha autorizzato la Polonia ad applicare aliquote di accisa ridotte all'olio combustibile pesante, al gas naturale, al carbone e al coke utilizzati come combustibili per riscaldamento in applicazione dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE. Tale autorizzazione è scaduta il 30 giugno 2023.
- (2) Con lettera del 30 giugno 2023 la Polonia ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare aliquote di accisa ridotte all'olio combustibile pesante, al gas naturale, al carbone e al coke utilizzati come combustibili per riscaldamento in applicazione dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE che sono inferiori ai livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 9 di tale direttiva. Le autorità polacche hanno comunicato ulteriori informazioni e chiarimenti a sostegno della richiesta l'8 settembre 2023 e il 5 e 13 ottobre 2023. L'autorizzazione è stata chiesta per un periodo di sei mesi, dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023.
- (3) Secondo le autorità polacche, l'applicazione di un'aliquota d'imposta ridotta mira ad attenuare l'impatto negativo che sarebbe stato causato da un aumento del livello di tassazione dovuto a un elevato tasso di cambio tra l'euro e lo zloty, conformemente all'articolo 13 della direttiva 2003/96/CE. Tale riduzione corrisponderebbe all'importo risultante dalla differenza di cambio dopo l'adeguamento annuale effettuato a norma dell'articolo 13 di tale direttiva.
- (4) L'autorizzazione richiesta non è tale da falsare la concorrenza né da ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno. Data la breve durata e a fronte dell'eccezionalità della situazione geopolitica, l'autorizzazione richiesta è adeguata e proporzionata. L'autorizzazione concilia gli obiettivi strategici specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE, in particolare la politica ambientale dell'Unione, con la necessità di garantire l'accessibilità economica dell'energia a imprese e famiglie. La riduzione d'imposta compenserebbe in parte l'aumento dei costi dell'energia e non è cumulabile con altri tipi di sgravi fiscali.
- (5) La Polonia dovrebbe pertanto essere autorizzata a continuare ad applicare aliquote di accisa ridotte all'olio combustibile pesante, al gas naturale, al carbone e al coke utilizzati come combustibili per riscaldamento, come richiesto.
- (6) A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, ciascuna autorizzazione concessa a norma di tale disposizione deve essere limitata nel tempo. Tuttavia, per non pregiudicare i futuri sviluppi generali del quadro giuridico vigente, è opportuno disporre che, nel caso in cui il Consiglio, deliberando ai sensi dell'articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici e dell'energia elettrica con cui la presente autorizzazione non fosse compatibile, la presente autorizzazione cessi di produrre effetti alla data di entrata in vigore di tale sistema generale modificato.

⁽¹⁾ GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2023/1197 del Consiglio, del 19 giugno 2023, che autorizza la Polonia ad applicare aliquote di accisa ridotte all'olio combustibile pesante, al gas naturale, al carbone e al coke utilizzati come combustibili per riscaldamento in applicazione dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE (GU L 158 del 21.6.2023, pag. 71).



- (7) Per contrastare efficacemente le ripercussioni negative dei prezzi elevati dei prodotti energetici sui consumatori nel momento in cui l'impatto è stato più marcato a causa della forte inflazione e del rialzo dei prezzi, è opportuno provvedere affinché la Polonia possa applicare la riduzione d'imposta, come richiesto, a decorrere dal 1° luglio 2023.
- (8) La presente decisione non pregiudica l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Polonia è autorizzata ad applicare aliquote di accisa ridotte all'olio combustibile pesante, al gas naturale, al carbone e al coke utilizzati come combustibili per riscaldamento al di sotto dei pertinenti livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 9 della direttiva 2003/96/CE.

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023.

Tuttavia, nel caso in cui il Consiglio, deliberando ai sensi dell'articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici e dell'energia elettrica con cui l'autorizzazione rilasciata all'articolo 1 della presente decisione non fosse compatibile, la presente decisione cessa di applicarsi il giorno in cui tale sistema modificato diventa applicabile.


Articolo 3

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2024

Per il Consiglio
Il presidente
D. CLARINVAL

24CE1200



DECISIONE (UE) 2024/807 DELLA COMMISSIONE**del 29 febbraio 2024****che conferma la partecipazione della Polonia alla cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 328, paragrafo 1, e l'articolo 331, paragrafo 1,

visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») ⁽¹⁾,

vista la notifica dell'intenzione di partecipare alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO, effettuata dalla Polonia con lettera del 5 gennaio 2024 integrata con lettera del 6 febbraio 2024,

considerando quanto segue:


- (1) Il 3 aprile 2017 il Belgio, la Bulgaria, Cipro, la Croazia, la Finlandia, la Francia, la Germania, la Grecia, la Lituania, il Lussemburgo, il Portogallo, la Repubblica ceca, la Romania, la Slovacchia, la Slovenia e la Spagna hanno notificato al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione l'intenzione di instaurare una cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO. Inoltre, con lettere del 19 aprile 2017, del 1° giugno 2017, del 9 giugno 2017 e del 22 giugno 2017 rispettivamente, la Lettonia, l'Estonia, l'Austria e l'Italia hanno espresso l'intenzione di partecipare all'instaurazione della cooperazione rafforzata.
- (2) Il 3 aprile 2017 l'autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE) e all'articolo 329, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) è stata considerata concessa conformemente all'articolo 86, paragrafo 1, terzo comma, TFUE.
- (3) Il 12 ottobre 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1939 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO.
- (4) Il 20 novembre 2017 il regolamento (UE) 2017/1939 è entrato in vigore.
- (5) La decisione (UE) 2018/1094 della Commissione ⁽²⁾, del 1° agosto 2018, ha confermato la partecipazione dei Paesi Bassi alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO.
- (6) La decisione (UE) 2018/1103 della Commissione ⁽³⁾, del 7 agosto 2018, ha confermato la partecipazione di Malta alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO.
- (7) Conformemente all'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2021/856 della Commissione ⁽⁴⁾, del 26 maggio 2021, l'EPPO ha assunto i suoi compiti di indagine e azione penale il 1° giugno 2021.
- (8) Il 5 gennaio 2024 la Polonia ha notificato alla Commissione l'intenzione di partecipare alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO.
- (9) Il regolamento (UE) 2017/1939 non impone alcuna particolare condizione di partecipazione alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO.

⁽¹⁾ GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1.


⁽²⁾ Decisione (UE) 2018/1094 della Commissione, del 1° agosto 2018, che conferma la partecipazione dei Paesi Bassi alla cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (GU L 196, 2.8.2018, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2018/1103 della Commissione, del 7 agosto 2018, che conferma la partecipazione di Malta alla cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (GU L 201 del 8.8.2018, pag. 2).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2021/856 della Commissione, del 26 maggio 2021, che stabilisce la data alla quale la Procura europea assume i suoi compiti di indagine e azione penale (GU L 188 del 28.5.2021, pag. 100).



- (10) Conformemente all'articolo 120, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2017/1939, l'EPPO esercita la sua competenza in relazione a qualsiasi reato rientrante in quest'ultima commesso dopo la data di entrata in vigore dello stesso regolamento (UE) 2017/1939. Conformemente all'articolo 120, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (UE) 2017/1939, per gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata in virtù di una decisione adottata conformemente all'articolo 331, paragrafo 1, secondo o terzo comma, TFUE, il regolamento (UE) 2017/1939 si applica a decorrere dalla data indicata nella decisione in questione.
- (11) Conformemente all'articolo 331 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione, nel confermare la partecipazione di uno Stato membro a una cooperazione rafforzata, dovrebbe adottare le misure transitorie necessarie per l'applicazione degli atti già adottati nel quadro di tale cooperazione rafforzata.
- (12) Il 6 febbraio 2024 la Polonia ha integrato la sua lettera del 5 gennaio 2024 con la richiesta che il regolamento (UE) 2017/1939 si applichi in tale Stato a decorrere dal 20 novembre 2017, data di entrata in vigore dello stesso regolamento (UE) 2017/1939. Secondo la Polonia, tale applicazione consentirebbe di conseguire meglio gli obiettivi di un'azione penale efficace e imparziale per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. La Polonia ha inoltre chiarito che la maggior parte dei reati che rientrerebbero nell'ambito di competenza dell'EPPO non è ancora prescritta.
- (13) Come sottolineato nella giurisprudenza della Corte di giustizia, benché, in linea di massima, il principio della certezza del diritto osti a che l'efficacia nel tempo di un atto dell'Unione decorra da una data anteriore alla sua pubblicazione, una deroga è possibile, in via eccezionale, qualora lo esiga lo scopo da raggiungere e purché il legittimo affidamento degli interessati sia debitamente rispettato.
- (14) La protezione efficace degli interessi finanziari dell'Unione a norma dell'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e il rafforzamento della lotta contro i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, obiettivo principale del regolamento (UE) 2017/1939, sono conseguiti al meglio se il regolamento (UE) 2017/1939 si applica in Polonia a decorrere dal 1° giugno 2021, data in cui l'EPPO ha assunto i suoi compiti di indagine e azione penale.
- (15) Se si applicasse il regolamento (UE) 2017/1939 in Polonia a decorrere dal 20 novembre 2017, l'EPPO dovrebbe esercitare la propria competenza per reati commessi diversi anni prima dell'avvio delle sue attività in tale Stato. Ciò avrebbe un valore aggiunto limitato in termini di efficacia, in quanto ci si può aspettare che le indagini e i procedimenti pertinenti siano chiusi o piuttosto avanzati.
- (16) L'applicazione del regolamento (UE) 2017/1939 in Polonia a decorrere dal 1° giugno 2021 riguarderà casi più recenti che l'EPPO potrebbe prendere in considerazione di avocare, se sono soddisfatte le condizioni per farlo. Garantirà inoltre un avvio più efficace delle attività dell'EPPO in Polonia, poiché l'EPPO potrà anche svolgere indagini ed esercitare l'azione penale in relazione ai reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione commessi in Polonia dopo il 1° giugno 2021, essendo pertanto operativo fin dall'inizio.
- (17) Per i reati di cui agli articoli 22 e 23 del regolamento (UE) 2017/1939 che non sono già soggetti alla competenza della Procura europea a partire dall'entrata in vigore di tale regolamento, l'EPPO dovrebbe quindi esercitare la sua competenza, per quanto riguarda il territorio o i cittadini della Polonia, a condizione che tali reati siano stati commessi dopo il 1° giugno 2021. Questa data rappresenta un punto di partenza chiaro e adeguato per l'esercizio della competenza dell'EPPO in Polonia e garantisce la certezza del diritto.
- (18) L'esercizio della competenza dell'EPPO in Polonia per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione commessi dopo il 1° giugno 2021 è soggetto alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, tra cui l'articolo 26 sull'avvio delle indagini e l'articolo 27 sul diritto di avocazione.
- (19) In linea di principio, tale competenza non dovrebbe incidere sulle sentenze passate in giudicato, comprese quelle emesse per scadenza dei termini di prescrizione, a meno che il diritto nazionale applicabile non consenta, in circostanze particolari, di riaprire casi e indagini chiusi.



- (20) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 49. Come sottolineato nella giurisprudenza della Corte di giustizia, il principio di legalità dei reati e delle pene richiede disposizioni di diritto penale che garantiscano l'accessibilità e la prevedibilità sia per quanto riguarda la definizione del reato che la determinazione della pena. La legge dovrebbe inoltre definire chiaramente i reati e le relative pene. Le norme in base alle quali le procure indagano, esercitano l'azione penale e portano i casi in giudizio sono tuttavia norme di natura procedurale che riguardano l'organizzazione di tali organi e i relativi procedimenti e non riguardano la definizione dei reati e delle pene. Esse non rientrano pertanto nell'ambito di applicazione dell'articolo 49 della Carta. Le pertinenti norme sostanziali di diritto penale, contenute nella direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio^(*), del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, quale recepita nel diritto polacco, restano invariate e non sono interessate dalla presente decisione.
- (21) Le autorità polacche, il Consiglio e l'EPPO dovrebbero disporre di tempo sufficiente per portare a termine i lavori preparatori strettamente necessari per consentire all'EPPO di operare efficacemente in Polonia. In particolare, l'EPPO dovrebbe essere in grado di avviare rapidamente le sue attività operative in Polonia, anche nel contesto di indagini transfrontaliere, segnatamente avviando indagini, se necessario su comunicazione delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione e delle autorità competenti degli Stati membri, conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939, o esercitando il suo diritto di avocazione. Ciò richiede almeno la nomina del procuratore europeo della Polonia, che potrebbe, in casi eccezionali, adottare la decisione motivata di svolgere l'indagine di persona, conformemente all'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1939. Per evitare che all'EPPO siano effettuate notifiche che essa non è in grado di trattare, oppure che scadano i termini, gli articoli da 24 a 27 e l'articolo 31 del regolamento (UE) 2017/1939 dovrebbero applicarsi in Polonia a decorrere dal ventesimo giorno dalla nomina del procuratore europeo polacco a norma dell'articolo 16 di tale regolamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La partecipazione della Polonia alla cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea è confermata.

Articolo 2

- (1) Il regolamento (UE) 2017/1939 si applica in Polonia in relazione a qualsiasi reato rientrante nella competenza della Procura europea commesso dopo il 1° giugno 2021.
- (2) Gli articoli da 27 a 31 e l'articolo 24 del regolamento (UE) 2017/1939 si applicano in Polonia a decorrere dal ventesimo giorno dalla nomina del procuratore europeo della Polonia a norma dell'articolo 16 di tale regolamento.


Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 febbraio 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

^(*) Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GUL 198 del 28.7.2017, pag. 29).



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/734 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2024

che posticipa la data di scadenza dell'approvazione delle sostanze brodifacoum, bromadiolone, clorofacinone, cumatetralil, difenacum, difetialone e flocoumafen ai fini del loro uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,

considerando quanto segue:

- (1) Le sostanze brodifacoum, bromadiolone, clorofacinone, cumatetralil, difenacum, difetialone e flocoumafen sono approvate come principi attivi ai fini del loro uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 (rodenticidi) a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 dai regolamenti di esecuzione (UE) 2017/1381 ⁽²⁾, (UE) 2017/1380 ⁽³⁾, (UE) 2017/1377 ⁽⁴⁾, (UE) 2017/1378 ⁽⁵⁾, (UE) 2017/1379 ⁽⁶⁾, (UE) 2017/1382 ⁽⁷⁾ e (UE) 2017/1383 ⁽⁸⁾ della Commissione («approvazioni»).
- (2) Le approvazioni scadranno il 30 giugno 2024. In conformità all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») sono state presentate domande di rinnovo delle approvazioni («domande»). Le domande sono valutate dalle autorità competenti di Danimarca, Finlandia, Francia, Paesi Bassi, Norvegia e Spagna in qualità di autorità di valutazione competenti.

⁽¹⁾ GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj>.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1381 della Commissione, del 25 luglio 2017, che rinnova l'approvazione del brodifacoum come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 (GU L 194 del 26.7.2017, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1381/oj).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1380 della Commissione, del 25 luglio 2017, che rinnova l'approvazione del bromadiolone come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 (GU L 194 del 26.7.2017, pag. 33, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1380/oj).


⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1377 della Commissione, del 25 luglio 2017, che rinnova l'approvazione del clorofacinone come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 (GU L 194 del 26.7.2017, pag. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1377/oj).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1378 della Commissione, del 25 luglio 2017, che rinnova l'approvazione del cumatetralil come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 (GU L 194 del 26.7.2017, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1378/oj).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1379 della Commissione, del 25 luglio 2017, che rinnova l'approvazione del difenacum come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 (GU L 194 del 26.7.2017, pag. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1379/oj).

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1382 della Commissione, del 25 luglio 2017, che rinnova l'approvazione del difetialone come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 (GU L 194 del 26.7.2017, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1382/oj).

⁽⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1383 della Commissione, del 25 luglio 2017, che rinnova l'approvazione del flocoumafen come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 (GU L 194 del 26.7.2017, pag. 51, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1383/oj).



- (3) Le autorità di valutazione competenti hanno informato la Commissione ⁽⁹⁾ di aver deciso, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, che fossero necessarie valutazioni complete delle domande. A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del medesimo regolamento, l'autorità di valutazione competente è tenuta a effettuare una valutazione completa della domanda entro 365 giorni dalla sua convalida.
- (4) L'autorità di valutazione competente può, se del caso, esigere che il richiedente fornisca dati sufficienti per effettuare la valutazione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. In tal caso il termine di 365 giorni è sospeso per un periodo che non può superare complessivamente 180 giorni, a meno che una sospensione di durata maggiore sia giustificata dalla natura dei dati richiesti o da circostanze eccezionali.
- (5) Entro 270 giorni dal ricevimento di una raccomandazione delle autorità di valutazione competenti, in conformità all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 l'Agenzia è tenuta a preparare e trasmettere alla Commissione un parere in merito al rinnovo dell'approvazione del principio attivo.
- (6) Il 25 ottobre 2023 l'Agenzia ha informato la Commissione che le autorità di valutazione competenti intendevano trasmettere le loro relazioni di valutazione e le conclusioni delle loro valutazioni nel terzo trimestre del 2024.
- (7) Le sostanze brodifacoum, bromadiolone, clorofacinone, cumatetralil, difenacum, difetialone e flocoumafen sono classificate nel regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾ come tossiche per la riproduzione di categoria 1 A o 1B e soddisfano pertanto il criterio di esclusione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012. Le sostanze brodifacoum, bromadiolone, difenacum, difetialone e flocoumafen soddisfano inoltre i criteri di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾ per essere definite persistenti, bioaccumulabili e tossiche; esse soddisfano pertanto il criterio di esclusione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 528/2012. Le sostanze difetialone e flocoumafen soddisfano altresì i criteri di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per essere definite molto persistenti e molto bioaccumulabili; esse soddisfano pertanto il criterio di esclusione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (8) A norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, l'approvazione delle sostanze brodifacoum, bromadiolone, clorofacinone, cumatetralil, difenacum, difetialone e flocoumafen può essere rinnovata solo se i principi attivi rispettano ancora le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e le condizioni per la deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento.
- (9) Sono necessarie discussioni con i rappresentanti degli Stati membri per decidere se la condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 sia ancora soddisfatta e se l'approvazione delle sostanze brodifacoum, bromadiolone, clorofacinone, cumatetralil, difenacum, difetialone e flocoumafen possa pertanto essere rinnovata.

⁽⁹⁾ L'autorità di valutazione competente della Danimarca ha fornito informazioni alla Commissione il 9 novembre 2023 riguardo al cumatetralil, quella della Finlandia il 27 marzo 2023 riguardo al difenacum, quella della Francia il 25 maggio 2023 riguardo al bromadiolone, quella dei Paesi Bassi il 23 ottobre 2023 riguardo al brodifacoum e al flocoumafen, quella della Norvegia il 1° novembre 2023 riguardo al difetialone, quella della Spagna il 18 ottobre 2023 riguardo al clorofacinone.

⁽¹⁰⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj>).

⁽¹¹⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/2014-04-10>).



- (10) Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che le approvazioni scadano prima che siano prese decisioni in merito al rinnovo. È pertanto opportuno posticipare la data di scadenza delle approvazioni per un periodo di tempo sufficiente a consentire l'esame delle domande. Considerati i termini previsti per le valutazioni delle autorità di valutazione competenti e per la formulazione e la trasmissione dei pareri da parte dell'Agenzia, come pure il tempo necessario alla Commissione per decidere se rinnovare l'approvazione di tali principi attivi ai fini del loro uso nei biocidi del tipo di prodotto 14, è opportuno posticipare le date di scadenza al 31 dicembre 2026.
- (11) Dopo il posticipo delle date di scadenza delle approvazioni, le sostanze brodifacoum, bromadiolone, clorofacinone, cumatetralil, difenacum, difetialone e flocoumafen rimangono approvate ai fini del loro uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 alle condizioni stabilite negli allegati delle rispettive approvazioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La data di scadenza dell'approvazione del brodifacoum, stabilita nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1381, del bromadiolone, stabilita nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1380, del clorofacinone, stabilita nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1377, del cumatetralil, stabilita nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1378, del difenacum, stabilita nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1379, del difetialone, stabilita nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1382, e del flocoumafen, stabilita nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1383, ai fini del loro uso nei biocidi del tipo di prodotto 14, è posticipata al 31 dicembre 2026.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

24CE1202



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 313/2021
del 29 ottobre 2021
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2024/520]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/488 della Commissione, del 22 marzo 2021, che modifica le decisioni di esecuzione (UE) 2020/174 e (UE) 2020/1167 per quanto riguarda l'uso delle tecnologie innovative approvate in determinate autovetture e determinati veicoli commerciali leggeri alimentabili a gas di petrolio liquefatto, gas naturale compresso e E85 ⁽¹⁾.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato XX dell'accordo SEE, il capo III è così modificato:

1. al punto 21aza (Decisione di esecuzione (UE) 2020/174 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

”, modificata da:

- **32021 D 0488**: Decisione di esecuzione (UE) 2021/488 della Commissione, del 22 marzo 2021 (GU L 100 del 23.3.2021, pag. 15).”;

2. al punto 21azd (Decisione di esecuzione (UE) 2020/1167 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

”, modificata da:

- **32021 D 0488**: Decisione di esecuzione (UE) 2021/488 della Commissione, del 22 marzo 2021 (GU L 100 del 23.3.2021, pag. 15).”.

Articolo 2

Fa fede il testo della decisione di esecuzione (UE) 2021/488 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 ottobre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 100 del 23.3.2021, pag. 15.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.




Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2021

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE


24CE1203



LA DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 314/2021

è stata ritirata ed è pertanto lasciata in bianco.

24CE1204



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 318/2021
del 29 ottobre 2021
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2024/522]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 della Commissione, del 7 giugno 2019, che stabilisce le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sui rifiuti a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione C(2012) 2384 della Commissione ⁽²⁾.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XX dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 32ff (Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

"- **32018 L 0851**: Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 109).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

l'articolo 9, paragrafi 4, 5, 7 e 8, e l'articolo 37, paragrafo 3, non si applicano al Liechtenstein.”;

2. dopo il punto 32ffe (Decisione di esecuzione 2013/727/UE della Commissione) è inserito quanto segue:

”32fff. **32019 D 1004**: Decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 della Commissione, del 7 giugno 2019, che stabilisce le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sui rifiuti a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione C(2012) 2384 della Commissione (GU L 163 del 20.6.2019, pag. 66).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della decisione si intendono adattate come segue:


ai fini dell'articolo 3 e dell'allegato I, il Liechtenstein utilizza un metodo equivalente per determinare il peso dei rifiuti urbani riciclati.”.

Articolo 2

Fa fede il testo della direttiva (UE) 2018/851 e della decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 150 del 14.6.2018, pag. 109.

⁽²⁾ GU L 163 del 20.6.2019, pag. 66.



Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 ottobre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2021

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

* È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 309/2021
del 29 ottobre 2021
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2024/523]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1204 della Commissione, del 10 maggio 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/856 per quanto riguarda le procedure di presentazione delle domande e di selezione nel quadro del fondo per l'innovazione ⁽¹⁾.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato XX dell'accordo SEE, al punto 21alk (Regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

", modificato da:

- **32021 R 1204**: Regolamento delegato (UE) 2021/1204 della Commissione, del 10 maggio 2021 (GU L 261 del 22.7.2021, pag. 4)."

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento delegato (UE) 2021/1204 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 ottobre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2021.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

⁽¹⁾ GU L 261 del 22.7.2021, pag. 4.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 312/2021
del 29 ottobre 2021
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2024/524]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/662 della Commissione, del 22 aprile 2021, recante modifica del regolamento (CE) n. 748/2009 relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo ⁽¹⁾.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato XX dell'accordo SEE, al punto 21as (Regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:

"- **32021 R 0662**: Regolamento (UE) 2021/662 della Commissione, del 22 aprile 2021 (GU L 139 del 23.4.2021, pag. 1)".

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento (UE) 2021/662 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 ottobre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE*.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2021


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

⁽¹⁾ GU L 139 del 23.4.2021, pag. 1.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



LA DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 315/2021

è stata ritirata ed è pertanto lasciata in bianco.

24CE1208



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 319/2021**del 29 ottobre 2021****che modifica il protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà e il protocollo 37 contenente l'elenco di cui all'articolo 101 dell'accordo SEE, [2024/526]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare gli articoli 86 e 98,


considerando quanto segue:

- (1) È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo SEE per ricomprendervi il regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno che la partecipazione degli Stati EFTA alle attività derivanti dal regolamento (UE) 2021/696 inizi dal 1° gennaio 2021, indipendentemente dal momento in cui la presente decisione è adottata o dall'eventualità che l'adempimento degli obblighi costituzionali ad essa relativi sia comunicato dopo il 10 luglio 2021.
- (3) I soggetti stabiliti negli Stati EFTA dovrebbero essere autorizzati a partecipare alle attività avviate prima dell'entrata in vigore della presente decisione. Le spese sostenute per le attività la cui attuazione inizia dopo il 1° gennaio 2021 possono essere considerate ammissibili alle stesse condizioni applicate alle spese sostenute dai soggetti stabiliti negli Stati membri dell'UE, purché la presente decisione entri in vigore prima del completamento dell'azione in questione.
- (4) Le condizioni applicabili alla partecipazione degli Stati EFTA e delle relative istituzioni, imprese e organizzazioni e dei relativi cittadini ai programmi dell'Unione europea sono stabilite nell'accordo SEE, in particolare nell'articolo 81.
- (5) Le Parti contraenti riconoscono l'attuale cooperazione formale nell'ambito dei vari programmi spaziali dell'UE e intendono basarsi su questo solido partenariato ed estendere la cooperazione a tutte le componenti pertinenti del nuovo programma spaziale dell'Unione istituito dal regolamento (UE) 2021/696.
- (6) Per quanto riguarda la partecipazione della Norvegia, occorre tener conto anche dell'accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia ⁽²⁾.
- (7) È pertanto opportuno modificare i protocolli 31 e 37 dell'accordo SEE affinché dal 1° gennaio 2021 tale cooperazione estesa possa continuare,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

Nel protocollo 31, articolo 1, dell'accordo SEE, dopo il paragrafo 8d è aggiunto quanto segue:

⁽¹⁾ GU L 170 del 12.5.2021, pag. 69.⁽²⁾ GU L 283 del 29.10.2010, pag. 12.

”8e.

- a) A decorrere dal 1° gennaio 2021, gli Stati EFTA partecipano alle attività che potrebbero derivare dall'atto dell'Unione seguente e all'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale (di seguito l'”Agenzia”), ad eccezione delle attività di sorveglianza dello spazio e tracciamento (SST), di comunicazione satellitare governativa (GOVSATCOM) e di conoscenza dell'ambiente spaziale (SSA), stabilite dall'atto dell'Unione seguente:
- **32021 R 0696:** Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 69).
- b) Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a) conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo.
- c) Il contributo finanziario di cui alla lettera b) comprende anche i costi dell'inclusione degli Stati EFTA nella missione del Servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria (EGNOS) e dell'estensione della copertura dei servizi EGNOS ai territori degli Stati EFTA partecipanti. L'estensione della copertura deve essere tecnicamente fattibile e non deve ritardare l'estensione della copertura geografica del sistema EGNOS nei territori degli Stati membri dell'UE geograficamente ubicati in Europa.
- d) Le spese sostenute per le attività la cui attuazione inizia dopo il 1° gennaio 2021 possono essere considerate ammissibili sin dalla data di inizio dell'azione fissata nella convenzione o decisione di sovvenzione, alle condizioni ivi stabilite, purché la decisione del Comitato misto SEE n. 319/2021 del 29 ottobre 2021 entri in vigore prima del completamento dell'azione.
- e) Gli Stati EFTA ammissibili partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, al consiglio di amministrazione dell'Agenzia.
- f) Gli Stati EFTA ammissibili partecipano, senza diritto di voto, al consiglio di accreditamento di sicurezza dell'Agenzia per le parti pertinenti del programma, con limitazioni, conformemente alla politica di ”necessità di sapere” stabilita dal programma stesso.
- g) L'Agenzia ha personalità giuridica. Gode in tutti gli Stati delle Parti contraenti della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dai rispettivi ordinamenti.
- h) Gli Stati EFTA riconoscono all'Agenzia e al suo personale privilegi e immunità equivalenti a quelli previsti nel protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.
- i) In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, i cittadini degli Stati EFTA che godono di pieni diritti civili e politici possono essere assunti con contratto dal direttore esecutivo dell'Agenzia.
- j) In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 82, paragrafo 3, lettera e), e all'articolo 85, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, nei confronti del proprio personale l'Agenzia considera le lingue di cui all'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo SEE lingue dell'Unione ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea.
- k) A norma dell'articolo 79, paragrafo 3, dell'accordo, la parte VII (Disposizioni istituzionali) dell'accordo, tranne le sezioni 1 e 2 del capo 3, si applica al presente paragrafo.
- l) Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si applica anche, ai fini dell'attuazione del regolamento (UE) 2021/696, a qualsiasi documento dell'Agenzia riguardante gli Stati EFTA.
- m) Gli Stati EFTA ammissibili partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, ai comitati dell'Unione che assistono la Commissione europea nella gestione, nello sviluppo e nell'attuazione delle componenti Galileo, EGNOS e Copernicus e delle sottocomponenti SSA SWE (eventi di meteorologia spaziale) e SSA NEO (oggetti vicini alla terra) delle attività di cui alla lettera a).



La partecipazione alla configurazione di sicurezza di tali comitati avviene con limitazioni, conformemente alla politica di "necessità di sapere" stabilita dal programma.

- n) Il Liechtenstein è dispensato dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma.
- o) L'Islanda partecipa e contribuisce finanziariamente soltanto alle seguenti attività del programma: EGNOS, Copernicus e le sottocomponenti SWE e NEO di SSA."

Articolo 2

Il protocollo 37 dell'accordo SEE è così modificato:

- 1. il testo dei punti 36 e 37 è soppresso;
- 2. sono aggiunti i punti seguenti:
 - "44. Consiglio di accreditamento di sicurezza dell'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale (Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio).
 - 45. Consiglio di amministrazione dell'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale (Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio)."

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2021

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Rolf Einar FIFE

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 310/2021
del 29 ottobre 2021
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2024/527]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/927 della Commissione, del 31 maggio 2021, che determina il fattore di correzione transettoriale uniforme per l'adeguamento delle assegnazioni gratuite delle quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025 ⁽¹⁾.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato XX dell'accordo SEE, dopo il punto 21a) (Regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione) è inserito il punto seguente:

"21a) **32021 D 0927**: Decisione di esecuzione (UE) 2021/927 della Commissione, del 31 maggio 2021, che determina il fattore di correzione transettoriale uniforme per l'adeguamento delle assegnazioni gratuite delle quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025 (GU L 203 del 9.6.2021, pag. 14)."

Articolo 2

Fa fede il testo della decisione di esecuzione (UE) 2021/927 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 ottobre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2021


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

⁽¹⁾ GU L 203 del 9.6.2021, pag. 14.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 297/2021
del 29 ottobre 2021
che modifica l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE [2024/529]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 838/2010 della Commissione, del 23 settembre 2010, che adotta orientamenti relativi ai meccanismi di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione e ad un'impostazione di regolamentazione comune dei corrispettivi di trasmissione ⁽¹⁾.
- (2) Una stretta collaborazione tra TSO e regolatori dovrebbe garantire che le informazioni sensibili che possono essere usate per atti di sabotaggio, quali le informazioni dettagliate sulle sottostazioni elettriche, la posizione esatta della trasmissione sotterranea, le informazioni sui sistemi di controllo e le analisi dettagliate delle vulnerabilità, siano efficacemente protette.
- (3) Il regolamento (UE) n. 774/2010 della Commissione ⁽²⁾ è scaduto nell'UE e dovrebbe quindi essere espunto dall'accordo SEE.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 40 (Regolamento (UE) n. 774/2010 della Commissione) è sostituito da quanto segue:

"32010 R 0838: Regolamento (UE) n. 838/2010 della Commissione, del 23 settembre 2010, che adotta orientamenti relativi ai meccanismi di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione e ad un'impostazione di regolamentazione comune dei corrispettivi di trasmissione (GU L 250 del 24.9.2010, pag. 5).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

- a) nella parte A dell'allegato, ai punti da 4.1 a 4.3 è aggiunto quanto segue:

"Gli accordi tra TSO possono garantire che le informazioni sensibili siano efficacemente protette e contribuire ad assicurare che tutte le informazioni necessarie all'attuazione del meccanismo ITC siano presentate senza indugio.";

- b) nella parte B dell'allegato, la prima frase del punto 3 è sostituita da quanto segue:

"Il valore dei corrispettivi medi annui di trasmissione versati dai produttori deve restare all'interno di una forbice compresa tra 0 e 0,5 EUR/MWh, ad esclusione di quelli applicati in Danimarca, Svezia, Finlandia, Norvegia, Islanda, Romania, Irlanda, Gran Bretagna e Irlanda del Nord.";

- c) nella parte B dell'allegato, la seconda frase del punto 3 è sostituita da quanto segue:

"Il valore dei corrispettivi medi annui di trasmissione versati dai produttori in Danimarca, Svezia, Finlandia, Norvegia e Islanda deve restare all'interno di una forbice compresa tra 0 e 1,2 EUR/MWh.""

⁽¹⁾ GU L 250 del 24.9.2010, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 233 del 3.9.2010, pag. 1.



Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento (UE) n. 838/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 ottobre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2021

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 278/2021
del 29 ottobre 2021
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2024/530]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dai pesci e dagli animali d'acquacoltura e ai prodotti animali quali ovuli, embrioni e sperma. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato nell'allegato I, capo I, parte introduttiva, punto 2, dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi all'Islanda.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I, capo I, parte 1.1, dell'accordo SEE, dopo il punto 13o (Decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

"13p. **32020 R 0688**: Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 140).

L'atto non si applica all'Islanda."

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento delegato (UE) 2020/688 nella lingua norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 ottobre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

⁽¹⁾ GU L 174 del 3.6.2020, pag. 140.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2021

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

24CE1212



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 301/2021
del 29 ottobre 2021
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2024/531]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁾, quale rettificato in GU L 65 del 25.2.2021, pag. 61.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2020/873 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 per quanto riguarda alcuni adeguamenti in risposta alla pandemia di COVID-19 ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/424 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il metodo standardizzato alternativo per il rischio di mercato ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/453 della Commissione, del 15 marzo 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di segnalazione specifici per il rischio di mercato ⁽⁵⁾, quale rettificato in GU L 106 del 26.3.2021, pag. 71.
- (6) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 680/2014 ⁽⁶⁾, (UE) 2015/79 ⁽⁷⁾, (UE) 2015/227 ⁽⁸⁾, (UE) 2015/1278 ⁽⁹⁾, (UE) 2016/313 ⁽¹⁰⁾, (UE) 2016/322 ⁽¹¹⁾, (UE) 2016/428 ⁽¹²⁾, (UE) 2016/1702 ⁽¹³⁾, (UE) 2017/1443 ⁽¹⁴⁾, (UE) 2017/2114 ⁽¹⁵⁾, (UE) 2018/1627 ⁽¹⁶⁾ e (UE) 2020/429 ⁽¹⁷⁾ della Commissione, che sono integrati nell'accordo SEE e devono quindi esserne espunti.

⁽¹⁾ GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 204 del 26.6.2020, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 84 dell'11.3.2021, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 97 del 19.3.2021, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 89 del 16.3.2021, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 14 del 21.1.2015, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 48 del 20.2.2015, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 205 del 31.7.2015, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU L 60 del 5.3.2016, pag. 5.

⁽¹¹⁾ GU L 64 del 10.3.2016, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU L 83 del 31.3.2016, pag. 1.


⁽¹³⁾ GU L 263 del 29.9.2016, pag. 1.

⁽¹⁴⁾ GU L 213 del 17.8.2017, pag. 1.

⁽¹⁵⁾ GU L 321 del 6.12.2017, pag. 1.

⁽¹⁶⁾ GU L 281 del 9.11.2018, pag. 1.

⁽¹⁷⁾ GU L 96 del 30.3.2020, pag. 1.



(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato IX dell'accordo SEE, il punto 14a (Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio) è così modificato:

1. sono aggiunti i trattini seguenti:

- **32019 R 0876**: Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1), quale rettificato in GU L 65 del 25.2.2021, pag. 61
- **32020 R 0873**: Regolamento (UE) 2020/873 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2020 (GU L 204 del 26.6.2020, pag. 4)
- **32021 R 0424**: Regolamento delegato (UE) 2021/424 della Commissione, del 17 dicembre 2019 (GU L 84 del 11.3.2021, pag. 1);


2. gli adattamenti da e) a m) sono sostituiti da quanto segue:

"e) all'articolo 4, paragrafo 1:

- i) al punto 75), le parole "Norvegia e in" sono inserite prima della parola "Svezia";
- ii) al punto 128), per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché le parole "alla normativa dell'Unione o nazionale" leggasi "all'accordo SEE o al diritto nazionale";
- f) all'articolo 18, paragrafo 7, lettera a), per gli Stati EFTA anziché "al 28 dicembre 2020" leggasi "alla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 301/2021 del 29 ottobre 2021";
- g) all'articolo 31, paragrafo 1, lettera b), per gli Stati EFTA anziché "dalla Commissione" leggasi "dall'Autorità di vigilanza EFTA";
- h) per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE contenente le norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 36, paragrafo 4;
- i) per quanto riguarda gli Stati EFTA, all'articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera n), anziché "il 28 giugno 2021" leggasi "la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 301/2021 del 29 ottobre 2021", e all'articolo 448 anziché "dal 28 giugno 2021" leggasi "dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 301/2021 del 29 ottobre 2021";
- j) all'articolo 80, paragrafi 1 e 2, le parole "o, qualora ciò riguardi uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA/dell'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo le parole "la Commissione/della Commissione";
- k) all'articolo 329, paragrafo 4, all'articolo 344, paragrafo 2, all'articolo 352, paragrafo 6, e all'articolo 358, paragrafo 4, per gli Stati EFTA le parole "della decisione del Comitato misto SEE contenenti le" sono inserite dopo le parole "dell'entrata in vigore";
- l) all'articolo 395:
 - i) ai paragrafi 7 e 8, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le parole "al Consiglio" non si applicano;
 - ii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, il primo comma del paragrafo 8 va letto come segue:

"Il potere di adottare una decisione intesa ad accettare o respingere la misura nazionale proposta di cui al paragrafo 7 è conferito al comitato permanente degli Stati EFTA.";
 - iii) al paragrafo 8, la prima frase del secondo comma è sostituita da quanto segue:

"Entro un mese dalla ricezione della notifica di cui al paragrafo 7, l'ABE trasmette il proprio parere riguardo ai punti menzionati in tale paragrafo al Consiglio, alla Commissione e allo Stato membro interessato oppure, se il parere riguarda misure nazionali proposte da uno Stato EFTA, al comitato permanente degli Stati EFTA e allo Stato EFTA interessato.";



- m) agli articoli 413 e 415, per gli Stati EFTA anziché "nel diritto dell'Unione" leggasi "nell'accordo SEE";
- n) i riferimenti alle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato si intendono fatti alla disciplina degli aiuti di Stato stabilita nella parte IV, capo 2, dell'accordo SEE, compresi gli allegati e i protocolli pertinenti dell'accordo SEE e, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le disposizioni pertinenti dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia;
- o) all'articolo 458:

- i) per quanto riguarda gli Stati EFTA, il primo comma del paragrafo 2 va letto come segue:

"Se l'autorità designata conformemente al paragrafo 1 del presente articolo riscontra variazioni di intensità del rischio macroprudenziale o sistemico nel sistema finanziario che possono avere gravi conseguenze negative per il sistema finanziario e l'economia reale di un determinato Stato EFTA e che, secondo tale autorità, non possono essere affrontate mediante gli altri strumenti macroprudenziali previsti dal presente regolamento e dalla direttiva 2013/36/UE in maniera tanto efficace quanto mediante l'attuazione di misure nazionali più rigorose, l'autorità in parola notifica opportunamente tale fatto all'Autorità di vigilanza EFTA e al CERS. Il CERS trasmette tempestivamente la notifica al comitato permanente degli Stati EFTA e all'ABE.";

- ii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, il primo comma del paragrafo 4 va letto come segue:

"Il potere di adottare una decisione intesa a respingere i progetti di misure nazionali di cui al paragrafo 2, lettera d), è conferito al comitato permanente degli Stati EFTA, che delibera su proposta dell'Autorità di vigilanza EFTA.";

- iii) al paragrafo 4, secondo comma, è aggiunto quanto segue:

"Se il loro parere riguarda il progetto di misure nazionali di uno Stato EFTA, il CERS e l'ABE trasmettono il proprio parere al comitato permanente degli Stati EFTA, all'Autorità di vigilanza EFTA e allo Stato EFTA interessato.";

- iv) per quanto riguarda gli Stati EFTA, i commi dal terzo all'ottavo del paragrafo 4 vanno letti come segue:


"Tenendo nella massima considerazione i pareri di cui al secondo comma e qualora vi siano motivi validi, solidi e circostanziati per ritenere che la misura avrà sul mercato interno conseguenze negative maggiori dei benefici in termini di stabilità finanziaria derivanti da una riduzione del rischio macroprudenziale o sistemico individuato, l'Autorità di vigilanza EFTA può, entro un mese, proporre al comitato permanente degli Stati EFTA di respingere i progetti di misure nazionali.

In mancanza di una proposta dell'Autorità di vigilanza EFTA entro tale termine di un mese, lo Stato EFTA interessato può immediatamente adottare i progetti di misure nazionali per un periodo di non oltre due anni o fino alla cessazione del rischio macroprudenziale o sistemico, se precedente.

Il comitato permanente degli Stati EFTA si pronuncia sulla proposta dell'Autorità di vigilanza EFTA entro un mese dal ricevimento della proposta e motiva la decisione di respingere o non respingere i progetti di misure nazionali.

Il comitato permanente degli Stati EFTA respinge i progetti di misure nazionali solo se ritiene che non siano rispettate una o più delle condizioni seguenti:

- a) le variazioni d'intensità del rischio macroprudenziale o sistemico sono tali da rappresentare una minaccia per la stabilità finanziaria a livello nazionale;
- b) gli strumenti macroprudenziali previsti dal presente regolamento e dalla direttiva 2013/36/UE sono meno indicati o efficaci rispetto ai progetti di misure nazionali per affrontare il rischio macroprudenziale o sistemico individuato;
- c) i progetti di misure nazionali non comportano effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario o su parti dello stesso in altre parti contraenti o nel SEE nel suo insieme, costituendo o creando un ostacolo al funzionamento del mercato interno; e
- d) la questione riguarda un solo Stato EFTA.



La valutazione del comitato permanente degli Stati EFTA tiene conto del parere del CERS e dell'ABE ed è basata sulle prove presentate, conformemente al paragrafo 2, dall'autorità individuata conformemente al paragrafo 1.

In mancanza di una decisione del comitato permanente degli Stati EFTA che respinge i progetti di misure nazionali entro un mese dal ricevimento della proposta dell'Autorità di vigilanza EFTA, lo Stato EFTA può adottare le misure ed applicarle per un periodo di non oltre due anni o fino alla cessazione del rischio macroprudenziale o sistemico, se precedente.”;

v) per quanto riguarda gli Stati EFTA, il paragrafo 6 va letto come segue:

”Qualora uno Stato EFTA riconosca le misure fissate conformemente al presente articolo lo notifica al comitato permanente degli Stati EFTA, all'Autorità di vigilanza EFTA, all'ABE, al CERS e alla parte contraente dell'accordo SEE autorizzata ad applicare le misure.”;

vi) al paragrafo 9, per gli Stati EFTA le parole ”la Commissione” vanno lette ”Autorità di vigilanza EFTA”;

p) all'articolo 469 bis, per gli Stati EFTA anziché ”prima del 26 aprile 2019” leggasi ”prima della data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 16/2020 del 7 febbraio 2020”;

q) gli Stati EFTA possono prevedere nel loro diritto nazionale che le deroghe di cui all'articolo 494 si applichino per periodi non superiori a 30 mesi dall'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 301/2021 del 29 ottobre 2021;

r) all'articolo 500, per gli Stati EFTA anziché ”al 28 giugno 2022” leggasi ”alla data corrispondente a un anno dopo l'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 301/2021 del 29 ottobre 2021”.

Articolo 2

Nell'allegato IX dell'accordo SEE, il testo del punto 14ab (Regolamento di esecuzione (UE) 680/2014 della Commissione) è sostituito da quanto segue:

”**32021 R 0451**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (GU L 97 del 19.3.2021, pag. 1).”.

Articolo 3

Nell'allegato IX dell'accordo SEE, dopo il punto 14azt (Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1889 della Commissione) è inserito il punto seguente:

”14azv. **32021 R 0453**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/453 della Commissione, del 15 marzo 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di segnalazione specifici per il rischio di mercato (GU L 89 del 16.3.2021, pag. 3), quale rettificato in GU L 106 del 26.3.2021, pag. 71.”.

Articolo 4

Nell'allegato IX dell'accordo SEE, il punto 31bc (Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio) è così modificato:

1. è aggiunto il trattino seguente:

— **32019 R 0876**: Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1)”;



2. l'adattamento zh), punto v), è soppresso.

Articolo 5

Fa fede il testo del regolamento (UE) 2019/876, quale rettificato in GU L 65 del 25.2.2021, pag. 61, e del regolamento (UE) 2020/873, del regolamento delegato (UE) 2021/424 e dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/451 e (UE) 2021/453, quale rettificato in GU L 106 del 26.3.2021, pag. 71, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il 30 ottobre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 7

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2021

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

* È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 279/2021
del 29 ottobre 2021
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2024/532]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/545 della Commissione, del 26 marzo 2021, che autorizza laboratori in Brasile, Cambogia, Cina, Messico, Sud Africa, Tunisia, Ucraina e Regno Unito a effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti (¹).
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dai pesci e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato nell'allegato I, capo I, parte introduttiva, punto 2, dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi all'Islanda.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I, capo I, parte 4.2, dell'accordo SEE, dopo il punto 54c (Decisione di esecuzione (UE) 2019/1664 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

"54d. **32021 D 0545:** Decisione di esecuzione (UE) 2021/545 della Commissione, del 26 marzo 2021, che autorizza laboratori in Brasile, Cambogia, Cina, Messico, Sud Africa, Tunisia, Ucraina e Regno Unito a effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti (GU L 110 del 30.3.2021, pag. 34).

L'atto non si applica all'Islanda."

Articolo 2

Fa fede il testo della decisione di esecuzione (UE) 2021/545 nella lingua norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 ottobre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

(¹) GU L 110 del 30.3.2021, pag. 34.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2021

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

24CE1214



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 280/2021

del 29 ottobre 2021

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/533]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/590 della Commissione, del 12 aprile 2021, che modifica gli allegati II e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di aclonifen, boscalid, latte vaccino, etofenprox, pirofosfato ferrico, L-cisteina, lambda-cialotrina, idrazide maleica, mefentrifluconazolo, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio e triclopir in o su determinati prodotti ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/976 della Commissione, del 4 giugno 2021, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ciclossidim, mepiquat, *Metschnikowia fructicola* ceppo NRRL Y-27328 e proesadione in o su determinati prodotti ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I, capo II, dell'accordo SEE, al punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) sono aggiunti i trattini seguenti:

- "— **32021 R 0590**: Regolamento (UE) 2021/590 della Commissione, del 12 aprile 2021 (GU L 125 del 13.4.2021, pag. 15)
- **32021 R 0976**: Regolamento (UE) 2021/976 della Commissione, del 4 giugno 2021 (GU L 216 del 18.6.2021, pag. 1)".

Articolo 2

Nell'allegato II, capo XII, dell'accordo SEE, al punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) sono aggiunti i trattini seguenti:

- "— **32021 R 0590**: Regolamento (UE) 2021/590 della Commissione, del 12 aprile 2021 (GU L 125 del 13.4.2021, pag. 15)
- **32021 R 0976**: Regolamento (UE) 2021/976 della Commissione, del 4 giugno 2021 (GU L 216 del 18.6.2021, pag. 1)".

(1) GU L 125 del 13.4.2021, pag. 15.

(2) GU L 216 del 18.6.2021, pag. 1.



Articolo 3

Fa fede il testo dei regolamenti (UE) 2021/590 e (UE) 2021/976 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 30 ottobre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2021

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 283/2021

del 29 ottobre 2021

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/534]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/797 della Commissione, dell'8 marzo 2021, che rettifica alcune versioni linguistiche degli allegati II e VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/806 della Commissione, del 10 marzo 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il diossido di carbonio generato da propano, butano o una miscela dei due mediante combustione come principio attivo nell'allegato I del regolamento ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/807 della Commissione, del 10 marzo 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il sorbato di potassio come principio attivo nell'allegato I del regolamento ⁽³⁾.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo SEE, il capo XV è così modificato:

1. al punto 12n (Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio) sono aggiunti i trattini seguenti:
 - **32021 R 0806**: Regolamento delegato (UE) 2021/806 della Commissione, del 10 marzo 2021 (GU L 180 del 21.5.2021, pag. 78)
 - **32021 R 0807**: Regolamento delegato (UE) 2021/807 della Commissione, del 10 marzo 2021 (GU L 180 del 21.5.2021, pag. 81)⁴;
2. al punto 12zze (Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:
 - **32021 R 0797**: Regolamento delegato (UE) 2021/797 della Commissione, dell'8 marzo 2021 (GU L 176 del 19.5.2021, pag. 1)⁵.

Articolo 2

Fa fede il testo dei regolamenti delegati (UE) 2021/797, (UE) 2021/806 e (UE) 2021/807 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 176 del 19.5.2021, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 180 del 21.5.2021, pag. 78.
⁽³⁾ GU L 180 del 21.5.2021, pag. 81.



Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 ottobre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2021

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 285/2021

del 29 ottobre 2021

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/535]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/57 della Commissione, del 25 gennaio 2021, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide ⁽¹⁾.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II, capo XV, dell'accordo SEE, al punto 12zc (Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:

"— **32021 R 0057**: Regolamento (UE) 2021/57 della Commissione, del 25 gennaio 2021 (GU L 24 del 26.1.2021, pag. 19)".*Articolo 2*

Fa fede il testo del regolamento (UE) 2021/57 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 ottobre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2021

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

⁽¹⁾ GU L 24 del 26.1.2021, pag. 19.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 281/2021

del 29 ottobre 2021

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
[2024/536]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/382 della Commissione, del 3 marzo 2021, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari per quanto riguarda la gestione degli allergeni alimentari, la redistribuzione degli alimenti e la cultura della sicurezza alimentare ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/686 della Commissione, del 23 aprile 2021, che autorizza un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012 ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo SEE, il capo XII è così modificato:

1. al punto 54zzzh (Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:
"- **32021 R 0382**: Regolamento (UE) 2021/382 della Commissione, del 3 marzo 2021 (GU L 74 del 4.3.2021, pag. 3)";
2. al punto 54zzzzp (Regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:
"- **32021 R 0686**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/686 della Commissione, del 23 aprile 2021 (GU L 143 del 27.4.2021, pag. 8)";
3. dopo il punto 194 (Regolamento di esecuzione (UE) 2021/670 della Commissione) è inserito il punto seguente:
"195. **32021 R 0686**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/686 della Commissione, del 23 aprile 2021, che autorizza un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012 (GU L 143 del 27.4.2021, pag. 8)."

(1) GU L 74 del 4.3.2021, pag. 3.

(2) GU L 143 del 27.4.2021, pag. 8.



Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento (UE) 2021/382 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/686 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 ottobre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2021

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 289/2021

del 29 ottobre 2021

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
[2024/537]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/345 della Commissione, del 25 febbraio 2021, che approva il cloro attivo generato da cloruro di sodio mediante elettrolisi come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/347 della Commissione, del 25 febbraio 2021, che approva il cloro attivo rilasciato da acido ipocloroso come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5 ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/348 della Commissione, del 25 febbraio 2021, che approva il carbendazim come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 7 e 10 ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/327 della Commissione, del 23 febbraio 2021, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del metofluthrin ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/333 della Commissione, del 24 febbraio 2021, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'alfa-cloraloso ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/354 della Commissione, del 25 febbraio 2021, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del propiconazolo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 ⁽⁶⁾.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II, capo XV, dell'accordo SEE, dopo il punto 12zzzzzzu (Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1763 della Commissione) sono inseriti i punti seguenti:

¹12zzzzzzv. **32021 R 0345**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/345 della Commissione, del 25 febbraio 2021, che approva il cloro attivo generato da cloruro di sodio mediante elettrolisi come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5 (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 163).

12zzzzzzw. **32021 R 0347**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/347 della Commissione, del 25 febbraio 2021, che approva il cloro attivo rilasciato da acido ipocloroso come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5 (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 170).

⁽¹⁾ GU L 68 del 26.2.2021, pag. 163.


⁽²⁾ GU L 68 del 26.2.2021, pag. 170.

⁽³⁾ GU L 68 del 26.2.2021, pag. 174.

⁽⁴⁾ GU L 64 del 24.2.2021, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 65 del 25.2.2021, pag. 58.

⁽⁶⁾ GU L 68 del 26.2.2021, pag. 219.



- 12zzzzzzx. **32021 R 0348:** Regolamento di esecuzione (UE) 2021/348 della Commissione, del 25 febbraio 2021, che approva il carbendazim come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 7 e 10 (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 174).
- 12zzzzzzy. **32021 D 0327:** Decisione di esecuzione (UE) 2021/327 della Commissione, del 23 febbraio 2021, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del metofluthrin ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 64 del 24.2.2021, pag. 10).
- 12zzzzzzz. **32021 D 0333:** Decisione di esecuzione (UE) 2021/333 della Commissione, del 24 febbraio 2021, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'alfa-cloraloso ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 (GU L 65 del 25.2.2021, pag. 58).
- 12zzzzzzza. **32021 D 0354:** Decisione di esecuzione (UE) 2021/354 della Commissione, del 25 febbraio 2021, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del propiconazolo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 219)."

Articolo 2

Fa fede il testo dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/345, (UE) 2021/347 e (UE) 2021/348 e delle decisioni di esecuzione (UE) 2021/327, (UE) 2021/333 e (UE) 2021/354 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 ottobre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2021

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Rolf Einar FIFE

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 286/2021

del 29 ottobre 2021

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/538]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/979 della Commissione, del 17 giugno 2021, che modifica gli allegati da VII a XI del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) ⁽¹⁾.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II, capo XV, dell'accordo SEE, al punto 12zc (Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:

"- **32021 R 0979**: Regolamento (UE) 2021/979 della Commissione, del 17 giugno 2021 (GU L 216 del 18.6.2021, pag. 121)".*Articolo 2*Fa fede il testo del regolamento (UE) 2021/979 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 30 ottobre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2021

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

⁽¹⁾ GU L 216 del 18.6.2021, pag. 121.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 290/2021

del 29 ottobre 2021

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
[2024/540]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/364 della Commissione, del 26 febbraio 2021, che approva il cloro attivo generato da cloruro di sodio mediante elettrolisi come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 1 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/365 della Commissione, del 26 febbraio 2021, che approva il cloro attivo rilasciato da acido ipocloroso come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 1 ⁽²⁾.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II, capo XV, dell'accordo SEE, dopo il punto 12zzzzzzza (Decisione di esecuzione (UE) 2021/354 della Commissione) sono inseriti i punti seguenti:

- ¹12zzzzzzzb. **32021 R 0364:** Regolamento di esecuzione (UE) 2021/364 della Commissione, del 26 febbraio 2021, che approva il cloro attivo generato da cloruro di sodio mediante elettrolisi come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 1 (GU L 70 dell'1.3.2021, pag. 6).
- 12zzzzzzzc. **32021 R 0365:** Regolamento di esecuzione (UE) 2021/365 della Commissione, del 26 febbraio 2021, che approva il cloro attivo rilasciato da acido ipocloroso come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 1 (GU L 70 dell'1.3.2021, pag. 9)."

Articolo 2

Fa fede il testo dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/364 e (UE) 2021/365 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 ottobre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 70 dell'1.3.2021, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 70 dell'1.3.2021, pag. 9.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2021

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE


24CE1221



LA DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 303/2021

è stata ritirata ed è pertanto lasciata in bianco.

24CE1222



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 295/2021

del 29 ottobre 2021

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
[2024/542]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1099 della Commissione, del 5 luglio 2021, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici ⁽¹⁾.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II, capo XVI, dell'accordo SEE, al punto 1a (Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:

"— **32021 R 1099**: Regolamento (UE) 2021/1099 della Commissione, del 5 luglio 2021 (GU L 238 del 6.7.2021, pag. 29)".*Articolo 2*Fa fede il testo del regolamento (UE) 2021/1099 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 30 ottobre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2021

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

(¹) GU L 238 del 6.7.2021, pag. 29.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



LA DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 304/2021

è stata ritirata ed è pertanto lasciata in bianco.

24CE1224



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 311/2021
del 29 ottobre 2021
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2024/544]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione (UE) 2020/1722 della Commissione, del 16 novembre 2020, relativa al quantitativo unionale di quote da rilasciare nel 2021 nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dell'UE ⁽¹⁾.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato XX dell'accordo SEE, dopo il punto 21apm (Regolamento delegato (UE) 2019/1603 della Commissione) è inserito il punto seguente:

"21apn. **32020 D 1722**: Decisione (UE) 2020/1722 della Commissione, del 16 novembre 2020, relativa al quantitativo unionale di quote da rilasciare nel 2021 nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dell'UE (GU L 386 del 18.11.2020, pag. 26).".

Articolo 2

Fa fede il testo della decisione (UE) 2020/1722 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 ottobre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2021

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

⁽¹⁾ GU L 386 del 18.11.2020, pag. 26.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 299/2021

del 29 ottobre 2021

che modifica l'allegato VII (Riconoscimento delle qualifiche professionali) dell'accordo SEE [2024/545]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1190 della Commissione, dell'11 agosto 2020, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/983 sulla procedura di rilascio della tessera professionale europea e sull'applicazione del meccanismo di allerta ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato VII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato VII dell'accordo SEE, al punto 1b (Regolamento di esecuzione (UE) 2015/983 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

", modificato da:

- **32020 R 1190**: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1190 della Commissione, dell'11 agosto 2020 (GU L 262 del 12.8.2020, pag. 4)."

*Articolo 2*Fa fede il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1190 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 30 ottobre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2021

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

⁽¹⁾ GU L 262 del 12.8.2020, pag. 4.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 307/2021
del 29 ottobre 2021
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2024/546]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/891 della Commissione, del 2 giugno 2021, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti a livello dell'Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2019/903 ⁽¹⁾.
- (2) In forza della decisione del Comitato misto SEE n. 67/2006 del 2 giugno 2006, il regolamento (CE) n. 549/2004 non si applica al Liechtenstein.
- (3) La decisione di esecuzione (UE) 2021/891 abroga la decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione ⁽²⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve quindi esserne espunta.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato XIII dell'accordo SEE, il testo del punto 66xi (Decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione) è sostituito da quanto segue:

"32021 D 0891: Decisione di esecuzione (UE) 2021/891 della Commissione, del 2 giugno 2021, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti a livello dell'Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2019/903 (GU L 195 del 3.6.2021, pag. 3).".

Articolo 2

Fa fede il testo della decisione di esecuzione (UE) 2021/891 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 ottobre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 195 del 3.6.2021, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 144 del 3.6.2019, pag. 49.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2021

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

24CE1227



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 287/2021

del 29 ottobre 2021

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/547]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1199 della Commissione, del 20 luglio 2021, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) presenti nei granuli o nel pacciame utilizzati come materiale da intaso nei campi sportivi in erba sintetica o in forma sfusa nei parchi giochi o in applicazioni sportive ⁽¹⁾.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II, capo XV, dell'accordo SEE, al punto 12zc (Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:

"- **32021 R 1199**: Regolamento (UE) 2021/1199 della Commissione, del 20 luglio 2021 (GU L 259 del 21.7.2021, pag. 1)".*Articolo 2*Fa fede il testo del regolamento (UE) 2021/1199 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 30 ottobre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2021


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

⁽¹⁾ GU L 259 del 21.7.2021, pag. 1.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 308/2021

del 29 ottobre 2021

che modifica l'allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell'accordo SEE [2024/548]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura ⁽¹⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è stato dichiarato invalido a decorrere dal 21 dicembre 2012 dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sua sentenza del 1° marzo 2011 nella causa C-236/09 ⁽²⁾ e di conseguenza anche l'articolo 5, paragrafo 2, dovrebbe essere invalidato ai sensi dell'accordo SEE.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XVIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 21c (Direttiva 2004/113/Ce del Consiglio) dell'allegato XVIII dell'accordo SEE è sostituito da quanto segue:

"32004 L 0113: Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

- a) Agli articoli 5 e 17, i riferimenti a "21 dicembre 2007" devono essere intesi come riferimenti a "30 giugno 2010".
- b) L'articolo 5, paragrafo 2, non si applica."

Articolo 2


La presente decisione entra in vigore il 30 ottobre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

*Articolo 3*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37.

⁽²⁾ GU C 130 del 30.4.2011, pag. 4.

* È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2021.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE


24CE1229



LA DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 316/2021

è stata ritirata ed è pertanto lasciata in bianco.

24CE1230



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 294/2021

del 29 ottobre 2021

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
[2024/550]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/850 della Commissione, del 26 maggio 2021, che modifica e rettifica l'allegato II e che modifica gli allegati III, IV e VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (¹).
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II, capo XVI, dell'accordo SEE, al punto 1a (Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:

"— **32021 R 0850**: Regolamento (UE) 2021/850 della Commissione, del 26 maggio 2021 (GU L 188 del 28.5.2021, pag. 44)".*Articolo 2*Fa fede il testo del regolamento (UE) 2021/850 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 30 ottobre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2021


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

⁽¹⁾ GU L 188 del 28.5.2021, pag. 44.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 282/2021

del 29 ottobre 2021

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/551]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/862 della Commissione, del 28 maggio 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi allo scopo di includere nell'allegato I un nuovo tipo di concime CE ⁽¹⁾.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II, capo XIV, dell'accordo SEE, al punto 1 (Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:

" — **32021 R 0862**: Regolamento (UE) 2021/862 della Commissione, del 28 maggio 2021 (GU L 190 del 31.5.2021, pag. 74)".*Articolo 2*Fa fede il testo del regolamento (UE) 2021/862 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 30 ottobre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2021


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

⁽¹⁾ GU L 190 del 31.5.2021, pag. 74.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 291/2021

del 29 ottobre 2021

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/552]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/713 della Commissione, del 29 aprile 2021, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18 ⁽¹⁾.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II, capo XV, dell'accordo SEE, dopo il punto 12zzzzzzzc (Regolamento di esecuzione (UE) 2021/365 della Commissione) è inserito il punto seguente:

"12zzzzzzzd. **32021 D 0713**: Decisione di esecuzione (UE) 2021/713 della Commissione, del 29 aprile 2021, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18 (GU L 147 del 30.4.2021, pag. 21).".

Articolo 2

Fa fede il testo della decisione di esecuzione (UE) 2021/713 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 ottobre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2021

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

(¹) GU L 147 del 30.4.2021, pag. 21.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



LA DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 300/2021

è stata ritirata ed è pertanto lasciata in bianco.

24CE1234



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 284/2021

del 29 ottobre 2021

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/554]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata (UE) 2021/884 della Commissione, dell'8 marzo 2021, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il periodo di validità dell'esenzione relativa all'uso di mercurio nei connettori elettrici rotanti presenti nei dispositivi medici per l'imaging ad ultrasuoni intravascolare ⁽¹⁾.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II, capo XV, dell'accordo SEE, al punto 12q (Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:

"— **32021 L 0884**: Direttiva delegata (UE) 2021/884 della Commissione, dell'8 marzo 2021 (GU L 194 del 2.6.2021, pag. 37)".*Articolo 2*Fa fede il testo della direttiva delegata (UE) 2021/884 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 30 ottobre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2021

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

⁽¹⁾ GU L 194 del 2.6.2021, pag. 37.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 292/2021

del 29 ottobre 2021

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/555]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/566 della Commissione, del 30 marzo 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive abamectina, *Bacillus subtilis* (Cohn 1872) ceppo QST 713, *Bacillus thuringiensis* sottospecie aizawai ceppi ABTS-1857 e GC-91, *Bacillus thuringiensis* sottospecie israeliensis (sierotipo H-14) ceppo AM65-52, *Bacillus thuringiensis* sottospecie kurstaki ceppi ABTS351, PB 54, SA 11, SA 12 e EG 2348, *Beauveria bassiana* ceppi ATCC 74040 e GHA, clodinafop, clopiralid, *Cydia pomonella Granulovirus* (CpGV), ciprodinil, diclorprop-P, fenpirossimato, fosetil, mepanipyrim, *Metarhizium anisopliae* (var. anisopliae) ceppo BIPESCO 5/F52, metconazolo, metrafenone, pirimicarb, *Pseudomonas chlororaphis* ceppo MA342, pirimetanil, *Pythium oligandrum* ceppo M1, rimsulfuron, spinosad, *Streptomyces* K61 (precedentemente s. *griseoviridis*), *Trichoderma asperellum* (precedentemente t. *harzianum*) ceppi ICC012, T25 e TV1, *Trichoderma atroviride* (precedentemente t. *harzianum*) ceppo T11, *Trichoderma gamsii* (precedentemente t. *viride*) ceppo ICC080, *Trichoderma harzianum* ceppi T-22 e ITEM 908, triclopir, trinexapac, triticonazolo e ziram ⁽¹⁾.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II, capo XV, dell'accordo SEE, al punto 13a (Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:

" — **32021 R 0566**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/566 della Commissione, del 30 marzo 2021 (GU L 118 del 7.4.2021, pag. 1)".

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2021/566 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 ottobre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(¹) GU L 118 del 7.4.2021, pag. 1.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.




Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2021

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

24CE1236



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 293/2021

del 29 ottobre 2021

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/556]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/567 della Commissione, del 6 aprile 2021, che approva la sostanza attiva a basso rischio estratto acquoso dei semi germinati di *Lupinus albus* dolce conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/574 della Commissione, del 30 marzo 2021, recante modifica dei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/375 e (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva prosulfuron ⁽²⁾.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo SEE, il capo XV è così modificato:

1. al punto 13a (Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione) sono aggiunti i trattini seguenti:
 - **32021 R 0567**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/567 della Commissione, del 6 aprile 2021 (GU L 118 del 7.4.2021, pag. 6)
 - **32021 R 0574**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/574 della Commissione, del 30 marzo 2021 (GU L 120 dell'8.4.2021, pag. 9)";
2. al punto 13zzzzzzzb (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/375 della Commissione) è aggiunto quanto segue:
 - ”, modificato da:
 - **32021 R 0574**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/574 della Commissione, del 30 marzo 2021 (GU L 120 dell'8.4.2021, pag. 9)";
3. dopo il punto 13zzzzzzzzzzr (Regolamento di esecuzione (UE) 2021/464 della Commissione) è inserito il punto seguente:
 - "13zzzzzzzzzzs. **32021 R 0567**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/567 della Commissione, del 6 aprile 2021, che approva la sostanza attiva a basso rischio estratto acquoso dei semi germinati di *Lupinus albus* dolce conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 118 del 7.4.2021, pag. 6)."

(1) GU L 118 del 7.4.2021, pag. 6.

(2) GU L 120 dell'8.4.2021, pag. 9.



Articolo 2

Fa fede il testo dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/567 e (UE) 2021/574 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 ottobre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2021

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 288/2021

del 29 ottobre 2021

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
[2024/557]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1763 della Commissione, del 25 novembre 2020, che approva la formaldeide come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3 ⁽¹⁾.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II, capo XV, dell'accordo SEE, dopo il punto 12zzzzzzt (Decisione di esecuzione (UE) 2021/103 della Commissione) è inserito il punto seguente:

"12zzzzzzu. **32020 R 1763**: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1763 della Commissione, del 25 novembre 2020, che approva la formaldeide come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3 (GU L 397 del 26.11.2020, pag. 17).".

*Articolo 2*Fa fede il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1763 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 30 ottobre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2021


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

(¹) GU L 397 del 26.11.2020, pag. 17.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 296/2021

del 29 ottobre 2021

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/558]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ⁽¹⁾.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II, capo XVII, dell'accordo SEE, al punto 7 (Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:

"- **32018 L 0852**: Direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 141)".*Articolo 2*Fa fede il testo della direttiva (UE) 2018/852 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 30 ottobre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2021

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

⁽¹⁾ GU L 150 del 14.6.2018, pag. 141.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.




DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 298/2021**del 29 ottobre 2021****che modifica l'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) e l'allegato VIII (Diritto di stabilimento)
dell'accordo SEE [2024/559]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/1476 della Commissione, del 14 settembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati da Andorra ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/1477 della Commissione, del 14 settembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica d'Albania ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/1478 della Commissione, del 14 settembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalle Isole Fær Øer ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/1479 della Commissione, del 14 settembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati da Monaco ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/1480 della Commissione, del 14 settembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Panama ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/1481 della Commissione, del 14 settembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dal Regno del Marocco ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/1482 della Commissione, del 14 settembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dallo Stato d'Israele ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V e VIII dell'accordo SEE,

⁽¹⁾ GU L 325 del 15.9.2021, pag. 33.⁽²⁾ GU L 325 del 15.9.2021, pag. 36.⁽³⁾ GU L 325 del 15.9.2021, pag. 39.⁽⁴⁾ GU L 325 del 15.9.2021, pag. 42.⁽⁵⁾ GU L 325 del 15.9.2021, pag. 45.⁽⁶⁾ GU L 325 del 15.9.2021, pag. 48.⁽⁷⁾ GU L 325 del 15.9.2021, pag. 51.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


Nell'allegato V dell'accordo SEE, dopo il punto 10g (Decisione di esecuzione (UE) 2021/1382 della Commissione) sono inseriti i punti seguenti:

- "10h. **32021 D 1476**: Decisione di esecuzione (UE) 2021/1476 della Commissione, del 14 settembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati da Andorra ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 15.9.2021, pag. 33).
- 10i. **32021 D 1477**: Decisione di esecuzione (UE) 2021/1477 della Commissione, del 14 settembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica d'Albania ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 15.9.2021, pag. 36).
- 10j. **32021 D 1478**: Decisione di esecuzione (UE) 2021/1478 della Commissione, del 14 settembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalle Isole Fær Øer ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 15.9.2021, pag. 39).
- 10k. **32021 D 1479**: Decisione di esecuzione (UE) 2021/1479 della Commissione, del 14 settembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati da Monaco ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 15.9.2021, pag. 42).
- 10l. **32021 D 1480**: Decisione di esecuzione (UE) 2021/1480 della Commissione, del 14 settembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Panama ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 15.9.2021, pag. 45).
- 10m. **32021 D 1481**: Decisione di esecuzione (UE) 2021/1481 della Commissione, del 14 settembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dal Regno del Marocco ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 15.9.2021, pag. 48).
- 10n. **32021 D 1482**: Decisione di esecuzione (UE) 2021/1482 della Commissione, del 14 settembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dallo Stato d'Israele ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 15.9.2021, pag. 51).".

Articolo 2

Nell'allegato VIII dell'accordo SEE, dopo il punto 11g (Decisione di esecuzione (UE) 2021/1382 della Commissione) sono inseriti i punti seguenti:

- "11h. **32021 D 1476**: Decisione di esecuzione (UE) 2021/1476 della Commissione, del 14 settembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati da Andorra ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 15.9.2021, pag. 33).
- 11i. **32021 D 1477**: Decisione di esecuzione (UE) 2021/1477 della Commissione, del 14 settembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica d'Albania ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 15.9.2021, pag. 36).



- 11j. **32021 D 1478:** Decisione di esecuzione (UE) 2021/1478 della Commissione, del 14 settembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalle Isole Fær Øer ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 15.9.2021, pag. 39).
- 11k. **32021 D 1479:** Decisione di esecuzione (UE) 2021/1479 della Commissione, del 14 settembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati da Monaco ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 15.9.2021, pag. 42).
- 11l. **32021 D 1480:** Decisione di esecuzione (UE) 2021/1480 della Commissione, del 14 settembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Panama ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 15.9.2021, pag. 45).
- 11m. **32021 D 1481:** Decisione di esecuzione (UE) 2021/1481 della Commissione, del 14 settembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dal Regno del Marocco ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 15.9.2021, pag. 48).
- 11n. **32021 D 1482:** Decisione di esecuzione (UE) 2021/1482 della Commissione, del 14 settembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dallo Stato d'Israele ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 15.9.2021, pag. 51).".

Articolo 3

Fa fede il testo delle decisioni di esecuzione (UE) 2021/1476, (UE) 2021/1477, (UE) 2021/1478, (UE) 2021/1479, (UE) 2021/1480, (UE) 2021/1481 e (UE) 2021/1482 della Commissione nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 30 ottobre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2021

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 306/2021

del 29 ottobre 2021

che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2024/561]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/1067 della Commissione, del 17 giugno 2021, relativa all'uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 945-6 425MHz per l'implementazione di sistemi di accesso senza fili, comprese le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN) ⁽¹⁾.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato XI dell'accordo SEE, dopo il punto 5czsb (Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1070 della Commissione) è inserito il punto seguente:

"5czt. **32021 D 1067**: Decisione di esecuzione (UE) 2021/1067 della Commissione, del 17 giugno 2021, relativa all'uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 945-6 425MHz per l'implementazione di sistemi di accesso senza fili, comprese le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN) (GU L 232 del 30.6.2021, pag. 1).".

*Articolo 2*Fa fede il testo della decisione di esecuzione (UE) 2021/1067 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 30 ottobre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2021


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

(¹) GU L 232 del 30.6.2021, pag. 1.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



LA DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 305/2021

è stata ritirata ed è pertanto lasciata in bianco.

24CE1242



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 302/2021
del 29 ottobre 2021
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2024/563]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2020/2176 della Commissione, del 12 novembre 2020, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 per quanto riguarda la deduzione delle attività sotto forma di software dagli elementi del capitale primario di classe 1 ⁽¹⁾.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato IX dell'accordo SEE, al punto 14aa (Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:

«— **32020 R 2176**: Regolamento delegato (UE) 2020/2176 della Commissione, del 12 novembre 2020 (GU L 433 del 22.12.2020, pag. 27)».

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento delegato (UE) 2020/2176 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 ottobre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 301/2021 del 29 ottobre 2021 ⁽²⁾.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2021

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

⁽¹⁾ GU L 433 del 22.12.2020, pag. 27.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

⁽²⁾ GU L, 2024/531, 29.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/531/oj>.



LA DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 317/2021


è stata ritirata ed è pertanto lasciata in bianco.

24CE1244

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GUE-032) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
 validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.


Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 2 4 0 4 2 9 *

€ 12,00

